

PROGETTISTI

ARCH. UMBERTO BARATTO
ARCH. ENRICO DI MAGGIO
ARCH. MAURO GOBBI
ARCH. MARIO MENTO

con:

GEOM. GIULIO BARATTO
GEOM. ELISABETTA DRERA
ARCH. VALENTINA FRIGERIO

Norme tecniche

Ottobre 2007

PRa

SINDACO

AVV. GIOVANNI MIGLIORATI

SEGRETARIO

DOTT. ANTONIO LICCIARDI

ADOZIONE

Delibera C.C. n. 15 del 18/04/2007

APPROVAZIONE

Delibera C.C. n. 28 del 03/10/2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITÀ

- Art. 1 - Finalità delle norme
- Art. 2 - Ambito di applicazione della normativa del Piano delle Regole
- Art. 3 - Elaborati costitutivi del Piano delle Regole
- Art. 4 - Validità ed efficacia del Piano delle Regole
- Art. 5 - Principi interpretativi

CAPO II - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PIANO DELLE REGOLE

- Art. 6 - Interventi edilizi diretti e provvedimenti convenzionati
- Art. 7 - Piani attuativi
- Art. 8 - Interventi ricadenti in ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano

CAPO III - DEFINIZIONI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

- Art. 9 - Superficie territoriale (St)
- Art. 10 - Superficie fondiaria (Sf)
- Art. 11 - Lotto edificabile (Le)
- Art. 12 - Superficie coperta (Sc)
- Art. 13 - Verde profondo
- Art. 14 - Superficie lorda di pavimento (Slp)
- Art. 15 - Volume (V)
- Art. 16 - Altezza dei fabbricati (H)
- Art. 17 - Distacco dagli edifici (De)
- Art. 18 - Distanza dai confini (Dc)
- Art. 19 - Arretramento dalle strade
- Art. 20 - Indice di densità territoriale (It)
- Art. 21 - Indice di densità fondiaria (If)
- Art. 22 - Rapporto di copertura (Rc)

CAPO IV - TIPI DI INTERVENTO

- Art. 23 - Definizioni degli interventi edilizi

CAPO V - DESTINAZIONI D'USO

- Art. 24 - Definizione
- Art. 25 - Destinazioni d'uso

CAPO VI - AREE PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE, AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO (STANDARDS), PARCHEGGI PERTINENZIALI

- Art. 26 - Urbanizzazioni primarie
- Art. 27 - Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
- Art. 28 - Determinazione dei parcheggi pertinenziali

TITOLO II - GLI AMBITI TERRITORIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 29 - Suddivisione del territorio in ambiti omogenei

CAPO II - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

- Art. 30 - A - Nuclei antichi
- Art. 31 - Aa - Nuclei antichi in trasformazione controllata
- Art. 32 - B - Tessuto urbano residenziale
- Art. 33- Ba- Tessuto urbano residenziale in trasformazione controllata
- Art. 34 - D - Tessuto urbano industriale e artigianale
- Art. 35 - Da - Tessuto urbano industriale e artigianale in trasformazione controllata
- Art. 36 - S - Tessuto urbano con funzioni o strutture di interesse pubblico o generale

CAPO III - AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA

Art. 37 - Sistema agricolo e ambientale

Art. 38 - E1 - Aree agricole produttive

Art. 39 - E2 - Aree agricole intercluse o di protezione

Art. 40 - E3 - Aree agricole di valore paesaggistico - ambientale

Art. 41 - E4 - Aree agricole ricadenti in Parchi istituiti ai sensi della L.R. 86/83

CAPO IV - AREE E EDIFICI A RISCHIO DI DEGRADO, COMPROMISSIONE O RISCHIO

Art. 42 - Aree e edifici a rischio degrado

Art. 43 - Aree e edifici a rischio di incidente rilevante

CAPO IV - AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Art. 44 - Aree non soggette ad edificazione per vincoli idrogeologici

Art. 45 - Edifici ricadenti in aree non soggette ad edificazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO V - ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 46 - Norme speciali per le attività commerciali

Art. 47 - Definizioni degli esercizi commerciali

Art. 48 - Superficie di vendita

Art. 49 - Ammissibilità degli esercizi

Art. 50 - Dotazione di servizi (standards urbanistici)

Art. 51 - Parcheggi pertinenziali, quantità

TITOLO IV - TUTELA DEL TERRITORIO

CAPO I - TUTELA DEL TERRITORIO, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, VINCOLI

Art. 52 - Classi di sensibilità paesistica

Art. 53 - Esame paesistico dei progetti

Art. 54 - Beni culturali e paesaggistici

Art. 55 - Autorizzazione paesaggistica

Art. 56 - Zone di rispetto e vincoli

CAPO II - COMPONENTI IDROGEOLOGICHE, GEOLOGICHE E SISMICHE

Art. 57 - Fattibilità geologica delle azioni di piano

Art. 58 - Tutela e riqualificazione del reticolo idrografico esistente

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Incentivazione delle tecnologie eco-compatibili

Art. 60 - Norme speciali per i distributori di carburante

Art. 61 - Contrasti con il Regolamento Edilizio

Art. 62 - Deroghe

TITOLO VI - ALLEGATI

1 - Indagini conoscitive di carattere commerciale e territoriale

2 - Articolo 22 del previgente P.R.G.

3 - D.G.R. 4 agosto 2005 - n. 8/548 "Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Oglio Nord, ai sensi della l.r. 86/93 e successive modifiche e integrazioni" e relative N.T.A.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I GENERALITÀ

Art. 1 - Finalità delle norme

1 - Le presenti norme del Piano delle Regole del comune di Alfianello (BS) si ispirano a criteri di imparzialità, economicità, efficacia e finalità pubblica dell'azione amministrativa, come affermati nell'art 97 della Costituzione e nell'art.1 della L. 241/90, nonché al principio di semplificazione amministrativa nel rispetto delle esigenze pubbliche di disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio comunale.

2 - Il Piano delle Regole, quale articolazione del PGT, concorre al perseguimento degli obiettivi e alla concretizzazione delle strategie di governo del territorio enunciati dal Documento di Piano.

Art. 2 - Ambito di applicazione della normativa del Piano delle Regole

1 - Le norme del Piano delle Regole (tavole grafiche e norme scritte) disciplinano l'intero territorio comunale ad eccezione delle aree comprese negli ambiti di trasformazione come individuati dal Documento di Piano vigente o adottato. Per tali ambiti l'applicazione delle norme è limitata alle prescrizioni contenute nel successivo articolo 8.

2 - Per le aree e le strutture di interesse pubblico o generale, come individuate dal Piano dei Servizi, le presenti norme si limitano a disciplinare gli aspetti insediativi (indici e parametri), tipologici e morfologici.

3 - Le norme del Piano delle Regole (tavole grafiche e norme scritte) si applicano a qualsiasi intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale negli ambiti territoriali individuati dallo stesso piano. Si applicano anche a tutti gli interventi minori che comportano modifiche, alterazioni o variazioni dell'aspetto esteriore, dei materiali o degli usi degli immobili, come specificato nelle norme stesse.

4 - Le prescrizioni debbono essere osservate sia nella stesura di piani attuativi, sia nella redazione di singoli progetti edilizi.

5 - Sono fatte salve le possibilità di variazione, deroga, integrazione derivanti da leggi e norme prevalenti o da strumenti urbanistici di livello superiore.

Art. 3 - Elaborati costitutivi del Piano delle Regole

Sono elementi costitutivi del Piano delle Regole, quale articolazione del Piano di Governo del Territorio, i seguenti elaborati:

Indici, parametri e norme generali

PRa , le presenti norme tecniche;

Ambiti territoriali

PR 1- Ambiti territoriali - tessuto urbano consolidato, scala 1: 5.000

PR 2a - Ambiti territoriali - tessuto urbano consolidato, scala 1: 2.000

PR 2b - Ambiti territoriali - tessuto urbano consolidato, scala 1: 2.000

PR 2c - Ambiti territoriali - tessuto urbano consolidato, scala 1: 2.000

PR 3 - Ambiti territoriali - territorio agricolo, scala 1: 10.000

Nuclei antichi

PR 4 - Catasti storici, scale varie

- PR 5 - Individuazione nucleo di antica formazione (da IGM), scala 1: 2.000
- PR 6 - Rilevazione nuclei antichi, scala 1: 1.000
- PR 7 - Individuazione per classi di edifici, scala 1: 1.000
- PR 8 - Individuazione nuclei sparsi di antica formazione, scala 1: 10.000
- PR 9 - Schede rilevazione e individuazione per classi - nuclei sparsi, scala 1: 1.000
- PRb - Norme tecniche per gli interventi nei nuclei antichi

Studio paesistico

- PR 10 - Componenti del paesaggio fisico-naturale e agrario, scala 1: 10.000
- PR 11 - Componenti del paesaggio urbano, scala 1: 10.000
- PR 12 - Componenti del paesaggio storico-culturale, scala 1: 5.000
- PR 13 - Componenti di rilevanza paesistica, percettive e valorizzative del paesaggio - componenti di degrado, scala 1: 10.000
- PR 14 - Classi di sensibilità paesistica, scala 1: 10.000
- PRc - Indirizzi di tutela paesistica

Studio geologico

Studio geologico del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 41/97 e della D.G.R. n. 7/6645/01

- Tav. 1A carta geologica, scala 1: 10.000
- Tav. 1B carta geomorfologica con unità di paesaggio, scala 1: 10.000
- Tav. 1C carta geopedologica, scala 1: 10.000
- Tav. 1D carta delle risorse idriche e delle vulnerabilità delle acque sotterranee,
scala 1: 10.000
- Tav. 2 carta di sintesi, scala 1: 10.000
- Tav. 3 Carta di fattibilità delle azioni di piano, scala 1: 5.000
- Relazione geologica

Componente sismica

- All. 1 - Relazione tecnico illustrativa
- Tav. 1 - Carta della pericolosità sismica locale - territorio ricadente in zona sismica 4
- Tav. 3 - Carta di fattibilità delle azioni di piano - adeguamento sismico

Reticolo idrico minore

- All. 1 - Relazione tecnica
- All. 2 - Idrografia superficiale del territorio comunale
- All. 3 - Reticolo idrico principale - reticolo idrico minore
- All. 4 - Reticolo principale e relative fasce di rispetto - reticolo minore e relative fasce di rispetto
- All. 5 - Reticolo idrico minore con fasce di rispetto e ambiti di trasformazione PGT all'interno del perimetro centro edificato
- All. 6 - Documentazione fotografica
- All. 7 - Documentazione fotografica - posizione di scatto fotografie
- All. 8 - Regolamento di polizia idraulica

Zonizzazione acustica

- Tav. 1 - Piano azionamento acustico
- Tav. 2 - Piano azionamento acustico
- All. 3 - Relazione tecnica
- All. 4 - Regolamento comunale di zonizzazione acustica

Art. 4 - Validità ed efficacia del Piano delle Regole

1- Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

2 - Il Piano delle Regole non ha termini di validità e può essere sottoposto a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di legge.

3 - Il Piano delle Regole recepisce automaticamente le delimitazioni territoriali, gli indici e i parametri edilizi e urbanistici, le caratteristiche tipologiche e morfologiche, degli ambiti di trasformazione come definite dagli strumenti attuativi approvati in conformità alle indicazioni del Documento di Piano.

4 - In caso di scadenza dei termini temporali di validità del Documento di Piano, senza che si sia provveduto all'approvazione di un nuovo Documento di Piano, alle aree comprese negli ambiti di trasformazione interessate da piani attuativi non ancora approvati, si applica pienamente la disciplina delle presenti norme tecniche. È fatta salva l'applicazione delle norme di cui all'art. 25, comma 7, della L.R. 12/2005.

Art. 5 - Principi interpretativi

1 - In caso in cui si riscontri una non corrispondenza tra elaborati prescrittivi e norme, sono queste ultime a prevalere.

2 - In caso di non corrispondenza tra elaborati grafici a scale diverse, hanno prevalenza gli elaborati a scala più dettagliata.

CAPO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PIANO DELLE REGOLE

Art. 6 - Interventi edilizi diretti e provvedimenti convenzionati

Le trasformazioni e gli interventi soggetti a permesso di costruire, denuncia di inizio attività o comunicazione, sono subordinati alla stipula di convenzione o atto d'obbligo qualora siano necessari adeguamenti degli spazi pubblici.

La convenzione o l'atto d'obbligo disciplinano l'intervento nella sua unitarietà, e prevedono la realizzazione e la cessione o l'asservimento degli spazi pubblici e dei servizi previsti necessari.

Art. 7 - Piani attuativi

1) È ammesso il ricorso ai piani attuativi, anche dove non espressamente previsti, per la realizzazione degli interventi conformi al Piano delle Regole o al Documento di Piano.

2) È obbligatorio il ricorso ai piani attuativi per la realizzazione di tutti gli interventi, eccedenti la manutenzione ordinaria o straordinaria, su immobili ricadenti in ambiti espressamente individuati nelle tavole del Piano delle Regole con tale indicazione.

3) Per gli ambiti espressamente assoggettati a piano attuativo dal Piano delle Regole, possono essere fissati, dal medesimo Piano delle Regole, indici e parametri o prescrizioni specifiche da rispettare nell'esecuzione degli interventi.

4) Fatte salve le prescrizioni contenute nelle norme di zona, in via generale sono subordinati a piano attuativo, anche se non individuati cartograficamente o in altro modo specifico, gli interventi di:

- a. ristrutturazione urbanistica;
- b. nuova edificazione o ristrutturazione con cambio di destinazione, per destinazioni residenziali di volumetria superiore a mc 5.000 o a mq 1.500 di Slp;
- c. nuova edificazione o ristrutturazione con cambio di destinazione, per destinazioni terziarie e/o commerciali di Slp maggiore a mq. 1.500;
- d. nuova edificazione o ristrutturazione di insediamenti industriali o artigianali di superficie coperta (Sc) maggiore di 5.000 mq;
- e. nuova edificazione per attività ricettive;

5) I piani attuativi ammissibili sono costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.

Art. 8 - Interventi ricadenti in ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano

Tutti gli interventi, eccedenti la manutenzione ordinaria o straordinaria, da eseguire su immobili ricadenti in parti del territorio che il Documento di Piano individua come "Ambiti di trasformazione" devono essere compatibili con gli obiettivi fissati dal documento stesso per quegli ambiti. In caso contrastino con detti obiettivi non potranno essere autorizzati o comunque realizzati.

CAPO III
DEFINIZIONI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

Art. 9 - Superficie territoriale (St)

E' la superficie complessiva dell'area interessata da interventi di attuazione del P.G.T. e comprende tutte le aree fondiari destinate alla edificazione e quelle destinate all'urbanizzazione.

Art. 10 - Superficie fondiaria (Sf)

Per Superficie fondiaria deve intendersi l'area di pertinenza della costruzione, comprese le eventuali fasce di rispetto, con l'esclusione delle aree pubbliche o destinate ad usi diversi dall'edificazione.

Art. 11 - Lotto edificabile (Le)

Per area o lotto edificabile deve intendersi l'area di pertinenza della costruzione compresa l'eventuale fascia di rispetto stradale con l'esclusione delle aree pubbliche od asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente previsti dal P.G.T. nonché le sedi viarie.

Art. 12 - Superficie coperta (Sc)

Per superficie coperta s'intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna con esclusione dei normali aggetti (terrazze, balconi, gronde, pensiline, elementi decorativi) sino a m1,50.

Sono escluse dal calcolo della Sc le porzioni di pareti perimetrali che, in applicazione della L.R. n.26/1995, eccedano lo spessore di cm 30 sino ad un massimo di cm 25.

Art. 13 - Verde profondo

Si intende l'area verde che non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel sottosuolo. La percentuale del lotto a verde permeabile s'intende al netto delle superfici riservate a passaggi veicolari e ai parcheggi.

In caso di piano attuativo le percentuali indicate nelle norme debbono essere rispettate a livello di superficie fondiaria.

Art. 14 - Superficie lorda di pavimento (Slp)

Per superficie lorda di pavimento (s.l.p.) s'intende la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, e delle superfici degli eventuali piani interrati abitabili o agibili.

Sono escluse dal computo le superfici interrate (aventi altezza inferiore a m 2,50) adibite a cantine e a ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra ed accesso.

Sono altresì escluse dal computo le superfici (aventi altezza inferiore a m 2,50) fuori terra, adibite a ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra ed accesso sino al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalla legislazione vigente.

Non sono, inoltre, computate le superfici adibite a volumi tecnici dei fabbricati, gli ascensori, nonché gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge e i portici.

Sono escluse dal calcolo della Slp le porzioni di pareti perimetrali che, in applicazione della L.R. n.26/1995, eccedano lo spessore di cm 30 sino ad un massimo di cm 25.

Art. 15 - Volume (V)

E' il volume realizzabile calcolato moltiplicando la superficie coperta (Sc) per l'altezza

espressa in metri (H), nonché le parti interrato se destinate a residenza, anche saltuaria, e comunque di tutte le parti interrato aventi altezza superiore a metri 2,50. Non sono conteggiati nel computo dei volumi: a) logge e porticati aperti su almeno due lati e non eccedenti il 30% della superficie del piano a cui sono asserviti, nonché sporti di ogni tipo; b) le cabine elettriche; c) i coronamenti dell'edificio ed i volumi tecnici collocati al di sopra dell'ultimo piano. Si considerano volumi tecnici i volumi che contengono esclusivamente quanto serve per il funzionamento degli impianti tecnici dell'edificio (impianto termico e di condizionamento, impianto elettrico e idrico, ascensore e montacarichi, scale di sicurezza).

Art. 16 - Altezza dei fabbricati (H)

È definita dalla distanza in verticale misurata a partire dal punto di spiccato più basso dal suolo, pubblico o privato, fino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura.

Al fine della definizione della quota più bassa del suolo, non si considerano le rampe e le corsie di accesso ai box, alle cantine o ai volumi tecnici ricavati, a seguito di scavo, a quota inferiore a quella del suolo naturale o stradale precedente alla costruzione.

Qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.

Qualora le falde del tetto siano impostate a più di cm 50 rispetto all'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale, o abbiano pendenza superiore al 40%, l'altezza va riferita al punto medio delle falde stesse al loro intradosso tra l'imposta e il colmo, nel caso che il sottotetto risulti in qualsiasi modo utilizzabile.

Nel caso di suolo non orizzontale, l'altezza, agli effetti del calcolo delle distanze e dei distacchi, è la media di quelle misurate agli estremi del fronte o delle singole porzioni di altezze diverse.

Negli edifici con copertura piana non si computano i parapetti e i coronamenti che non superano i m 1,50 dall'intradosso dell'ultimo solaio.

Negli edifici artigianali/industriali l'altezza H si intende misurata al piano di scorrimento del carroponte, se esistente, o all'imposta delle strutture di copertura (intradosso imposta della trave). In presenza del carroponte, lo spazio fra il piano di scorrimento e l'imposta delle strutture di copertura sarà strettamente limitata alla necessità di movimentazione del carroponte stesso.

Negli edifici agricoli, l'altezza H è misurata all'imposta delle strutture di copertura.

Art. 17 - Distacco dagli edifici (De)

E' la distanza minima, alle differenti quote, misurata a squadra (non a raggio) in proiezione orizzontale, tra le costruzioni fuori terra, con esclusione delle terrazze e dei normali aggetti sino a m 1,50.

Non vengono considerati distacchi i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza e comunque non sia superiore a m 4,00.

Nell'ambito di piano attuativi possono essere previste distanze inferiori ai sensi dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n.1444.

Ove non espressamente vietato, è sempre consentita l'edificazione in aderenza.

Il distacco previsto dalle norme di zona non si applica nel caso in cui entrambe le pareti fronteggianti siano cieche o siano munite unicamente di luci.

Art. 18 - Distanza dai confini (Dc)

E' la distanza minima in proiezione orizzontale, della costruzione fuori terra misurata a raggio, con esclusione delle terrazze e dei normali aggetti sino a m 1,50, dai confini del lotto edificabile.

Art. 19 - Arretramento dalle strade

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie edificata entro e fuori terra dalla strada.

Sono computabili, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali e di parcheggio di proprietà privata, di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale.

Le distanze, eventualmente indicate per ciascuna zona negli articoli seguenti, lasciano salvi gli eventuali diversi arretramenti o allineamenti stabiliti in sede di piano urbanistico attuativo fatte salve le distanze minime previste dalla disciplina del Codice della Strada.

Art. 20 - Indice di densità territoriale (It)

E' il rapporto, espresso in mc/mq, fra il volume realizzabile e la superficie territoriale dell'area interessata dall'intervento edilizio. Tale indice si applicherà per il calcolo della volumetria realizzabile in tutte le zone sottoposte a piano attuativo.

Art. 21 - Indice di densità fondiaria (If)

E' il rapporto, espresso in mc/mq, fra il volume realizzabile e la superficie del lotto edificabile interessato dall'intervento edilizio. Tale indice si applicherà per il calcolo della volumetria realizzabile in tutte le zone non sottoposte a piano attuativo.

Nel calcolo della volumetria complessiva dovrà essere compreso quello costituito da edifici esistenti. Qualsiasi volume esistente vincola l'area da cui è stato generato, in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie pertinenziale non possa più essere utilizzata nel computo di ulteriori volumi.

Art. 22 - Rapporto di copertura (Rc)

E' il rapporto espresso in mq/mq fra superficie coperta e/o copribile da edifici e la superficie del lotto edificabile corrispondente.

CAPO IV
TIPI DI INTERVENTO

Art. 23 - Definizioni degli interventi edilizi

Ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 gli interventi edilizi sono così definiti:

- a) interventi di **manutenzione ordinaria**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
- b) interventi di **manutenzione straordinaria**, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
- c) interventi di **restauro e di risanamento conservativo**, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di **ristrutturazione edilizia**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- e) interventi di **nuova costruzione**, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6;
 - 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come

- abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- 6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
 - 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

CAPO V
DESTINAZIONI D'USO

Art. 24 - Definizione

1) Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zone edificate e non. Si riferiscono ad aree, edifici, complessi, pertinenze e spazi scoperti.

2) Si individuano di seguito le destinazioni d'uso e le loro articolazioni in funzioni prevalenti e complementari: la residenza (R), le attività terziarie direzionali (T), le attività ricettive (H), le attività commerciali (C), le attività industriali e artigianali (I), le attività agricole (A), i servizi e le attrezzature di uso pubblico (S), le infrastrutture e attrezzature tecnologiche (T), gli spazi scoperti di arredo stradale o protezione (V). È complementare la destinazione d'uso che integra o rende possibile la destinazione d'uso principale.

3) Per ciascuna destinazione d'uso valgono le seguenti articolazioni con la precisazione che il presente elenco non ha valore esaustivo; l'ammissibilità di eventuali diverse specifiche attività dovrà essere valutata con il criterio dell'analogia e della compatibilità con le caratteristiche della zona.

Art. 25 - Destinazioni d'uso

- (R) Residenza

1- residenza permanente

Funzione prevalente: residenza permanente.

Funzioni complementari: accessori: autorimesse, depositi ad uso domestico.

2- residenza agricola

Funzione prevalente: residenza dell'imprenditore agricolo in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 60 della L.R. 12/2005 e degli addetti all'attività agricola.

Funzioni complementari: accessori: autorimesse pertinenziali, depositi pertinenziali ad uso domestico .

- L'edificio è vincolato al servizio dell'attività agricola con atto registrato e trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Sulle aree agricole computate ai fini edificatori è istituito vincolo di non edificazione , trascritto presso i registri immobiliari.

3- residenza non agricola in zona agricola

Funzione prevalente: residenza di persone non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 60 della L.R. 12/2005;

Funzioni complementari: accessori: autorimesse pertinenziali, depositi pertinenziali ad uso domestico.

- Esclusivamente in edifici esistenti già destinati a tale funzione non agricola, o alla parte già destinata alla residenza dell'imprenditore agricolo in strutture agricole dismesse, secondo le specifiche modalità previste dalle norme dello strumento urbanistico.

4- residenza di custodia

Funzione prevalente: residenza del custode o del proprietario della ditta.

- La funzione per la residenza di custodia è contenuta nel limite di un alloggio di mq 150 (di S.L.P.) per ogni attività/Ditta/plesso scolastico o sportivo, con S.L.P. superiore a mq 800 (da comprendere all'interno della S.l.p. ammissibile) o superficie fondiaria superiore a mq 4.000 per le attività a cielo aperto.

L'immobile che la accoglie è vincolato pertinentialmente all'edificio principale con atto registrato e trascritto.

5- residenza temporanea (foresteria)

Funzione prevalente: alloggio temporaneo di persone non residenti per motivi connessi all'attività lavorativa di una ditta.

- La funzione di foresteria (alloggio temporaneo) è contenuta nel limite del 10% della S.l.p. ammissibile e comunque non oltre i 100 mq. L'immobile è vincolato con atto registrato e trascritto, come pertinenza della costruzione principale.

- (T) Terziario direzionale

Funzione prevalente: uffici pubblici e privati, amministrativi, finanziari ed assicurativi; centri di calcolo; istituti di credito, studi professionali, ambulatori privati;

Funzioni complementari: autorimesse pertinenziali, depositi pertinenziali .

- (H) Ricettiva

Funzione prevalente: hotel, alberghi, pensioni e strutture ricettive in genere.

Funzioni complementari: edifici e strutture di natura ricreativa e ristorativa al servizio degli ospiti, impianti tecnologici e servizi igienici accessori, uffici connessi all'attività, aree per la sosta ed il parcheggio, autorimesse pertinenziali, depositi pertinenziali .

- (C) Commerciale

Funzione prevalente: esercizi per la vendita al minuto così classificati:

a - esercizi di vicinato: superficie di vendita non superiore a 150 mq;

b - medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra 151 mq e 1.500 mq;

c - grandi strutture di vendita: superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;

d - centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

- Le funzioni prevalenti di cui al punto b - medie strutture di vendita possono essere limitate a mq 400 o mq 1.000 a seconda degli ambiti territoriali e del tessuto urbano esistente.

Funzioni complementari: uffici, magazzini e depositi al servizio dell'attività.

- (I) Industriali-artigianali produttive

1- manifatturiere

Funzione prevalente: Fabbriche e officine, attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni intermedie ancorché disgiunte e distinte.

Funzioni complementari: magazzini e depositi al servizio dell'attività produttiva, anche all'aperto, silos, rimesse, uffici connessi all'attività produttiva, spacci aziendali connessi all'attività produttiva, impianti per la depurazione degli scarichi, impianti tecnologici.

- La funzione complementare per gli spacci aziendali deve essere contenuta nel limite di una unità, con le caratteristiche dimensionali dell'esercizio di vicinato, per ogni lotto (da comprendere all'interno della S.l.p. ammissibile).

2 - agroalimentare

Funzione prevalente: attività di macellazione, stoccaggio, lavorazione e/o confezionamento di prodotti agricoli, commercializzazione del prodotto lavorato, produzione e commercializzazione di mangimi per allevamenti di animali, commercializzazione dei mezzi tecnici (macchine agricole e ricambi) e dei prodotti connessi alla conduzione agricola (sementi, fitofarmaci, fertilizzanti, carburante agricolo, detergenti, latte in polvere ecc.), attività di cooperative di consumo per famiglie di agricoltori, attività di consulenza agronomica, contabile, assicurativa ecc.

3 - di supporto

Funzione prevalente: laboratori di analisi e di ricerca, servizi tecnici a sostegno delle attività

produttive, depositi di imprese edili, attività di spedizione, di confezionamento e/o di trasporto di merci e persone (corrieri, autonoleggi);

Funzioni complementari: magazzini e depositi al servizio dell'attività principale, anche all'aperto, silos, rimesse, uffici connessi all'attività principale, spacci aziendali connessi all'attività principale, impianti per la depurazione degli scarichi, impianti tecnologici.

4 - di servizio

Funzione prevalente: mense aziendali o convenzionate, self-service, edifici di natura ricreativa al servizio degli addetti all'attività;

Funzioni complementari: magazzini e depositi al servizio dell'attività principale, anche all'aperto, uffici connessi all'attività produttiva manifatturiera;

5 - frantumazione e macinazione

Funzione prevalente: attività di raccolta, trattamento, deposito e frantumazione di inerti, servizi e infrastrutture a sostegno delle attività estrattive;

Funzioni complementari: magazzini e depositi al servizio dell'attività prevalente, silos, frantoi, impianti per produzione di calcestruzzi e asfalti, tramogge fisse per carico, uffici per la gestione amministrativa.

6 - utilizzo di aree libere

Funzione prevalente: deposito materiali, macchinari o manufatti a cielo aperto, depositi per imprese edili;

Funzioni complementari: magazzini, depositi ed uffici al servizio dell'attività prevalente, impianti di trattamento e depurazione.

7 - Distributori di carburante

Funzione prevalente: stazioni di rifornimento di carburanti, oli e derivati del petrolio;

Funzioni complementari: magazzini, depositi ed uffici al servizio dell'attività prevalente, impianti di trattamento e depurazione, autolavaggi, rivendite di ricambi, bar.

8 - artigianato di servizio

Funzione prevalente: artigianato di servizio e di pregio non molesto né inquinante secondo i criteri delle vigenti leggi (sono escluse quelle attività che per le lavorazioni svolte o le sostanze impiegate rientrano nell'elenco delle industrie insalubri di 1^a e 2^a classe ex art. 216 TULLS, sulla base del decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994), che non compromettono la qualità ambientale dell'intorno dal punto di vista del decoro urbano (occupazione del suolo con macchinari, merci e manufatti vari

Funzioni complementari: magazzini, depositi ed uffici al servizio dell'attività prevalente che non compromettono la qualità ambientale dell'intorno dal punto di vista del decoro urbano (occupazione del suolo con macchinari, merci e manufatti vari)

- (A) Agricole

1 - produttive

Funzione prevalente: il complesso delle destinazioni contenute nelle strutture edilizie ed organicamente preordinate alla funzione produttiva del fondo e dell'azienda agricola ad esso collegata comprendente: ricoveri per animali sia chiusi che aperti (stalle) per allevamenti zootecnici non intensivi, silos, serre fisse e stagionali, magazzini, ricoveri per macchine ed attrezzi agricoli.

Funzioni complementari: impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda agricola; locali per la vendita dei prodotti dell'azienda agricola; impianti per la depurazione degli scarichi, impianti tecnologici.

2 - zootecniche intensive

Funzione prevalente: strutture destinate alla stabulazione di animali: bovini, equini, suini, ovini, pollame, conigli ecc. con un peso vivo totale eccedente i limiti previsti per gli allevamenti non intensivi.

Funzioni complementari: silos, magazzini, ricoveri per macchine ed attrezzi agricoli, impianti per la depurazione degli scarichi, impianti tecnologici, uffici per la gestione amministrativa.

3 - ricettive

Funzione prevalente: agriturismo;

- Le funzioni prevalenti dovranno essere dimensionate ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Funzioni complementari: edifici e strutture di natura ricreativa al servizio degli ospiti, impianti tecnologici e servizi igienici accessori, uffici connessi all'attività, aree per la sosta ed il parcheggio. Esclusivamente in fabbricati esistenti dismessi o realizzati in funzione della conduzione del fondo.

- (S) Servizi e attrezzature pubbliche e di interesse comune

1 - attività scolastiche di base

Funzione prevalente: asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie dell'obbligo pubbliche o private;

Funzioni complementari: impianti sportivi coperti o scoperti a servizio delle strutture scolastiche, anche in eccedenza rispetto alle prescrizioni minime normative, aree per il parcheggio.

2 - attività scolastiche di ordine superiore

Funzione prevalente: scuole medie superiori, istituti professionali, istituti per corsi di specializzazione, istituti universitari;

Funzioni complementari: impianti sportivi coperti o scoperti a servizio delle strutture scolastiche, anche in eccedenza rispetto alle prescrizioni minime normative, aree per il parcheggio.

3 - attrezzature di interesse comune

Funzione prevalente: sedi di funzioni municipali principali o decentrate, attività pubbliche o private di interesse sociale o collettivo, centri civici, sale di incontro per istanze rappresentative, circoli associativi e sedi di fondazioni, teatri, cinema, locali per lo spettacolo, sale per mostre, sale gioco, attività sportive e ricreative diverse; laboratori di analisi e di ricerca nel campo sanitario, ambulatori, case di cura, farmacie, centri per la salute, strutture ospedaliere di iniziativa sia pubblica che privata, case di riposo, case albergo, case protette asili nido, caserme per le forze pubbliche (CC, PS, GdF) o per le forze armate, ostelli, case per ferie, aree o strutture mercatali;

Funzioni complementari: spazi aperti per l'incontro, piazze, giardini pubblici, aree o strutture per il parcheggio, esercizi di vicinato, pubblici esercizi;

4 - attività di interesse religioso e sociale

Funzione prevalente: locali per il culto, residenza dei ministri di culto e del personale ecclesiastico, centri oratoriali, teatri, cinema, locali per lo spettacolo, circoli culturali, sale per mostre, sale gioco, attività sportive e ricreative diverse;

Funzioni complementari: spazi aperti per l'incontro, piazze, giardini pubblici, aree o strutture per il parcheggio, foresterie o alloggi temporanei, strutture sportive e esercizi di vicinato connessi all'attività oratoriale;

5 - attrezzature cimiteriali

Funzione prevalente: cimiteri;

Funzioni complementari: cappelle, obitori, crematori, locali deposito connessi all'attività, aree verdi di rispetto, parcheggi a stretto servizio dei visitatori, chioschi per la vendita di fiori.

6 - aree o strutture per parcheggi

Funzione prevalente: parcheggi pubblici o di uso pubblico, in superficie, multipiano nel sottosuolo;

Funzioni complementari: aree verdi attrezzate o di arredo, chioschi o edicole;

- La funzione complementare dei chioschi o edicole deve essere contenuta nel limite di una sola unità per ciascun plesso con una S.l.p. non superiore a 20 mq, in struttura non fissa ma amovibile.

7 - verde pubblico attrezzato

Funzione prevalente: verde pubblico attrezzato a parco o giardino, spazi aperti per l'incontro, piazze, servizi d'uso pubblico, ricreativo, culturale;

Funzioni complementari: strutture sportive coperte o scoperte e relativi servizi, aree o strutture per il parcheggio;

8 - edifici e impianti tecnologici

Funzione prevalente: impianti tecnologici per la gestione dei servizi, acquedotti, fognature, gasdotti, elettricità, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti, depurazione, trasporto pubblico;

Funzioni complementari: magazzini e depositi per il ricovero di macchine e attrezzature per la manutenzione degli impianti;

- (V) Arredo stradale o protezione

Funzione prevalente: aree verdi, aiole, impianti tecnologici interrati, segnaletiche, vegetazione con funzione di consolidamento del suolo e/o mitigazione ambientale;

Funzioni complementari: opere di specifico interesse idraulico per le fasce in prossimità dei corpi idrici.

CAPO VI
AREE PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE
AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO (STANDARDS)
PARCHEGGI PERTINENZIALI

Art. 26 - Urbanizzazioni primarie

1) All'interno dei piani attuativi si prevede la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, e la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria

2) Nel caso di interventi diretti, ove non ricorra l'obbligo di ricorso P.A., il permesso di costruire (o la D.I.A.) è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

Ove occorra, il titolo abilitativo alla edificazione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trasciversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento.

Art. 27 - Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico

1) Sono le aree pubbliche o assoggettate a servitù di uso pubblico, ovvero degli Enti od Organi abilitati, necessarie alla realizzazione delle urbanizzazioni secondarie o dei servizi richiesti dalla edificazione pregressa e programmata.

2) Le aree per aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (standards urbanistici) devono essere reperite nell'ambito dei Piani Attuativi secondo le quantità minime indicate di seguito e comunque in misura non inferiore a quanto indicato nel Piano dei Servizi. È possibile il reperimento di queste aree, qualora non si debba obbligatoriamente ricorrere a un Piano Attuativo, attraverso convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

È fatta salva la facoltà di monetizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005.

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Comprese le funzioni complementari non aperte al pubblico e non gestite economicamente in modo autonomo: mq 18,00 ogni 100 mc

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industria e artigianato: 20% della superficie d'intervento (ST)

INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI

Comprendono attività di vendita all'ingrosso, al dettaglio i pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, bar ecc.), le attività ricreative (cinema, teatri, night club ecc.) e quelle collegate allo sport (palestre, tennis, piscine private ma di uso pubblico ecc.), attività ricettive (alberghi, pensioni, locande ecc.), servizi privati di interesse pubblico (attrezzature scolastiche e culturali, cliniche e laboratori di analisi ecc.), attività direzionali (uffici, studi professionali, ambulatori, banche e sedi di attività finanziarie ecc.):

100% della S.l.p. degli edifici

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio la percentuale del 100% è riferita ai soli esercizi di vicinato. Come indicato anche all'art. 50, tale percentuale è incrementata fino a:

- 120% per le medie strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 400 mq
- 130% per le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 mq
- 200% per le grandi strutture di vendita

Monetizzazione aree commercio al dettaglio:

Il ricorso alla monetizzazione, limitato ai casi accertata ammissibilità della struttura e di particolari caratteristiche del territorio, non può superare la quota del 50% sul totale. Va comunque assicurata la massima quantità di parcheggi da reperire anche in aree a diretto servizio dell'insediamento.

Per le grandi strutture di vendita la quota massima di standard monetizzabile è del 30%. Per gli esercizi di vicinato in ambiti identificati come Nucleo antico (A), realizzati mediante il riuso di immobili residenziali esistenti, è facoltà del comune monetizzare il 100% degli standard, qualora sia accertata la fruibilità e l'accessibilità degli esercizi mediante la presenza di spazi di sosta in aree limitrofe.

Per gli esercizi di vicinato nel tessuto urbano consolidato residenziale (B) realizzati mediante cambio d'uso di immobili esistenti, qualora sia garantita la dotazione di parcheggi pertinenziali, è facoltà del comune monetizzare il 100% degli standard, purché sia accertata la fruibilità e l'accessibilità degli esercizi mediante la presenza di spazi di sosta in aree limitrofe.

Art. 28 - Determinazione dei parcheggi pertinenziali

1) Sono i parcheggi privati al servizio dei vari insediamenti e ad essi legati con vincolo pertinenziale ai sensi della legge 24 marzo 1989, n.122.

2) Nel caso di edificazione preordinata ad usi che comportano l'affluenza di pubblico, come attività commerciali, terziarie e attrezzature private aperte al pubblico, tali parcheggi devono essere aperti negli orari di affluenza.

3) È obbligatoria la dotazione dei parcheggi di pertinenza nei seguenti casi:

- nelle operazioni di nuova edificazione;
- nelle operazioni di ampliamento o sopralzo;
- nelle modifiche di destinazione d'uso, sia con opere che senza opere, comportanti maggiore quantità di parcheggi pertinenziali.

3) Dotazione minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali:

a) **Residenza**

Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione che comporti l'aumento di unità immobiliari o di superficie utile, debbono essere ricavati appositi spazi di parcheggio o autorimesse in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione, e comunque relativi ad almeno 1 posto macchina di non meno di mq 12,50 per ogni alloggio esclusi gli spazi di manovra.

b) **Attività industriali e artigianali**

Nelle nuove costruzioni o negli impianti ad uso produttivo deve essere destinata a parcheggio una superficie del lotto pari al 30% della S.L.P. compresi gli spazi di manovra, di cui almeno il 50% all'esterno della recinzione;

c) **Attività commerciali e direzionali**

Nelle attività di nuovo impianto o negli ampliamenti ad uso terziario-direzionale o ad uso commerciale (distribuzione all'ingrosso o al dettaglio, esercizi di vicinato e medie strutture di

vendita con superficie fino a 400 mq), deve essere destinata a parcheggio una superficie pari al 100% della superficie lorda di pavimento (Slp) degli edifici, compresi gli spazi di manovra.

Nell'ambito dei nuclei antichi (A), l'apertura di esercizi commerciali attraverso cambio d'uso, in edifici già a destinazione residenziale, non è richiesto il reperimento dei parcheggi pertinenziali.

d) medie e grandi strutture di vendita

Per le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq 400 e per le grandi strutture di vendita deve essere destinata a parcheggio una superficie pari al 150% della S.l.p

e) Edifici alberghieri

Per gli edifici alberghieri e le attività ricettive, fatto salvo quanto previsto in generale per le attività terziarie, la dotazione di parcheggi pertinenziali non potrà essere inferiore a un posto macchina per ogni stanza.

f) Nelle aree destinate a servizi pubblici (S) deve essere destinata a parcheggio una superficie non inferiore a 1 mq. ogni 8 mq. di superficie lorda di pavimento, compresi gli spazi di manovra.

TITOLO II - GLI AMBITI TERRITORIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 - Suddivisione del territorio in ambiti omogenei

Il Piano di Governo del Territorio, nella sua articolazione specifica di Piano delle Regole, individua, nei seguenti articoli, le parti del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle presenti norme tecniche.

CAPO II TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Art. 30 - A - Nuclei antichi

Il Piano di Governo del Territorio, tenuto conto della cartografia di prima levatura dell'I.G.M. nonché della specifica indagine effettuata, perimetra il centro storico ed i nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale definito come ambito omogeneo di tipo "A" evidenziando altresì gli edifici di carattere rurale esterni all'ambito urbano.

La zona "A", Nuclei Antichi, ha prevalente destinazione residenziale per una quota minima dell'80% della volumetria esistente.

destinazioni d'uso non ammesse

R 2, R 3, R 4, R 5, C b, C c, Cd, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, A, S 5, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

R 1, T, H, C a, I 8, S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, S 7, V.

Interventi ammessi

Gli interventi ammessi sono sottoposti alle norme specifiche per questo ambito e sono indicati nell'elaborato PRb del presente Piano delle Regole.

Art. 31 - Aa - Nuclei antichi in trasformazione controllata

Sono gli ambiti dei nuclei di antica formazione, che per la loro struttura morfologica, per le condizioni ambientali, per lo stato di conservazione e uso degli immobili, il Piano delle Regole individua, anche cartograficamente, e sottopone a trasformazione controllata da piano attuativo (Piano di Recupero).

destinazioni d'uso non ammesse

Le medesime degli ambiti "A"

destinazioni d'uso ammesse

Le medesime degli ambiti "A"

Interventi non ammessi

In tali ambiti, in assenza di piano attuativo, sono vietati gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria sugli immobili in contrasto con il tessuto storico e sugli edifici accessori comportanti cambio di destinazione d'uso.

Interventi ammessi

Gli interventi ammessi sono sottoposti alle norme specifiche per questo ambito e sono indicati nell'elaborato PRb del presente Piano delle Regole.

Art. 32 - B - Tessuto urbano residenziale

Si tratta di configurazioni insediative di recente impianto, per lo più poste in contiguità dei nuclei antichi, caratterizzate da media densità e buona compattezza formale ma prive di valori storico-artistici ed estetici.

Destinazione d'uso prevalente è la residenza per una quota minima pari al 80% della volumetria esistente.

destinazioni d'uso non ammesse

R 2, R 3, R 4, R 5, C b, C c, Cd, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, A, S 5, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

R 1, T, H, C a, I 8, S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, S 7, V.

Parametri e indici di zona

- Indice di densità fondiaria 1,5 mc/mq;
- Altezza massima m 9,50;
- Distanza confine pari a metà dell'altezza dell'edificio ($D_c = H/2$) e non inferiore a m5,00.
E' ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua o in altro caso la distanza dal confine è derogabile, fatto salvo quanto prescritto dal codice civile, previo consenso del vicino, formalizzato con atto trascritto.
- Distacco dagli edifici pari all'altezza dell'edificio più alto ($D_e = H$) e non inferiore a m10,00 tra antistanti pareti finestrate.
- Rapporto di copertura 1/3 della superficie del lotto edificabile (S_e).
- Percentuale di verde permeabile non inferiore al 30% della superficie del lotto edificabile (S_e)
- Distanza minima dalle strade non inferiore a m. 7,50 fatte salve distanze maggiori previste dal Codice della Strada.

Nel caso di edifici a cortina continua è ammessa la ricostruzione in allineamento ai fabbricati contigui.

In caso di sopralzo sarà consentito il mantenimento degli allineamenti preesistenti.

Art. 33 - Ba- Tessuto urbano residenziale in trasformazione controllata

Sono gli ambiti esterni al centro storico già sottoposti a pianificazione attuativa dal previgente P.R.G., da completare secondo le norme contenute nelle specifiche convenzioni.

Prescrizioni

Le convenzioni non ancora sottoscritte, dovranno attenersi ai seguenti indici e parametri edilizi in parte prescritti dal precedente strumento urbanistico:

destinazioni d'uso non ammesse

R 2, R 3, R 4, R 5, C b, C c, Cd, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, A, S 5, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

R 1, T, H, C a, I 8, S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, S 7, V.

Parametri e indici di zona

- dotazione di standard pari a 26,5 mq ogni 100 mc,
- Indice di densità territoriale 1,00 mc/mq;
- Indice di densità fondiaria 1,5 mc/mq;
- Altezza massima m 11,50;
- Distanza confine pari a metà dell'altezza dell'edificio ($D_c = H/2$) e non inferiore a m5,00.
E' ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua o in altro caso la distanza dal confine è derogabile, fatto salvo quanto prescritto dal codice civile, previo consenso del vicino, formalizzato con atto trascritto.
- Distacco dagli edifici pari all'altezza dell'edificio più alto ($D_e = H$) e non inferiore a m10,00 tra antistanti pareti finestrate.

- Rapporto di copertura 1/3 della superficie del lotto edificabile (Se).
- Percentuale di verde permeabile non inferiore al 30% della superficie del lotto edificabile (Se)
- Distanza minima dalle strade non inferiore a m. 7,50 fatte salve distanze maggiori previste dal Codice della Strada.

Nel caso di edifici a cortina continua è ammessa la ricostruzione in allineamento ai fabbricati contigui.

In caso di sopralzo sarà consentito il mantenimento degli allineamenti preesistenti.

Art. 34 - D - Tessuto urbano industriale e artigianale

Sono gli ambiti occupati da complessi produttivi in attività.

Nelle zone D si intende consentire il consolidamento e l'articolazione delle attività produttive esistenti anche mediante operazioni di riorganizzazione funzionale, al fine di mantenere elevata competitività e capacità di diversificazione produttiva.

Destinazione d'uso prevalente è l'attività produttiva, industriale, artigianale per una quota minima pari al 85% della SIp esistente.

destinazioni d'uso non ammesse

R 1, R 2, R 3, T, H, C c, Cd, A, S 1, S 2, S 3, S 4, S 5.

destinazioni d'uso ammesse

R 4, R 5, C a, C b (per le strutture di vendita alimentari o miste la SV è limitata a 600 mq), I, S6, S 6, S 7, S 8, V.

Parametri e indici di zona

- Indice di utilizzazione fondiaria 0,70 mq/mq;
- rapporto di copertura 0,50 mq/mq I carri ponte su piazzali, i silos, le condotte, le vasche, gli impianti tecnici con relative protezioni, etc., non costituenti vani chiusi normalmente accessibili agli addetti non concorrono alla determinazione della superficie coperta.
- Altezza massima m 10,50;
- Distanza confine pari a metà dell'altezza dell'edificio ($D_c = H/2$) e non inferiore a m 5,00. È ammessa la contiguità convenzionata sui confini di proprietà dei singoli lotti;
- Distacco dagli edifici pari all'altezza dell'edificio più alto ($D_e = H$) e non inferiore a m 10,00 tra antistanti pareti finestrate.
- Percentuale di verde permeabile non inferiore al 10% della superficie del lotto edificabile (Se)
- Distanza minima dalle strade non inferiore a m 10,00 fatte salve distanze maggiori previste dal Codice della Strada.

Art. 35 - Da - Tessuto urbano industriale e artigianale in trasformazione controllata

Ambiti esterni al centro storico già impegnati dalle previsioni del P.R.G., da attuare secondo le norme contenute nelle specifiche convenzioni, ove stipulate, o secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo 34.

Art. 36 - S - Tessuto urbano con funzioni o strutture di interesse pubblico o generale

Sono gli ambiti del tessuto urbano consolidato che accolgono aree e attrezzature di interesse pubblico o generale. Si articolano in zone a seconda del tipo di servizio insediato o insediabile.

1) S1 Aree per l'istruzione

Zona per servizi pubblici di tipo scolastico relativi alla residenza.

destinazioni d'uso non ammesse

R 1, R 2, R 3, T, H, C, I, A, S 3, S 4, S 5, S 6, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

R 4, R 5, S 1, S 2, V.

Parametri e indici di zona

- Densità territoriale: 3,00 mc/mq
- Rapporti di copertura: massimo 35%
- Altezza massima: m 7.50
- Distacchi dai fabbricati: pari all'edificio più alto, comunque non inferiore a m 10,00
- Distanza dai confini: non inferiore ad H/2, comunque non inferiore a m 5,00.
- Arretramenti dal filo strada: pari ad H/2, comunque non inferiore a m 10,00, oppure mantenimento degli arretramenti esistenti

Disposizioni particolari

E' obbligatorio la sistemazione a verde alberato con essenze autoctone e giochi sportivi per almeno 1/3 della superficie del lotto.

Modalità di intervento

Come stabilito nel Piano dei Servizi.

2) S2 Aree per il verde sportivo e ricreativo

Aree per servizi pubblici di tipo sportivo e verde ricreativo relativi alla residenza.

destinazioni d'uso non ammesse

R 1, R 2, R 3, T, H, C, I, A, S 1, S 2, S 3, S 4, S 5, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

R 4, R 5, S 6, S 7, V.

Parametri e indici di zona

- Densità territoriale: 0,5 mc/mq
- Rapporti di copertura: massimo 10%
- Altezza massima: m 8.00
- Distacchi dai fabbricati: pari all'edificio più alto, comunque non inferiore a m 10,00
- Distanza dai confini: non inferiore ad H/2, comunque non inferiore a m 5,00.
- Arretramenti dal filo strada: pari ad H/2, comunque non inferiore a m 10,00

Modalità di intervento

Come stabilito nel Piano dei Servizi.

3) S3 Attrezzature di interesse pubblico o generale

Aree per servizi pubblici di tipo pubblico, collettivo o di interesse generale.

destinazioni d'uso non ammesse

R 1, R 2, R 3, T, H, C, I, A.

destinazioni d'uso ammesse

R 4, R 5, S, V.

Parametri e indici di zona

- Densità territoriale: 3,00 mc/mq
- Rapporti di copertura: massimo 35%
- Altezza massima: m 10,00
- Distacchi dai fabbricati: pari all'edificio più alto, comunque non inferiore a m 10,00
- Distanza dai confini: non inferiore ad H/2, comunque non inferiore a m 5,00.
- Arretramenti dal filo strada: pari ad H/2, comunque non inferiore a m 10,00, oppure mantenimento degli arretramenti esistenti

Modalità di intervento

Come stabilito nel Piano dei Servizi.

4) S4 Parcheggi pubblici o di uso pubblico

Zona per parcheggi pubblici o di uso pubblico.

destinazioni d'uso non ammesse

R 1, R 2, R 3, R 5, T, H, C, I, A, S 1, S 2, S 3, S 4, S 5, .

destinazioni d'uso ammesse

R 4, S 6, S 7, S 8, V.

Parametri e indici di zona

- Densità territoriale: 2,0 mc/mq
- Rapporti di copertura: massimo 30%
- Altezza massima: m 8.00
- Distacchi dai fabbricati: pari all'edificio più alto, comunque non inferiore a m 10,00
- Distanza dai confini: non inferiore ad H/2, comunque non inferiore a m 5,00.
- Arretramenti dal filo strada: pari ad H/2, comunque non inferiore a m 10,00

Modalità di intervento

Come stabilito nel Piano dei Servizi.

Disposizioni particolari

E' consentita l'edificazione nel sottosuolo dei parcheggi pubblici. In tale caso la superficie soprastante dovrà essere attrezzata per il gioco e lo svago e almeno il 10% dell'area sarà trattata a verde profondo con opportune alberature.

4) S5 Attrezzature di interesse comune per servizi religiosi

Zone per servizi e attrezzature di proprietà privata ma di interesse generale per lo svolgimento di attività connesse al culto.

destinazioni d'uso non ammesse

R 1, R 2, R 3, T, H, C, I, A, S 5, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

R 4, R 5, S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, S 7, V.

Parametri e indici di zona

Densità territoriale:	1,50 mc/mq
Rapporti di copertura:	massimo 25%
Altezza massima:	m 12,00
Distacchi dai fabbricati:	pari all'edificio più alto, comunque non inferiore a m 10,00 fra pareti finestrate di edifici antistanti
Distanza dai confini:	non inferiore ad H/2, comunque non inferiore a m 5,00. È ammessa l'aderenza fra edifici a confine.
Arretramenti dal filo strada:	pari ad H/2, comunque non inferiore a m 5,00 salvo maggiori distanze come da D.M. 1/04/68 n. 1404 nuovo C.S., oppure mantenimento degli arretramenti esistenti

Modalità di intervento

Come stabilito nel Piano dei Servizi.

CAPO III
AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA

Art. 37 - Sistema agricolo e ambientale

L'insieme delle zone extraurbane utilizzate per la produzione agricola, gli ambiti ambientali di pregio costitutivi del paesaggio locale che fanno da struttura alle qualità ambientali ed ecologiche dell'intero territorio comunale, vengono definiti nel loro insieme sistema agricolo-ambientale.

All'interno delle zone costituenti il sistema agricolo-ambientale gli interventi urbanistici e edilizi sono finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della integrità e naturalità dei caratteri dell'ambiente e del paesaggio, tutelando la morfologia del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione, garantendo altresì il sistema produttivo primario, attraverso una utilizzazione che non contrasti con i caratteri ambientali e le qualità del territorio.

Queste aree destinate all'esercizio dell'attività agricola vengono definite nel P.G.T. come zone E, articolate in sottozona E1-produttive, E2 - intercluse o di protezione, E3- di valore paesaggistico-ambientale, E4- ricadenti in Parchi istituiti ai sensi della L.R. 86/83.

Il Piano delle Regole detta la seguente disciplina d'uso, di valorizzazione e salvaguardia delle aree destinate all'agricoltura, in conformità con il titolo III, parte seconda della L.R.12/2005.

Indici, parametri e prescrizioni

1- Fatte salve le limitazioni indicate per ogni sottozona al rispettivo articolo, in tutte le zone individuate dal Piano delle Regole come aree destinate all'agricoltura e denominate "E" sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 60 della L.R. 12/2005.

2- La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. A tale scopo dovrà essere prodotta dal richiedente una dichiarazione asseverata e argomentata che dimostri, con tutte le documentazioni del caso, la sussistenza di tale impossibilità.

3- I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:

- a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
- b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
- c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.

4- Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.

5- Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non

contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

6- Su tutte le aree computate ai fini edificatori istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

7- I limiti di cui al comma 3 non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.

Presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità degli interventi

1- Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:

- a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'articolo 59, comma 1, L.R. 12/2005, a titolo gratuito;
- b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
- c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all'articolo 8, numero 4), della l.r. 51/1976, subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui all'articolo 59, comma 1, L.R. 12/2005.

2- Il permesso di costruire è subordinato:

- a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trasciversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;
- b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
- c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall'organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

3- Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione nel permesso di costruire.

4- Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui all'articolo 59, comma 6, L.R. 12/2005.

Interventi su edifici non più adibiti all'attività agricola

1- Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, ove ammissibile, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 59, 60 e 61 della L.R. 12/2005 ma sono regolati unicamente dalle norme del presente P.G.T.

2- Per gli interventi di cui al precedente comma non sono richiesti i requisiti soggettivi per il rilascio del permesso di costruire previsti dall'art. 60 della L.R. 12/2005.

3- La condizione di "edificio non adibito ad uso agricolo" deve essere dimostrata con la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- dismissione dell'edificio e dell'attività agricola a cui era funzionale, come residenza, da almeno 5 anni;
- proprietà del bene pervenuta al richiedente non imprenditore, in seguito a denuncia di successione.

4- Per gli edifici esistenti destinati a residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, non più adibiti ad uso agricolo come indicato al precedente comma 3, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici fino ad un massimo del 10% del volume esistente, per una sola volta, esclusivamente per l'installazione dei servizi igienici e tecnologici per il miglioramento delle condizioni abitative. La ristrutturazione dell'immobile deve essere attuata senza pregiudizio per il mantenimento o l'eventuale ripristino dell'attività agricola sulle aree non direttamente interessate dall'intervento.

5- Le cascine e i complessi agricoli abbandonati e/o dismessi compresi in aree perimetrate dal Piano delle Regole come ambiti di degrado, possono essere recuperati per la residenza, gli esercizi pubblici (trattorie, bar, locande, ecc.), la cultura ed il tempo libero (circoli culturali o sportivi) attraverso la redazione di un Piano di Recupero che preveda e garantisca:

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
- il reperimento delle aree per servizi pubblici;
- la pluralità delle destinazioni d'uso;
- la riqualificazione ambientale anche attraverso la demolizione degli edifici privi di valore e decoro, il massimo recupero di suolo naturale-agricolo attraverso l'accorpamento dei volumi e la messa in atto di misure di compensazione e mitigazione ambientale;
- il recupero ad altro uso delle superfici di capannoni per l'allevamento degli animali, delle stalle e dei fienili, dei depositi di attrezzature agricole, è limitata al 20% di quella esistente con un limite assoluto di 600 mq di SIp per l'intero comparto.
- la conformità e il rispetto degli obiettivi di sviluppo previsti dal Documento di Piano.

6- Gli edifici già adibiti ad allevamenti zootecnici e dismessi, non compresi in aree perimetrate dal Piano delle Regole come ambiti di degrado, devono essere demoliti restituendo all'area di sedime e all'intorno i caratteri di naturalità dell'ambito agricolo circostante. In alternativa è possibile intervenire con opere manutentive, secondo i criteri di armonizzazione enunciati in diversi articoli delle presenti norme tecniche, e adibiti ad uso deposito. La destinazione d'uso degli edifici non deve compromettere l'aspetto delle aree di pertinenza o dell'intorno, che dovranno essere oggetto di riqualificazione ambientale come sopra indicato.

7- L'ammissibilità e le modalità specifiche per tutti gli interventi sono comunque subordinati alle norme e prescrizioni sugli edifici classificati dallo studio sui nuclei antichi (elaborato PRb) o dalle Norme Tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord, ove ne ricorra il caso.

Aziende agricole per l'allevamento di animali

1) Fatte salve le specifiche di zona, la costruzione di fabbricati e di ogni altra struttura destinata all'allevamento di animali è consentita nel rispetto di quanto riportato nella Deliberazione della Direzione Generale A.S.L. di Brescia n. 797 del 17/11/2003.

2) Per gli edifici adibiti all'allevamento di animali, dismessi alla data di adozione delle presenti norme e rientranti in una fascia di 500 metri dal perimetro del centro edificato non è consentita la riattivazione dell'attività zootecnica.

Eutrofizzazione dei corpi d'acqua principali

Allo scopo di diminuire la concentrazione di nutrienti nelle acque superficiali, fatto salvo quanto previsto nella disciplina PUA/PUAS, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per lo stoccaggio dei reflui zootecnici:

a) divieto di utilizzare il letame:

- nelle superfici non interessate dall'attività agricola; è ammesso l'impiego nelle attività di carattere vivaistico
- nelle aree boschive (escluso le colture legnose ad alto accrescimento)
- nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo
- ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti giustificati da particolari condizioni locali, su terreni situati a distanza inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua
- sulle coste dei laghi;

b) la concimaia dovrà essere posta alla distanza di almeno 10 metri da fossi o corsi d'acqua ;

c) lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolanti nel reticolo scolante ed essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 metri ed in assenza di falda affiorante.

Ai sensi del punto 3 della D.G.R. VII/3424 del 16/02/2001 nelle aree protette, istituite con L.R.86/1983, ai fini della salvaguardia del paesaggio, fatti salvi gli azionamenti previsti nei Piani Territoriali dei Parchi, le vasche di stoccaggio di reflui zootecnici dovranno essere ubicate quanto più possibile vicino agli allevamenti e dovranno rispettare una distanza minima dai corsi d'acqua pubblica pari a 150 metri lineari.

Si richiama inoltre il rispetto di quanto previsto nel Piano stralcio per l'eutrofizzazione redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po."

Art. 38 - E 1 Aree agricole produttive

Sono le porzioni di territorio extraurbano che per i loro caratteri fisici, per il loro valore agronomico, per la loro produttività, per la loro dotazione di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, costituiscono un fattore importante del potenziale agricolo

locale.

destinazioni d'uso non ammesse

R 1, R 4, R 5, T, H, C, I 1, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, A 2, S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, S 5, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

R 2, R 3, I 2, A1, A3, S 7, V.

Parametri e indici di zona

Alle aree sono attribuiti i medesimi indici di edificabilità previsti per la zona E.

- altezza massima per le strutture agricole m 8,00. Altezze superiori potranno essere consentite per la realizzazione di impianti tecnologici, silos volumi tecnici e comunque non oltre i m. 12,00
- altezza massima per la residenza al servizio dell'azienda agricola m 7,50.
- distanza minima dai confini $D = H$ e mai inferiore a m. 10,00
- distanza dai cigli stradali minimo m. 10 fatte salve maggiori distanze previste da leggi nazionali o regionali

Disposizioni particolari

Per gli edifici agricoli adibiti ad allevamento animali che non rispettano le distanze minime per i nuovi allevamenti di cui alla Deliberazione della Direzione Generale A.S.L. di Brescia n. 797 del 17/11/2003, sono ammessi unicamente interventi edilizi che non comportino una diminuzione delle distanze già in essere. In tali aziende non sono pertanto ammessi incrementi del peso vivo allevato.

Rogge: è vietato immettere nelle rogge contenenti acqua provenienti da sorgenti o da falde, rifiuti solidi o scarti industriali di qualsiasi tipo o acque di rifiuto contenenti sostanze inquinanti di natura organica o chimica.

È vietato immettere nelle rogge e nei vasi acque non depurate.

Art. 39 - Zona E2 - Aree agricole intercluse o di protezione

Sono aree agricole liminari tra il centro urbano e la campagna produttiva. Tali aree sono spesso intercluse come reliquati in zone già urbanizzate; a volte ricadono in fasce di rispetto o svolgono funzioni di protezione di elementi naturali o storici. Non sono funzionali a più ampi sistemi di coltivazione o di attività riconducibili all'agricoltura.

destinazioni d'uso non ammesse

R, T, H, C, I, A 2, A 3, S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, S 5, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

A 1, S 7, V.

Parametri e indici di zona

Alle aree sono attribuiti i medesimi indici di edificabilità previsti per la zona E.

I diritti edificatori possono essere esercitati esclusivamente su fondi inclusi nella zona E1 e con le medesime modalità previste dalla norma della stessa zona.

Per gli edifici rurali esistenti l'altezza massima consentita è quella di gronda e di colmo quale esistente nei diversi punti dell'edificio fatto salvo quanto indicato nella norme relative ai Nuclei antichi.

Disposizioni particolari

Pur confermandone l'utilizzo agricolo/produttivo in queste aree non sono ammesse nuove costruzioni né l'esercizio dell'allevamento zootecnico.

Per gli edifici agricoli adibiti ad allevamento animali che non rispettano le distanze minime per i nuovi allevamenti di cui alla Deliberazione della Direzione Generale A.S.L. di Brescia n. 797 del 17/11/2003, sono ammessi unicamente interventi edilizi che non comportino una diminuzione delle distanze già in essere. In tali aziende non sono pertanto ammessi incrementi del peso vivo allevato.

Art. 40 - E3 - Aree agricole di valore paesaggistico - ambientale

Il Piano delle Regole individua le porzioni di territorio extraurbano che per i loro caratteri fisici, per le loro qualità paesistiche e visuali, per il loro valore agronomico, costituiscono un elemento peculiare e fondamentale del potenziale ambientale locale.

In queste zone gli interventi devono essere prevalentemente indirizzati al rafforzamento, alla ricostruzione e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità oltre che alla tutela dei caratteri geomorfologici esistenti.

destinazioni d'uso non ammesse

R 1, R 4, R 5, T, H, C, I 1, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, A 2, S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, S 5, S 8.

destinazioni d'uso ammesse

R 2, R 3, I 2, A1, A3, S 7, V.

Parametri e indici di zona

Alle aree sono attribuiti i medesimi indici di edificabilità previsti per la zona E.

- altezza massima per le strutture agricole m 8,00. Altezze superiori potranno essere consentite per la realizzazione di impianti tecnologici, silos volumi tecnici e comunque non oltre i m. 12,00
- altezza massima per la residenza al servizio dell'azienda agricola m 7,50.
- distanza minima dai confini $D = H$ e mai inferiore a m.10,00
- distanza dai cigli stradali minimo m. 10 fatte salve maggiori distanze previste da leggi nazionali o regionali

Prescrizioni

Oltre alle norme generali per le zone "E" si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Per le nuove costruzioni è ammessa la sola destinazione d'uso di tipo agricolo, con l'esclusione di qualsiasi altro tipo di utilizzo.
- b) Sono vietati i movimenti di terra, i livellamenti e l'apertura di cave e torbiere.
- c) E' vietata l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo e delle sponde di rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone, umide, lanche.
- d) E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo, nonché la formazione di depositi, di rottami, automezzi in demolizione o simili.
- e) E' vietata la formazione di qualsiasi tipo di discarica.
- f) I complessi boscati, le ripe e le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree devono essere mantenuti, a cura dei proprietari od aventi titolo, nel miglior stato di conservazione colturale. In dette aree boscate gli interventi di manutenzione e rinnovazione debbono tendere a favorire la diffusione di specie arboree locali.
- g) È fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi paesistici, quali: rive, fossi, canalette di drenaggio o colatori, filari alberati, sentieri, ecc. e di provvedere alla loro manutenzione.
- h) L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, acquedotti, ecc. e le relative centraline o cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti è ammessa soltanto per attrezzature ed opere di rilevante interesse pubblico che non possano diversamente essere localizzate.

Disposizioni particolari

Per gli edifici rurali esistenti l'altezza massima consentita è quella di gronda e di colmo quale esistente nei diversi punti dell'edificio fatto salvo quanto indicato nella normativa dei nuclei antichi (elaborato PRb).

Rogge: è vietato immettere nelle rogge contenenti acqua provenienti da sorgenti o da falde, rifiuti solidi o scarti industriali di qualsiasi tipo o acque di rifiuto contenenti sostanze inquinanti di natura organica o chimica.

È vietato immettere nelle rogge e nei vasi acque non depurate.

Art. 41 - E4 Aree agricole ricadenti in Parchi istituiti ai sensi della L.R. 86/83

Sono le porzioni di territorio agricolo comunale ricadenti nel perimetro del Parco dell'Oglio, istituito con Legge Regionale N. 18/1988.

Si applicano gli indici, parametri e prescrizioni generali indicati nell'art. 37, nonché le norme dell'art. 40 per le "Aree agricole di valore paesaggistico - ambientale".

La disciplina particolare di queste aree è definita anche dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Oglio Nord approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/548 del 4 agosto 2005.

Le aree E4 individuate con tratteggio, di colore rosa nella cartografia del PTC del Parco Oglio Nord, sono sottoposte alle norme dell'art. 22 bis delle N.T.A. del P.R.G. vigente al momento dell'istituzione del Parco, come prescritto dalla D.G.R. 4 agosto 2005 - n. 8/548 "Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Oglio Nord, ai sensi della l.r. 86/93 e successive modifiche e integrazioni".

Si riporta tale articolo del P.R.G. previgente in allegato unitamente alle N.T.A. del PTC del parco Oglio Nord.

CAPO IV

AREE E EDIFICI A RISCHIO DI DEGRADO, COMPROMISSIONE O RISCHIO

Art. 42 - Aree e edifici a rischio degrado

Il Piano delle Regole individua cartograficamente alcune aree che presentano evidenti caratteri di degrado edilizio e ambientale determinati da fenomeni di dismissione e abbandono. Per tali aree, ricadenti esclusivamente in ambiti destinati all'agricoltura, vengono prescritte le modalità di intervento sugli edifici esistenti e sui terreni circostanti, negli articoli delle presenti norme tecniche relativi agli edifici non più adibiti ad uso agricolo.

Art. 43 - Aree e edifici a rischio di incidente rilevante

Il Piano delle Regole non individua nell'intero territorio comunale aree o edifici a rischio di incidente rilevante.

CAPO IV

AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Art. 44 - Aree non soggette ad edificazione per vincoli idrogeologici

L'individuazione delle aree non soggette ad edificazione proviene dai risultati dello studio geologico del territorio comunale, come evidenziati nell'elaborato PR 20 - Tav. 3 Carta di fattibilità delle azioni di piano.

Nelle aree indicate come inedificabili nello studio geologico del territorio comunale sono ammessi interventi per servizi pubblici, previa valutazione di possibili alternative localizzative e nel rispetto delle norme di zona contenute nell'elaborato PR 21 - Norme riguardanti le classi di fattibilità.

Art. 45 - Edifici ricadenti in aree non soggette ad edificazione

Gli edifici ricadenti in aree non soggette a edificazione possono essere oggetto di interventi volti unicamente alla loro manutenzione e conservazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO V

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 46 - Norme speciali per le attività commerciali

1) Con riferimento alle previsioni insediative di attività commerciali contenute negli articoli delle presenti norme, i nuovi insediamenti commerciali sono disciplinati dagli articoli seguenti.

Per quanto non specificato nel presente articolo, o negli altri attinenti le attività commerciali, si fa riferimento alle prescrizioni e alla casistica contenute nel Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 .

2) E' obbligatorio il reperimento delle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico (standards), anche quando non si debba ricorrere a piano attuativo, nei seguenti casi:

a) nuova costruzione o cambio di destinazione d'uso con opere, finalizzati alla realizzazione di esercizi di vicinato, in tutti gli ambiti territoriali in cui sono consentiti;

b) nuova costruzione, ampliamento o cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, finalizzati alla realizzazione di medie strutture di vendita, in tutti gli ambiti territoriali in cui sono consentite.

c) cambio di destinazione d'uso senza opere, finalizzato alla realizzazione di esercizi di vicinato, in tutti gli ambiti territoriali in cui sono consentiti, quando:

- le opere funzionali alla trasformazione in commerciale siano state realizzate meno di tre anni prima della richiesta di apertura dell'esercizio;
- il cambio d'uso, da industriale/artigianale/terziario, sia richiesto senza che nessuna ditta abbia effettivamente svolto l'attività industriale/artigianale/terziaria nei locali interessati.
- il cambio d'uso, da residenziale, sia richiesto senza che nessuna persona abbia avuto la residenza nei locali interessati.

Come indicato all'art. 27 delle presenti norme, il reperimento degli standards può essere effettuato mediante permesso di costruire convenzionato o atto unilaterale d'obbligo da sottoporre all'approvazione comunale.

In caso di ricorso a Denuncia Inizio Attività (DIA), alla comunicazione dovrà essere allegato un atto unilaterale d'obbligo per il reperimento degli standards.

3) L'Amministrazione Comunale può, comunque, richiedere una maggiore quantità di superficie per parcheggi per particolari caratteristiche di viabilità.

4) Il rilascio del “permesso di costruire” deve essere, di norma, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale. Secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del regolamento regionale 3/2000 la conclusione del procedimento di natura urbanistico/edilizia non può precedere in nessun caso le determinazioni sulle domande di cui all'articolo 8 e 9 del Dlgs 114/98. Per determinazioni sulle domande si intende il rilascio dell'autorizzazione o di un parere di autorizzabilità da parte del responsabile del competente servizio.

5) In caso di insediamenti sottoposti a Denuncia Inizio Attività (DIA) la comunicazione di apertura di esercizio di vicinato o la domanda di autorizzazione commerciale dovrà essere accompagnata da relazione tecnica asseverata.

6) Agli esercizi che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) si applicano, agli effetti urbanistici, le disposizioni corrispondenti alla tipologia autorizzatoria derivante dal computo della superficie secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 ultimo comma del regolamento regionale. A tale scopo dovrà essere prodotta dal richiedente una dichiarazione d'impegno a commercializzare esclusivamente i prodotti di cui alla sopraccitata norma.

7) Nei casi, previsti dall'articolo 40 del regolamento regionale, in cui è consentito e svolto l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, si applicano gli standard differenziati in corrispondenza della ripartizione indicata dal promotore.

Art. 47 - Definizioni degli esercizi commerciali

Le tipologie distributive, come definite dall'art. 4 del D.lgs. 114/1998, sono le seguenti:

Esercizio di Vicinato (ESV): un esercizio avente superficie di vendita inferiore a 150 mq;

Media Struttura di Vendita (MSV): un esercizio avente superficie di vendita compresa fra i 151 mq ed i 1.500 mq;

Grande Struttura di Vendita (GSV): un esercizio avente superficie di vendita superiore a 1.500 mq;

Centro commerciale (CC): una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti secondo le modalità previste dall'articolo 4 del D.Lgs 114/98;

Art. 48 - Superficie di Vendita

Viene definita Superficie di Vendita l'area destinata unicamente alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui.

Art. 49 - Ammissibilità degli esercizi

1) L'ammissibilità delle tipologie di esercizi commerciali negli ambiti territoriali definiti dal Piano di Governo del Territorio è indicata nei rispettivi articoli prescrittivi degli ambiti stessi.

2) In nessuna zona del territorio comunale sono ammessi insediamenti di grandi strutture di vendita.

3) Nei locali nei quali, alla data della presente variante, siano già autorizzate medie strutture di vendita con superficie superiore ai limiti indicati, è ammessa la prosecuzione dell'attività (e la eventuale sostituzione della stessa) con la possibilità di ampliamento fino al volume edificabile consentito per l'immobile, senza modifica della tipologia commerciale.

Art. 50 - Dotazione di servizi (standards urbanistici)

1) Per tutti gli insediamenti commerciali, la dotazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico, è così definita quantitativamente in rapporto alla superficie lorda di pavimento delle parti dell'immobile effettivamente destinate ad uso commerciale ai sensi del Dlgs 114/98:

- 100% per gli esercizi di vicinato
- 120% per le medie strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 400 mq
- 130% per le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 mq
- 200% per le grandi strutture di vendita

2) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere la monetizzazione degli standards urbanistici, in misura anche totale per gli esercizi di vicinato (in particolare se ubicati nel

nucleo antico) ed in misura parziale per le medie strutture di vendita, tale da garantire comunque la parte di standard destinata a parcheggio.

3) Agli esercizi che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) si applicano, agli effetti urbanistici, le disposizioni corrispondenti alla tipologia autorizzatoria derivante dal computo della superficie di vendita nella misura massima di 1/10 della S.l.p.

Nei casi in cui è consentito e svolto l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, si applicano gli standard differenziati in corrispondenza della ripartizione indicata dal promotore.

Art. 51 - Parcheggi pertinenziali, quantità

La dotazione di parcheggi pertinenziali delle strutture commerciali è indicata nell'art. 28 delle presenti norme tecniche.

TITOLO IV - TUTELA DEL TERRITORIO

CAPO I

TUTELA PAESISTICA, BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, VINCOLI

Art. 52 - Classi di sensibilità paesistica

In attuazione degli indirizzi del Piano Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sulla base di una analisi degli elementi costitutivi del paesaggio il Piano delle Regole individua quattro classi di sensibilità estese all'intero territorio comunale. Tali classi di sensibilità paesistica sono indicate nella tavola PR 14 e sono collegate alle specifiche norme e indirizzi (elaborato PRc) quali integrazioni sotto il profilo ambientale delle norme tecniche dello strumento urbanistico.

Art. 53 - Esame paesistico dei progetti

Qualsiasi intervento che comporti sensibili trasformazioni urbanistiche o modificazioni del paesaggio deve essere esaminato in relazione alle specifiche indicazioni del Piano delle Regole (elaborato PRc) e secondo le modalità contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045.

Art. 54 - Beni culturali e paesaggistici

Sono i beni con vincolo apposto in base alle procedure previste dagli articoli 136, 138, 139, 140, 141 del D.Lgs. 42/2004 ovvero operante ai sensi dell'art. 142, ovvero degli articoli 143 e 156 del medesimo decreto.

Gli elaborati dell'analisi dei nuclei antichi riporta l'elenco e l'individuazione cartografica dei beni culturali presenti nel comune di Alfianello.

Art. 55 - Autorizzazione paesaggistica

Con riferimento agli interventi sui beni culturali e paesistici citati al precedente art. 54, ai sensi dell'art. 80 della legge Regionale 12/2005 il rilascio dell'autorizzazione paesistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 42/2004 è di competenza comunale, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 80 L.R. 12/2005.

Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto indicato nell'abaco contenuto nell'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3° Supplemento Straordinario al n. 42 del B.U.R.L. del 17 ottobre 1997.

Nei territori compresi nel perimetro del Parco Regionale Oglio Nord, le funzioni sopra citate sono di competenza dell'Ente gestore del parco.

Art. 56 - Zone di rispetto e vincoli

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti vincoli, riportati nelle tavole o individuati per classi di elementi:

- limite di rispetto cimiteriale;
- limiti di rispetto stradale;

si applicano le distanze previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento con specifico riferimento alla delimitazione del centro abitato come deliberato dal comune.

Si precisano in ambito extraurbano le seguenti distanze:

- dalla SP64 – tipo C distanza minima dal confine stradale: 30 m;
- dalla SP64-v1 – tipo C distanza minima dal confine stradale: 30 m;

- - dal raccordo SP64 e SP64-v1 distanza minima dal confine stradale: 20 m. I nuovi accessi diretti alla strada saranno ammessi solo se coordinati attraverso strade di servizio con immissione ed uscita dotate di corsie di accelerazione e decelerazione.
- limiti di rispetto dagli elettrodotti. Ai sensi del DPCM 23/04/1992 la distanza minima tra i conduttori delle linee elettriche ed i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati sono i seguenti:

380 kV	28 metri
220 kV	18 metri
132 kV	10 metri
- limiti di rispetto e prescrizioni risultanti dallo studio di “Individuazione del reticolo idrico minore”;
- zone ad alta vulnerabilità della falda:

In tutte le zone indicate nello studio geologico ad alta o molto alta vulnerabilità della falda si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

 - a) nella realizzazione di infrastrutture stradali, zone industriali e alle relative superfici pavimentate pertinenziali in genere, dovrà essere assicurata la raccolta e la depurazione delle acque di prima pioggia.
 - b) le fognature miste e nere dovranno essere realizzate con tecnologie atte ad evitare possibili perdite
 - c) l'impermeabilizzazione di superfici carrabili può avvenire in deroga al principio della permeabilità.- limiti di rispetto dalle fonti (pozzi e sorgenti);
- limite di rispetto dalle aree di stoccaggio dei rifiuti urbani;
- vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23
- limiti di rispetto e prescrizioni risultanti dal “Piano di Assetto Idrogeologico” come recepiti dallo “Studio geologico del territorio comunale”
- vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004.
- fascia di rispetto dell'osservatorio di Bassano Bresciano:

per una distanza di 10 chilometri dallo stesso come riportato anche sulla tavola dei vincoli DP2/a(*). All'interno di tale fascia devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 9, L.R. 17/2000 e s. m. e i.”

CAPO II

COMPONENTI IDROGEOLOGICHE, GEOLOGICHE E SISMICHE

Art. 57 - Fattibilità geologica delle azioni di piano

La fattibilità geologica delle azioni di piano è indicata nella tavola 3 (PR 20) dello Studio geologico del territorio comunale, redatto ai sensi della L.R. n. 41/97 e della D.G.R. n. 7/6645/01.

La lettura di tale elaborato va coordinata con le specifiche norme riguardanti le classi (PR 21).

Art. 58 - Tutela e riqualificazione del reticolo idrografico esistente

Oltre alle norme generali di tutela paesistica il Piano delle Regole contiene lo studio del reticolo idrico minore, ai sensi della D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868 e succ. D.G.R. 01/08/2003 n. 7/13950, corredato di specifiche norme tecniche alle quali si rimanda.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Incentivazione delle tecnologie ecocompatibili

In tutte le aree soggette a riqualificazione urbanistica e edilizia viene incentivato l'utilizzo di bioarchitettura e di forme energetiche sostenibili e rinnovabili (biomassa, energia solare ecc.). In questi casi è facoltà dell'Amministrazione, sulla base di una valutazione dei progetti urbanistici ed edilizi che applicano criteri di bioedilizia e che adottano misure rilevanti atte al contenimento dei consumi e ad un più efficace bilancio energetico, applicare una riduzione degli oneri urbanistici.

Art. 60 - Norme speciali per i distributori di carburante

L'impianto di nuove stazioni di distribuzione carburante o di semplici distributori, è ammesso esclusivamente su aree adeguatamente dimensionate ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale né al decoro dei luoghi.

La compatibilità delle strutture con gli ambiti territoriali è indicata nelle rispettive norme di zona.

Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico (compresi i marciapiedi ed i percorsi pedonali).

Possono essere ammessi in via precaria nuovi impianti anche sulle fasce di rispetto a lato delle strade extraurbane.

Gli impianti per distributori carburanti e le relative costruzioni necessarie (chioschi, magazzini, servizi igienici ecc. con esclusione di abitazioni, negozi o altre attività commerciali), sono comunque ammessi nei limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti:

- rapporto di copertura : massimo 1/25
- indice di densità fondiaria: 0,10 mc/mq
- altezza massima: ml. 5,00
- distanza dai confini: minimo ml. 5,00
- arretramento dal filo stradale: minimo ml. 10,00.

L'A.C. potrà chiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime delle intersezioni stradali, ferma restando l'osservanza delle leggi regionali e delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione carburante.

Le autorizzazioni alla installazione di impianti per la distribuzione di carburanti e le concessioni per le relative costruzioni accessorie debbono considerarsi di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per apprezzabili motivi di interesse pubblico.

Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distribuzione carburante ad uso privato.

Art. 61 - Contrasti con il Regolamento Edilizio

Ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 12/2005 il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale, pertanto in caso di contrasto in materia di tali parametri, prevalgono le presenti norme tecniche. Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Art. 62 - Deroghe

Può essere rilasciato il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione

del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal Piano delle Regole e dai piani attuativi.

La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

TITOLO VI - ALLEGATI

1 - Indagini conoscitive di carattere commerciale e territoriale

2 - Articolo 22 del previgente P.R.G.

3 - D.G.R. 4 agosto 2005 - n. 8/548 “Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Oglio Nord, ai sensi della l.r. 86/93 e successive modifiche e integrazioni” e relative N.T.A.

ULTIMA PAGINA

**COMUNE DI
ALFIANELLO**
(Provincia di Brescia)

ALLEGATO 1

**INDAGINI CONOSCITIVE DI CARATTERE
COMMERCIALE E TERRITORIALE**

articolo 6, Dlgs 114/98

ottobre 2004

ANALISI DELL'OFFERTA COMMERCIALE


Attraverso l'analisi dell'offerta commerciale si è pervenuti a delineare l'attuale quadro della situazione distributiva del Comune di Alfianello; si procede quindi a ricostruire i trend evolutivi che hanno caratterizzato il settore nel corso degli ultimi anni.

A tale scopo gli uffici comunali hanno predisposto l'elenco delle attività di vendita al dettaglio operanti sull'intero territorio comunale.

La variabile di classificazione in base alla quale è stata condotta la presente analisi della rete distributiva è la specializzazione merceologica, ai sensi del D.Lgs. 114/1998, in settore alimentare e non alimentare.

Esaminando l'attuale situazione commerciale, si constata la presenza di 26 esercizi, 11 dei quali appartenenti al comparto alimentare e i restanti 15 al non alimentare.


A livello percentuale ciò significa che il 42,3% dei punti vendita tratta prevalentemente prodotti alimentari, quota leggermente superiore al dato medio provinciale.




Prendendo in considerazione l'andamento complessivo della rete distributiva in sede fissa attraverso l'esame dei dati riferiti agli anni 1988, 1998 e 2004, emerge un trend piuttosto negativo.

	1988	1998	2004
Alimentari	15	16	11
Non alimentari	22	14	15
totale	37	30	26

Differenziando il trend all'interno dei due gruppi merceologici, si riscontra come l'andamento negativo del settore sul lungo periodo sia riconducibile ad entrambi i settori merceologici che passano rispettivamente da 15 ad 11 punti vendita (alimentari) e da 22 a 15 punti vendita (non alimentari). Suddividendo l'arco temporale dal 1988 al 2004 in due fasi si notano andamenti diversificati: fino al 1998, ad esempio, le attività alimentari rimangono stabili mentre si verifica un forte ridimensionamento nel comparto non alimentare (- 8 unità). Nei 6 anni seguenti il settore non alimentare si è stabilizzato, con la crescita di un'unità. I negozi alimentari, invece, nel periodo 1998/2004 hanno registrato una notevole flessione, passando da 16 a 11 unità.



Il fenomeno è confermato dalle osservazioni condotte sulla ripartizione percentuale tra i due settori merceologici dove l'andamento storico evidenzia come il settore alimentare abbia variato la propria quota con un andamento alquanto altalenante: si passa dal 40% del 1988, al 53% del 1989, per poi tornare al 42% del 2004.




Per quanto concerne l'ubicazione, tutti i punti di vendita esistenti si concentrano in tre vie principali:

- via Mazzini con 19 esercizi (73%)
- via Dante con 5 esercizi (19%)
- via Cavour con 2 esercizi (8%)

Oltre al dato quantitativo un altro utile indicatore ai fini di una corretta valutazione dell'offerta commerciale è costituito dalla superficie di vendita.

Attualmente l'area commerciale di cui dispone la totalità degli esercizi ammonta a 1.791 mq, dei quali 687 mq occupati dai negozi del settore alimentare e 1.104 mq per quello non alimentare.


La quota di superficie detenuta dal settore alimentare è pari quindi al 38,4% del totale.



Rapportando tale valore con il dato numerico, dove gli alimentari rivestono il 42,3%, si riscontra una maggiore presenza del comparto in termini di numero e quindi aree di vendita medie più elevate.

Da un confronto della situazione attuale con quella passata, si osserva come anche la superficie di vendita nell'ultimo periodo sia leggermente diminuita, mentre nel decennio precedente era aumentata.

I 1.467 mq complessivi del 1988 sono diventati 1.959 mq nel 1998 (con un incremento del 13,4%) mentre per l'anno in corso la superficie totale è calata a 1.791 mq (pari ad una variazione negativa del 9,1%).




Analizzando il trend per settore, risulta evidente che l'incremento della superficie totale del primo decennio è condizionato dal settore alimentare (da mq. 588 a mq. 981) così

come la contrazione che ne segue nel periodo 1998/2004 (da mq. 981 a mq. 687).

La superficie del settore non alimentare, al contrario di quella alimentare è in continuo aumento, dagli 879 mq del 1988 passa ai 978 mq. del 1998 per poi arrivare agli attuali 1.104 mq.

	1988	1998	2004
Alimentari	588 mq	981 mq	687 mq
Non alimentari	879 mq	978 mq	1.104 mq
Totale	1.467 mq	1.959 mq	1.791 mq


Anche in termini di ripartizione percentuale, le variazioni sono consistenti: i negozi del settore alimentare, che nel 1988 coprivano il 40% circa della superficie complessiva, hanno aumentato la loro quota nel 1998, quando sono passati al 50,3%, tornando al 38,3% del 2004.



La superficie media è in continuo aumento, passa dai 39 mq del 1988 ai 65 mq del 1998 per poi salire fino a 68 mq del 2004..

Prendendo in esame separatamente le due tipologie di esercizi, si rileva che la superficie media dei punti vendita che trattano prodotti alimentari aumenta costantemente da 39 mq a 61 mq, ai 62 mq odierni.

Lo stesso discorso vale per l'area media dei negozi del comparto non alimentare, da 41 mq a 69 mq, ai 74 mq odierni.



Ai fini di un approfondimento dell'analisi degli aspetti dimensionali della rete di vendita comunale, gli esercizi sono stati ripartiti per classi di superficie: a fianco di alcune strutture di medie dimensioni, si riscontra infatti il permanere di numerose forme tradizionali di vendita.

Il numero dei negozi inferiori a 50 mq è pari al 61% (16 unità) e tale quota raggiunge l'81% considerando anche gli esercizi al di sotto dei 100 mq; nelle classi intermedie 101-200 mq e 201-400 mq si trovano rispettivamente il 15% e il 4%.

La rete commerciale di Alfianello è stata inoltre ripartita ai sensi del D.Lgs. 114/1998 che classifica in:

esercizi di vicinato (EV) quelli con superficie di vendita fino a 150 mq;

medie strutture di vendita (MSV) quelle caratterizzate da metrature comprese tra 150 mq e 1.500 mq;

grandi strutture di vendita (GSV) i negozi che superano la soglia dei 1.500 mq.


Sulla base di questi criteri, attualmente nel territorio comunale si rileva la seguente distribuzione:

23 ESV (pari all' 88,5% del totale);

3 MSV; (pari all' 11.5% del totale);

0 GSV.

Tra gli EV, 10 appartengono al settore alimentare e 13 al non alimentare; 1 è la MSV alimentare e 2 quelle del comparto "non food".



Considerando anche l'aspetto dimensionale, la situazione è riassunta nella tabella che segue:

	alimentari		non alimentari		totale	
	n°	mq	n°	mq	n°	mq
EV	10	497	13	614	23	1.111
MSV	1	190	2	490	3	680
TOTALE	11	687	15	1.104	26	1.791

La densità commerciale del Comune di Alfianello, ovvero il rapporto tra il numero di abitanti e gli esercizi presenti sul territorio, si è modificata nel corso del periodo considerato anche con cambiamenti piuttosto rilevanti, poiché l'incremento della popolazione è stato accompagnato da variazioni del numero degli esercizi diverse.

Nel 1988 la densità totale era pari 59, è passata a 77 dieci anni dopo ed a 92 nel 2004.

Tale andamento è in linea col trend che ha caratterizzato i due distinti settori: per gli alimentari, dopo un periodo che va dal 1988 al 1998 di sostanziale equilibrio, si passa infatti da 144 del 1988 a 143 del 1998, durante gli ultimi sei anni si ha un notevole incremento passando agli attuali 219. Analogamente nel comparto non alimentare la densità, dopo una forte progressione calcolata nell'intervallo temporale 1988/1998 con un valore che da 98 passa a 164, si stabilizza a 161 nell'attuale rilevazione. Riassumendo:


	1988	1998	2004
Densità alimentari	144	143	219
Densità non alimentari	98	164	161
Densità totale	59	77	92

ANALISI DEMOGRAFICA

I dati riguardanti la popolazione del Comune di Alfianello mostrano un andamento nel complesso positivo dagli anni '80 ad oggi anche se con aumenti abbastanza contenuti.

Tale trend costantemente ascendente ha portato la popolazione da un dato di 4.199 abitanti (nel 1985) agli attuali 4.707: rispetto a questi valori si calcola un incremento complessivo pari circa al 12%.

ANNO	ABITANTI
1991	2.208
1992	2.331
1993	2.237
1994	2.247
1995	2.255
1996	2.272
1997	2.279
1998	2.300
1999	2.321
2000	2.325
2001	2.347
2002	2.388
2003	2.417
2004	2.488




I dati di riferimento utilizzati per la trattazione dei seguenti aspetti demografici risalgono al Censimento generale della popolazione del 1991.

L'**indice di vecchiaia** – ovvero il rapporto fra i residenti con età superiore ai 65 anni e quelli minori di 14 anni – è pari a 97,5, un dato che colloca il Comune di Alfianello in linea alla media della Provincia, che è pari a 99


La popolazione residente a Alfianello è distribuita per **fasce d'età** come segue:

<5	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	>75
100	132	118	317	377	334	267	246	201	117

Graficamente:



Nel ripartire gli abitanti in base al **titolo di studio** vengono presi in considerazione solo i residenti maggiori di sei anni: rispetto a tale aspetto, si nota che i laureati sono 29 (l'1,4% del totale) e i diplomati 217 (il 10,4%). 665 residenti sono in possesso del diploma di scuola media inferiore (e rivestono una quota del 31,8%), 937 hanno conseguito la licenza elementare (pari al 44,9%) e 240 sono privi di titolo (il rimanente 11,5%).




Un altro interessante aspetto demografico è rappresentato dal rapporto tra **popolazione attiva** e non attiva: la prima ammonta al 46%, un valore pressochè in linea col 44,5% provinciale.

Per quanto riguarda la **composizione professionale** dei residenti si rileva: 103 abitanti lavorano nel campo dell'agricoltura, 0 nel settore estrattivo, 551 sono impegnati nelle attività manifatturiere e 7 nel settore dell'energia; nel campo delle costruzioni trovano impiego 69 residenti e 77 nel commercio di autoveicoli e beni di consumo; alberghi e ristoranti offrono lavoro a 12 abitanti, altri 21 sono occupati nei trasporti, 35 nel settore immobiliare e finanziario e 23 nel campo assicurativo; 28 sono impegnati nell'istruzione, 26 nella sanità e 22 in altri servizi pubblici; 0 infine lavorano nei servizi domestici.

La ripartizione degli **occupati per fasce d'età e settore lavorativo**, secondo la classificazione individuata nel censimento, porta alla seguente suddivisione:

	14-19 anni	20-29 anni	30-54 anni	> 55 anni	quota
AGRICOLTURA	1	25	54	23	10,6%
INDUSTRIA	66	210	332	19	64,4%
ALTRI SETTORI	6	70	148	20	25%

Anche a Alfianello, come nella gran parte dei Comuni della nostra Provincia, l'industria assorbe la maggiore quota di addetti, pari al 64,4% della popolazione attiva; l'agricoltura invece svolge un ruolo assolutamente marginale e meno significativo rispetto al passato (il 10,6% solamente lavora in questo campo); nel terziario infine trova impiego una buona parte degli occupati pari al 25%.



Considerando la popolazione in base alle **qualifiche professionali**, si annota che gli imprenditori sono 51, i lavoratori in proprio 240, i soci di cooperative 4, i coadiuvanti 19, i dirigenti 5, gli impiegati 121 e gli operai 534.

CONFRONTO TRA DOMANDA E OFFERTA COMMERCIALE E VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELLA COMPONENTE GRAVITAZIONALE RIVOLTA ALL'ESTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

In assenza di studi analitici sui comportamenti d'acquisto delle famiglie e di conseguenza sulle gravitazioni commerciali da e per Alfianello, l'analisi di tale aspetto delle indagini preliminari previste per la definizione della variante di adeguamento del PRG può essere condotta in via indiretta, utilizzando la ricognizione sull'offerta commerciale locale, contenuta nella prima parte della relazione, ed alcuni valori di riferimento del RR 3/00 attinenti la produttività delle diverse tipologie commerciali e l'unità territoriale di ubicazione.

I dati ricavati dall'analisi condotta sull'evoluzione della rete commerciale locale evidenziano nell'ultimo quindicennio un andamento analogo: la contrazione fra i due estremi (1988 e 2004) pari a 11 unità (il 30%) è il risultato di una contrazione di 4 unità alimentari (26,7%) e di 7 non alimentari (il 31,8%). I cambiamenti del settore distributivo locale hanno quindi riguardato l'insieme del sistema distributivo locale, che ha manifestato alcuni spunti di innovazione e ampliamento delle attività, poi in parte venuti meno.

Se dunque la contrazione del numero delle attività rappresenta un dato in tendenza con l'evoluzione del settore su scala provinciale va senz'altro considerato che la dimensione di tale contrazione è stata abbastanza consistente rispetto al dato medio provinciale.

A fronte di questo dato puramente quantitativo stanno inoltre alcuni aspetti di ordine qualitativo che hanno caratterizzato l'evoluzione dal 1988 ad oggi:

- 1) la strutturazione del settore distributivo appare condizionata dalla progressiva contrazione del commercio nella zona centrale;
- 2) sotto il profilo della dimensione del servizio commerciale si è registrato comunque un incremento, sia pure contenuto, delle superfici di vendita nel settore alimentare;
- 3) la localizzazione dei punti vendita non ha subito modifiche sostanziali, non essendo sorte localizzazioni alternative o complementari a quella centrale;
- 4) nel settore commerciale dei Comuni dell'area omogenea non si sono avuti, nella seconda metà degli anni '90 significativi sviluppi delle attività di vendita su grandi superfici;

Da questi fatti è possibile stimare che la quota di spesa delle famiglie residenti che si rivolge a strutture di vendita ubicate in altri Comuni ha avuto in questo decennio un incremento per entrambi i due settori merceologici: infatti, a fronte di un sensibile aumento della popolazione residente (più 13%) e ad un incremento dei consumi procapite attorno al 10%, la superficie di vendita del settore alimentare è cresciuta del 15% c.a.. L'andamento della superficie di vendita del settore non alimentare è segna un incremento maggiore (+ 25%) anche se in questo settore la crescita dei consumi è stata più significativa (+ 20%).

Se confrontiamo i valori di consumo dei residenti ricavabili dal RR 3/00 (1.697,59 € annui pro-capite per gli alimentari e 1.410,44 € per i non alimentari) con i dati dimensionali della rete di vendita ed i relativi indici di produttività, ricaviamo che l'evasione di spesa fuori dal territorio comunale è pari al 30% per il settore alimentare ed al 63% per quello non alimentare.

stima dell'evasione di spesa fuori dal territorio comunale

(fonte: banca dati Regione Lombardia utilizzata per indici RR 3/00)
corretta con dati da rilevazione comunale e aggiornamento RR 3/00

Abitanti

2.417

consumi

	pro-capite	Totali
Alimentari €	1698	4104066
Non alimentari €	1410	3407970
Totalie €	3108	7512036

struttura distributiva

alimentari

	ESV	MSV	GSV	totale
superficie di vendita (mq)	497	190	0	
produttività a mq. €	2324	2427	0	
fatturato totale €	1129184	461130	0	1616158

non alimentari

	ESV	MSV	GSV	Totale
superficie di vendita (mq)	614	490	0	
produttività a mq. €	929	981	0	
fatturato totale €	570406	480690	0	1051096

evasione di spesa

	alimentari	non alimentari	Totale
mercato teorico residenti €	4104066	3407970	7512036
fatturato rete di vendita €	1616158	1051096	2667254
evasione di spesa	2487908	2356874	4844782
evasione di spesa %	60.6%	69.2%	64.5%

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI CRITICI ESISTENTI ED INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO URBANISTICO DELLA RETE COMMERCIALE

Come si è evidenziato nel paragrafo precedente, il sistema distributivo del Comune presenta sul lungo termine un valore di progressiva contrazione dell'evoluzione. Gli spazi urbani tuttavia non hanno consentito più di tanto ipotesi alternative, anche perché il commercio moderno abbisogna di habitat adeguati e funzionali, in grado di risultare competitivi con i poli commerciali dell'area (Pontevico, Manerbio, Verolanuova) sia sotto il profilo dell'accessibilità che della modernità delle strutture insediate. Negli ultimi dieci anni si è avuta peraltro la conferma di una lenta ma costante espansione demografica (20 abitanti/anno), comunque non tale da incidere sulle prospettive evolutive del settore commerciale.

Si può in sostanza affermare che si è mantenuto un sistema di rete commerciale che presenta caratteristiche di adeguatezza rispetto alle esigenze di servizio di prossimità ai residenti, mentre sono venuti meno i presupposti per lo svolgimento di una funzione di servizio su base comunale, che non può non essere connotata che dalla presenza di strutture in grado di far fronte alla crescita dei fattori concorrenziali esterni. Va precisato che, come si è visto, nel paragrafo sul rapporto tra domanda e offerta, oltre il 60% dei consumi delle famiglie di Alfianello si rivolge a strutture fuori dal territorio comunale.

Complessivamente, dunque, la situazione della struttura distributiva si presenta solo parzialmente adeguata alle esigenze della popolazione residente e la necessità di individuazione di una opportunità localizzative per il commercio risulta evidente se si vuole determinare un'inversione di tendenza rispetto al trend finora riscontrato.

Le aree di intervento sono sostanzialmente riconducibili alle caratteristiche della rete distributiva del nucleo storico che evidenzia:

- ridotta dimensione unitaria degli esercizi
- scarsa dotazione di standards di servizio, con problemi legati all'accessibilità veicolare
- assenza di habitat edilizi adeguati e funzionali allo sviluppo del commercio locale.

Si tratta di “limiti” sui quali è possibile agire soprattutto attraverso la programmazione generale del territorio, più che con interventi specifici. In questo senso i programmi di recupero urbano offriranno sicuramente, nel medio termine, nuove opportunità per la crescita e la qualificazione del commercio. L’obiettivo è dunque quello di ricercare nell’evoluzione territoriale dettata dal Prg le più opportune misure per dare alla distribuzione più che nuove opportunità localizzative, spazi di crescita, dimensionale e qualitativa, che consentano di consolidare il sistema commerciale locale sia attraverso la trasformazione e l’ammodernamento delle attività esistenti che con nuove iniziative.

INDICAZIONI PER L'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.

La normativa regionale prevede due ipotesi ai fini dell'adeguamento dello strumento urbanistico: la prima limitata alla "classificazione" secondo le nuove tipologie del Dlgs 114/98 delle destinazioni d'uso già presenti nel PRG in essere. In tale caso la variante ha natura semplificata e può essere attuata con la procedura prevista dalla LR 23/97. La seconda ipotesi, invece, ricorre qualora il Comune intenda mutare le destinazioni d'uso esistenti, introducendo nuove aree con destinazione commerciale.

Il Comune di Alfianello dispone di PRG approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 31326 del 13/9/1983, aggiornate con varianti approvate con D.G.R. 41150 del 29/3/1989 e D.G.R. 3326 del 6/10/1995 e con successive varianti ex legge regionale 23/97.

Il PRG vigente consente lo svolgimento dell'attività commerciale nelle zone A, B1 e B2, C, D1 e D2 con una serie limiti dimensionali e, in conformità al Piano per il Commercio, secondo il seguente schema:

TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE POSSIBILITA' INSEDIATIVE DI ATTIVITA' COMMERCIALI			
P.R.G. VIGENTE			
Zone di PRG	ART.	Commercio	Note
A - nucleo di antica formazione e zone di recupero	15	Si	Fino ad una s.l.p. di mq. 200
B1 e B2 - zone di completamento e ristrutturazione residenziale	16-17	Si	Fino ad una s.l.p. di mq. 200 – non oltre il 30% del volume edificio
C – zone di espansione residenziale	18	Si	Non oltre il 30% del volume edificio
D1 - zone per attività produttive	20-21	Si	Non oltre il 25% della superficie copribile dell'intera lottizzazione

In generale dunque non esistono limiti all'insediamento di attività commerciali. L'evoluzione di questo decennio ha comunque evidenziato che, in assenza di habitat adeguati e funzionali per la distribuzione, il settore non cresce.

Il Dlgs 114/98 prevede che la classificazione delle destinazioni d'uso commerciali avvenga con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dal Dlgs 114/98 e precisamente:

- esercizi di vicinato: superficie di vendita non superiore a 150 mq
- medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra i 150 ed i 1.500 mq
- grandi strutture di vendita: superficie di vendita superiore a 1.500 mq.

La normativa regionale stabilisce inoltre che gli insediamenti commerciali debbano essere disciplinati in modo differenziato in relazione ai seguenti contesti:

- tessuto urbano consolidato: zone A, B e C (già interamente o in parte realizzate);
- ambiti di trasformazione urbana: comparti di ristrutturazione edilizia rivolti alla sostituzione dell'esistente tessuto urbano e finalizzati alla riqualificazione urbanistica;
- ambiti extraurbani: spazi prevalentemente ineditati esterni al contesto urbano consolidato e di trasformazione.

Rispetto a questa impostazione programmatica di massima vanno tuttavia considerate le situazioni già esistenti o autorizzate, così come i progetti urbanistici che contemplano previsioni insediative di commercio al dettaglio.

Da questo punto di vista si registrano le seguenti situazioni:

A) autorizzazioni commerciali già rilasciate: essendo di fatto stato liberalizzato l'insediamento degli "esercizi di vicinato" gli esercizi che potrebbero presentare una incompatibilità con le disposizioni di adeguamento del PRG sono le "medie strutture di vendita" e le "grandi strutture di vendita". Dall'anagrafe degli esercizi tenuta dagli uffici comunali risultano i seguenti esercizi:

- 3 medie strutture di vendita (di cui 1 alimentare)
- nessuna grande struttura di vendita

Per i locali in cui questi esercizi sono ubicati è opportuno che venga stabilita un'apposita deroga che consenta la continuità all'interno degli stessi dell'attività commerciale secondo la tipologia a cui facevano capo all'atto di approvazione della variante di adeguamento del PRG.

Non vi sono poi progetti urbanistici già approvati: le opportunità insediative di commercio potrebbero essere individuate in due località del territorio comunale, entrambe riconducibili alla zona urbanistica D. La prima è l'ex Consorzio Agrario, ubicato ai margini del centro abitato, attualmente adibita ad un uso misto, non caratterizzato da funzioni commerciali di servizio primario. La seconda riguarda la zona produttiva all'ingresso del territorio comunale ed è rappresentata sia da un'area artigianale dismessa in riconversione che da un'area produttiva di espansione. La zona produttiva sarà ampliata, con una nuova grande area di espansione ed in essa avverrà il completamento del sistema di viabilità di collegamento con le strade comunali e provinciali.

Sulla base degli indirizzi programmatori forniti dalla Giunta in coerenza con il PRG a suo tempo adottato e con quello in via di adozione, seguendo il modello programmatico indicato dalla Regione (tessuto urbano consolidato, ambiti di trasformazione urbana, aree extraurbane) l'articolazione delle destinazioni d'uso può essere così definita:

TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE POSSIBILITA' INSEDIATIVE DI ATTIVITA' COMMERCIALI					
VARIANTE DI ADEGUAMENTO					
Zone di PRG	ART.	ESV	MSV	GSV	Note
A - nucleo di antica formazione e zone di recupero	15	SI	NO	NO	
B1 e B2 - zone di completamento e ristrutturazione residenziale	16-17	SI	SI	NO	MSV < 400 mq e salvo MSV esistenti
C – zone di espansione residenziale	18	SI	SI	NO	MSV < 400 mq e salvo MSV esistenti
D1 - zone per attività produttive	20-21	SI	SI	NO	MSV solo non alimentari

legenda: ESV = esercizi di vicinato < 150 mq
 MSV = medie strutture vendita 150/1500 mq
 GSV = grandi strutture di vendita >1500 mq

La previsione così formulata si limita a classificare le destinazioni d'uso commerciali già esistenti nelle zone urbanistiche A – B – C – D.

L'iter da seguire, dunque, può essere quello della variante semplificata di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 23/97.

Per quanto attiene gli standard urbanistici, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla LR 51/75 per gli “esercizi di vicinato” (100% Slp con facoltà di monetizzazione) è opportuno prevedere, in coerenza con le diverse procedure urbanistiche previste dalla disciplina regionale in materia di commercio, una diversa dotazione per le medie strutture di vendita incrementando tale valore fino al 120%. In questo caso la possibilità di monetizzazione è ridotta al 50% e non può riguardare la quota destinata ai parcheggi. Per le grandi strutture vale quanto disposto dalla LR 14/99: 200% della Slp degli insediamenti.

ALLEGATO 2

Art. 21 - Zona E1

Denominazione: zona E agricola.

Destinazione: sono ammesse le seguenti destinazioni:

attrezzature a servizio dell'agricoltura e di allevamenti zootecnici (zona E) e la residenza annessa nei limiti di cui al successivo punto g).

Indice di densità fondiaria: 10% della superficie dell'azienda.

Distanza minima dai confini: D = H e mai inferiore a ml. 10.

Distanza dai cigli stradali: minimo mt 10 salvo maggiori distanze previste da leggi nazionali o regionali.

Gli allevamenti zootecnici dovranno essere ubicati in posizione a distanza dalle zone residenziali tali da evitare la molestia o nocività delle emissioni tenendo conto anche della situazione dei luoghi. Non sono computate nei volumi le serre aventi caratteristiche costruttive tali da escludere destinazione diverse.

Residenza a servizio dell'azienda agricola (zona E):

Indice di densità fondiaria: 0,03 mc/mq.

Altezza massima : ml. 7,50.

Distanza minima dai confini: ml. 10.

Distanza dai cigli stradali: secondo le prescrizioni del D.M. 01/04/1968.

Disposizioni particolari:

Cascine e ville di interesse storico, artistico ed ambientale

Valgono le norme della zona A per i seguenti edifici: Fienile Buda, Fienile Crotti, Casc. Campagnole (elencati con questa dicitura sulla tavola di P.R.G.).

Edifici esistenti

Per gli edifici esistenti con destinazione ammessa, in contrasto con gli indici e le prescrizioni di zona, sono ammessi il restauro e la ristrutturazione, nei limiti previsti.

E' consentito un aumento fino al 10% del volume esistente, per una sola volta, esclusivamente per installazione di servizi igienici e tecnologici e per miglioramento delle condizioni abitative degli alloggi esistenti.

Rogge

E' vietato immettere nelle rogge contenenti acqua, proveniente da sorgenti o da falde, rifiuti solidi o scarti industriali di qualsiasi tipo o acque di rifiuto contenenti sostanze inquinanti in natura organica o chimica.

E' vietato immettere nelle rogge e nei vasi acque non depurate.

Distanze dai corsi d'acqua

Gli edifici nuovi devono mantenere obbligatoriamente un distacco di ml. 10 dai vasi e dalle rogge e 150 ml. dal fiume Oglio.

Qualsiasi concessione edilizia può essere rilasciata solo in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 09/05/75 n. 153 e della legge 93/80.

Nelle aree delimitate nella Planimetria Allegato A di cui all'Art. 2 della L.R. 16 aprile 1988, n. 18 (Istituzione del Parco dell'Oglio Nord), peraltro indicate nella Tavola di Azzonamento 1:5.000 (Tav. 8) si applica il disposto della suddetta L.R. n. 18/88.

Art. 22 - Zona E2-E3

Denominazione: fasce di rispetto cimiteriale e fluviale.

Nelle zone di rispetto indicate graficamente nella planimetria di piano, non è consentita alcuna nuova edificazione nè fuori terra nè sotto terra; per gli edifici esistenti potranno essere consentite opere di manutenzione e di ristrutturazione.

Nelle fasce di arretramento stradale potrà essere consentita, a titolo precario, come previsto al successivo art. 32 la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante.

Nelle fasce di arretramento stradale non è consentita nessuna nuova edificazione.

Art. 22bis - Zona E4

Denominazione: zona E - agricola di protezione. E' per sua natura inedificabile.

Destinazione: è vietata qualsiasi variazione della destinazione d'uso.

Operatività: sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Norme speciali:

Rogge

E' vietato immettere nelle rogge contenenti acqua, proveniente da sorgenti o da falde, rifiuti solidi o scarti industriali di qualsiasi tipo o acque di rifiuto contenenti sostanze inquinanti in natura organica o chimica.

E' vietato immettere nelle rogge e nei vasi acque non depurate.

1) Qualsiasi concessione edilizia può essere rilasciata solo in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 09/05/75 n. 153.

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003011)

(5.3.1)

D.g.I. 4 agosto 2005 - n. 8/548

Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, ai sensi dell'art. 19 della L.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

la direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

la legge 6 dicembre 1991, n.394 «Legge quadro sulle aree protette»;

il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n.137»;

il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

la l.r. 30 novembre 1983, n.86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;

la l.r. 16 aprile 1988, n. 18 «Istituzione del Parco Oglio Nord»;

la l.r. II marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

- la d.c.r. del 6 marzo 2001 n. VII/197 «Piano Territoriale Paesistico Regionale»;
- la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/143/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza»;

Preso atto:

- della deliberazione consortile del Parco Oglio Nord n. 6 dell'8 marzo 2004 «Adozione della proposta di Piano Territoriale di Coordinamento» costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica,
 - Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.),
 - Tav. A1 Carta geolitologica (n. 8 fogli),
 - Tav. A2 Carta geomorfologia e del degrado ambientale (n. 8 fogli),
 - Tav. A3 Carta idrografica (n. 8 fogli),
 - Tav. A4 PAI e Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (n. 8 fogli),
 - Tav. A5 Carta delle risorse vegetazionali (n. 8 fogli),
 - Tav. A6 Aree di particolare rilevanza faunistico-ambientale (n. 8 fogli),
 - Tav. A7 Aree a vincolo venatorio e alienotico (n. 8 fogli),
 - Tav. A8 Assetto del suolo (8 fogli),
 - Tav. A9 Destinazioni d'uso del suolo (n. 8 fogli),
 - Tav. AIO Carta del paesaggio (n. 8 fogli),
 - Tav. SI Sintesi delle analisi (n. 8 fogli),
 - Tav. P1 Azzonamento (n. 8 fogli),
 - Tav. P2 Infrastrutture (n. 8 fogli);
- dell'avvenuta pubblicazione della deliberazione per 30 giorni agli albi pretori degli enti interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su due quotidiani, come dichiarato dal Direttore del Parco Oglio Nord con nota del 27 marzo 2005, prot. n. 42;
- che a seguito della pubblicazione sono state presentate n. 117 osservazioni nei termini e n. 14 fuori termine tutte ammesse ad esame;
- che l'Assemblea Consortile ha approvato le relative controdeduzioni e le modifiche ed integrazioni agli elaborati tecnici della proposta di PTC, conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, con deliberazione n. 21 del 22 dicembre 2004;

- che con nota pervenuta il 24 gennaio 2005 prot. T1.2005.001531 l'Ente Gestore ha trasmesso la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento di Parco Regionale;
- che l'Ente Gestore del Parco dell'Oglio Nord ha trasmesso il 4 aprile 2005 con prot. n. T1.2005.0007550 lo studio di incidenza del PTC riferito ai Siti di Importanza Comunitaria ai sensi del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
- che sono pervenute direttamente in Regione Lombardia n. 27 osservazioni alla proposta di PTC;
- che con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'ambiente, n. 808 del 25 gennaio 2005, è stato costituito un Gruppo di Lavoro interdirezionale in quanto l'attività istruttoria relativa al PTC, ha richiesto una pluralità di competenze connesse alla conoscenza dei diversi aspetti e interessi incidenti sul territorio;
- dei verbali delle riunioni del Gruppo di Lavoro del 7 febbraio, 14 aprile, 9 maggio e 29 giugno 2005 e del gruppo d'AREA 2 del 20 aprile 2005, depositati presso l'Unità Organizzativa Parchi e Aree Protette;

Considerato che:

- il lavoro istruttorio svolto dal Gruppo di Lavoro ha verificato la proposta rispetto agli indirizzi di politica ambientale comunitaria, nazionale e regionale e alle disposizioni di legge in materia e ha esaminato le osservazioni e la cartografia;
- l'esame del Piano è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni del Piano paesistico regionale e della presenza di 7 riserve naturali tutelati anche come Siti di Importanza Comunitaria e alcuni come Zone di protezione Speciale, ed ha preso in attenta considerazione sia gli aspetti naturalistici che gli aspetti storico-culturali e percettivo-visuali presenti sul territorio;

Preso atto che:

- la proposta di Piano adottata dal Parco propone 28 modifiche di confine in riduzione ed in ampliamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 86/83;
- il Parco è identificato dalla l.r. 86/83 come parco regionale fluviale e agricolo ossia finalizzato alla tutela degli ambienti rivieraschi del fiume Oglio e al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali;
- il Gruppo di Lavoro regionale ha proposto, per le ragioni espresse nei verbali delle sedute del 9 maggio e 29 giugno 2005:
 - l'accoglimento delle modeste rettifiche di confine in riduzione di aree urbanizzate o a ridosso delle stesse;
 - l'accoglimento di tutte le modifiche in ampliamento;
 - il non accoglimento delle consistenti riduzioni in Comune di Alfianello, Calcio, Seniga riportando il confine al perimetro istitutivo per non compromettere la rilevanza e l'integrità dei valori paesaggistici delle aree agricole di seconda fascia del Parco Oglio Nord in quanto costituiscono un supporto ecologico alle aree di maggior valenza naturalistica nel contesto locale;

Visto che:

- la Provincia di Cremona con l'osservazione n. 44 ha richiesto di includere nel perimetro della legge istitutiva la cava in località Villacampagna;
- il Comune di Genivolta con l'osservazione n. 51 ha richiesto al Parco di riportare i confini di cui alla legge istitutiva in quanto l'ambito è considerato parte integrante del cono panoramico sud della valle dell'Oglio con elementi naturalistici degni di salvaguardia;
- il Comune di Genivolta con l'osservazione n. 52 ha richiesto di riportare i confini della legge istitutiva al fine di consentire il recupero ambientale e la giusta valorizzazione dell'area precedentemente esclusa dal Parco;
- il Parco, in seguito all'accoglimento delle osservazioni n. 44, n. 51, 52 ha annullato la rettifica in riduzione del perimetro del Parco nelle aree individuate nella relazione istruttoria con il n. 18, 19, 20 e ha riportato il perimetro istitutivo;
- il Parco nell'operazione suddetta non azzonando tutte le aree riportate nell'ambito del Parco in quanto già comprese nel perimetro della legge istitutiva, ha implicitamente fatto proprio l'azzonamento previsto dal vigente P.R.G. del Comune di Genivolta;

Considerato che:

- dall'esame degli strumenti urbanistici vigenti è emerso che

le previsioni, per le aree in Comune di Alfianello, Calcio, Genivolta, Seniga relativamente alle aree di cui si richiedeva lo stralcio sono compatibili con la permanenza nel Parco;

Si è ritenuto quindi:

- di togliere le previsioni edificatorie di strutture e attrezzature di fruizione preferendo il recupero degli edifici esistenti e privilegiando una fruizione di basso impatto ambientale;
- di integrare la normativa al fine di adeguarla alle disposizioni di Rete Natura 2000, delle riserve, del piano paesistico;
- di togliere dalla cartografia l'individuazione degli elementi puntuali in quanto si riferiscono a episodi di erosione delle sponde o a microdiscariche abusive su cui è possibile già intervenire secondo la normativa vigente;
- per quanto riguarda le aree proposte in riduzione, nei Comuni di Alfianello, Genivolta, Calcio e Seniga, di riportarle all'interno dei confini del territorio del Parco e di assumere come azzonamento del piano parco la disciplina urbanistica di cui ai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni;

Considerato che:

- il Piano Territoriale di Coordinamento è stato adottato prima del 21 luglio 2004 e che pertanto non è necessario eseguire la Valutazione Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE;
- la disciplina del Parco Regionale risulta compatibile con le finalità di Rete Natura 2000 e che la valutazione di incidenza, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357 risulta positiva sia per i Siti di Importanza Comunitaria che per le Zone di Protezione Speciale;

Atteso che l'art. 19, comma 2, della l.r. 86/83 prevede che il PTC di Parco regionale venga approvato con delibera di Giunta regionale;

Visto che il piano territoriale di coordinamento ha gli effetti di piano paesistico ai sensi dell'art. 17, comma 1, letto a) della l.r. 86/83;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - A) Norme Tecniche di Attuazione;
 - B) n. 8 Tavole «P1 Azzonamento» in scala 1:10.000;
2. di approvare la disciplina degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione della presente deliberazione sulle aree individuate con apposita simbologia, ossia trasformandole in previsioni di PTC eventualmente modificabili solo con una variante al PTC;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

--- • ---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE OGLIO NORD

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito, contenuti ed effetti del Piano territoriale
- Art. 1-bis - Valutazione ambientale strategica
- Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento
- Art. 3 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
- Art. 4 - Standard urbanistici dei piani dei servizi
- Art. 5 - Indirizzi per le aree esterne
- Art. 6 - Strumenti di attuazione del Piano
- Art. 7 - Il Piano delle riserve
- Art. 8 - Normativa di settore
- Art. 9 - Regolamenti d'uso
- Art. 10 - Il Piano di Gestione
- Art. 11 - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati
- Art. 12 - Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore
- Art. 13 - Garanzie
- Art. 14 - Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale

TITOLO II - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

- Art. 15 - Perimetri e azzonamento
- Art. 16 - Elementi, beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale
- Art. 17 - Edifici e complessi rurali da salvaguardare
- Art. 18 - Riserve naturali
- Art. 18-bis - Siti di Rete Natura 2000
- Art. 19 - Zona di interesse naturalistico-paesistico
- Art. 20 - Zone agricole
- Art. 21 - Nuclei di antica formazione
- Art. 22 - Ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale
- Art. 23 - Zona di iniziativa comunale orientata
- Art. 24 - Ville e parchi privati di valore paesistico-ambientale
- Art. 25 - Ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione
- Art. 26 - Aree degradate da recuperare

TITOLO III - NORME DI SETTORE

- Art. 27 - Norma di tutela paesistico-culturale
- Art. 28 - Norma di tutela geomorfologica
- Art. 29 - Norma di tutela idrologica ed idrogeologica
- Art. 30 - Zone umide
- Art. 31 - Attività agricola ed agriturismo
- Art. 32 - Complessi boscati e vegetazionali
- Art. 33 - Arboricoltura di pregio e a rapido accrescimento
- Art. 34 - Prevenzione incendi
- Art. 35 - Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico
- Art. 36 - Attività ricreative, sociali, culturali e sportive
- Art. 37 - Sistema della viabilità interna al Parco
- Art. 38 - Discariche
- Art. 39 - Cave
- Art. 40 - Strade e grandi opere infrastrutturali, interventi statali e regionali
- Art. 41 - Impianti tecnologici e servizi a rete

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 42 - Acquisizione di aree
- Art. 43 - Valenza e repressione degli interventi abusivi. Potere cautelare e sanzioni amministrative
- Art. 44 - Poteri di deroga

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito, contenuti ed effetti del piano territoriale.11e

1. Il presente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e apporta le modifiche al perimetro di cui alla l.r. 16 aprile 1988, n. 18, necessarie per un miglior assetto territoriale.

2. Il territorio del Parco regionale è costituito dalle aree delimitate dal confine indicato sulle tavole di piano.

3. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione sovramunicipale, ove formati, sono regolati dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 18, comma 3 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.

4. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

5. I rapporti tra il presente PTC, il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e il Piano Territoriale Regionale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella l.r. 12/05.

Art. 1-bis - Valutazione ambientale strategica

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 12/05, per i piani, i programmi, i regolamenti attuativi e le relative varianti del presente piano si applicano le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) si compone dei seguenti elaborati:

a. Norme Tecniche di Attuazione;

b. Tavole PI azzonamento - n. 8 fogli, scala 1:10.000.

2. La relazione tecnico illustrativa, che motiva e sintetizza le scelte del piano e gli studi interdisciplinari sono depositati presso la sede del Parco Oglio Nord e costituiscono il quadro delle analisi conoscitive territoriali per la redazione del PTC. Gli studi interdisciplinari sono formati da:

A1. carta geologica - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A2. carta geomorfologica e del degrado ambientale - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A3. carta idrografica - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A4. PAI e piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A5. carta delle risorse vegetazionali - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A6. aree di particolare rilevanza faunistico-ambientale - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A7. aree a vincolo venatorio e alieutico - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A8. assetto di suolo - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A9. destinazione d'uso del suolo - n. 8 tavole; scala 1:10.000

A10. carta del paesaggio - n. 8 tavole; scala 1:10.000

S1. sintesi delle analisi - n. 8 tavole; scala 1:10.000

P2. infrastrutture - n. 8 tavole; scala 1:10.000

Art. 3 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del presente PTC del Parco nei termini e con le modalità previste dall'art. 18, 4° comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

2. I Comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, provvedere alla approvazione di apposita variante dei propri strumenti urbanistici relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviavano alla pianificazione comunale nonché alle parti del territorio dei comuni consorziati esterne al perimetro del Parco.

3. I Comuni, nella loro autonomia ed in relazione ad esigenze particolari e locali, possono, altresì, prevedere, attraverso i propri strumenti urbanistici, limiti più rigorosi o aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nel presente Piano, a tutela di interessi culturali e ambientali.

Art. 4 - Standard urbanistici dei piani dei servizi

1. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano territoriale, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del PTC, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elabo-

rati cartografici in scala maggiore. Tali definizioni, non costituendo difformità tra il piano di governo del territorio e il piano territoriale, non costituiscono variante allo stesso.

2. I Comuni consorziati redigono ed approvano i rispettivi piani dei servizi secondo le procedure indicate nell'art. 9 della l.r. 12/05 nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

3. Relativamente ai territori compresi nel perimetro del Parco, gli strumenti di pianificazione sono soggetti al parere obbligatorio dell'Ente Gestore ai sensi dell'art. 21, 4° comma, lett. b), della l.r. 86/83.

Art. 5 - Indirizzi per le aree esterne

1. Nella pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne, i Comuni consorziati dovranno tendenzialmente favorire i seguenti criteri metodologici:

a. la conservazione dei valori naturalistici e paesistici;

b. la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse nel perimetro del Parco, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative, specie laddove sussistono significative connessioni con l'ambiente fluviale;

c. la tutela delle aree verdi pubbliche e private e le essenze arboree di rilevanza ambientale;

d. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo-boschiva;

e. la salvaguardia delle attività agroproduttive e delle aree a vocazione agricola;

f. la collocazione delle attività industriali a congrua distanza dai confini del Parco, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

g. la salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche del terreno intese come fattori connotativi del paesaggio, con tutela specifica dell'assetto idrogeologico.

2. Per gli elementi, i beni ed i manufatti esterni al Parco di particolare valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale esterni al Parco gli strumenti urbanistici comunali dovranno garantire il rispetto dei valori paesistici di rilievo, mediante una indagine analitico-descrittiva che contenga l'identificazione degli elementi di valore artistico e naturale, al fine di dimostrare le proprie scelte urbanistiche in relazione agli obiettivi di tutela paesistica. Nel contesto di tali elementi tutti gli interventi dovranno essere valutati con riferimento all'insieme cui si andranno a collocare e quindi in relazione alla loro incidenza sul contesto stesso.

3. In particolare, per le aree esterne al perimetro del Parco, gli strumenti urbanistici comunali dovranno tendenzialmente garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a. contenere gli interventi edilizi e le operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli elementi, di connotazione del paesaggio tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale;

b. individuare gli ambiti con rilevanti significati ambientali, visuali, storico-culturali, in cui la permanenza della conduzione agricola rappresenti irrinunciabile presidio alla conservazione dei valori paesistici;

c. individuare i beni storico-architettonici puntuali, per i quali prevedere specifiche modalità di intervento;

d. verificare la compatibilità di eventuali nuove strutture insediative non agricole con riferimento sia all'assetto morfologico ed agricolo delle aree che alle tipologie di funzioni insediabili;

e. esercitare la tutela dei corsi d'acqua, della rete irrigua, della rete dei percorsi e delle aree boscate;

f. salvaguardare gli elementi connessi con le tradizioni culturali dei luoghi.

Art. 6 - Strumenti di attuazione del Piano

1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del presente Piano territoriale: i piani di Settore, i piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, i piani delle riserve, il piano di gestione del Parco, gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati, gli strumenti urbanistici comunali.

2. L'Ente Gestore dà attuazione al Piano Territoriale di Coor-

dinamento anche a mezzo degli atti e delle attività attribuite alla sua competenza dalle presenti norme o da disposizioni di legge ed in particolare a mezzo di pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, convenzioni oltre ad altri strumenti negoziali quali accordi di programma, contratti ecc.

3. Il Piano Territoriale è attuato dall'Ente Gestore; collaborano all'attuazione del Piano, con propri atti e progetti, le amministrazioni provinciali, i comuni interessati, gli altri Enti pubblici, nonché i privati, singoli o associati, associazioni professionali imprenditoriali agricole. L'Ente Gestore promuove la concessione di incenfici e contrubiti a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

4. L'Ente Gestore ispira la propria attività al principio della concertazione e pertanto adotta piani, programmi e progetti avendo preventivamente concertato l'indirizzo da assumere con gli enti locali consorziati e dopo aver esperito gli opportuni tentativi per raggiungere, con i soggetti pubblici e privati interessati alla specifica iniziativa o allo specifico intervento, le possibili intese relative anche all'attuazione di quanto verrà deliberato. Per l'attuazione concreta dell'anzidetto principio verrà predisposto un patto di concertazione ambientale con tutte le Amministrazioni Comunali ricompresi nel Parco.

Art. 7 - *Il Piano delle riserve*

1. L'Ente Gestore del Parco gestisce le riserve naturali:

- a. Boschetto della Cascina Campagna (d.c.r. 20 marzo 1991, n. V/135);
- b. Bosco de l'Isola (d.c.r. 28 maggio 1991, n. V/196);
- c. Bosco di Barco (d.c.r. 20 dicembre 1989, n. IV/1804);
- d. Bosco della Marisca (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1329);
- e. Isola Uccellanda (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1329);
- f. Lanche di Azzanello (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1388);
- g. Lanca di Gabbioneta (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1389).

2. Nelle riserve naturali di cui al precedente comma e nelle relative aree di rispetto si applicano le finalità e le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio Regionale, nonché quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 86/83 relativamente alle modalità di approvazione del Piano della riserva.

3. Il Piano della riserva sostituisce, per la rispettiva zona, i Piani attuativi di Settore ed i regolamenti d'uso, assumendone i contenuti nel caso in cui detti strumenti attuativi contengano norme concernenti in tutto o in parte il territorio della riserva naturale, e modificandoli quando non conformi alle finalità della riserva stessa.

4. Relativamente alle aree boscate, come definite dall'art. 3 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*), comprese nella zona di riserva naturale, il Piano di gestione della riserva ha efficacia di piano di assestamento, di cui alla medesima l.r. 27/2004 assumendo i contenuti tipici del piano di assestamento previsti dalla vigente normativa regionale.

5. Nel caso di coincidenza tra riserva naturale e Sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS), il Piano della riserva avrà i contenuti necessari per costituire anche il Piano di gestione del Sito Natura 2000.

Art. 8 - *Normativa di settore*

1. L'Ente Gestore predispone Piani di Settore ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/83, per i seguenti settori:

- a. siti paesistico culturali sensibili;
- b. vegetazione naturale;
- c. agricoltura;
- d. fruizione e turismo sostenibile;
- e. patrimonio faunistico;
- f. recupero aree degradate;
- g. idrologia e idrogeologia.

2. I Piani di Settore costituiscono lo strumento attraverso il quale l'Ente Gestore dà attuazione al PTC, specificando, per singoli comparti funzionali, le previsioni e le prescrizioni del PTC medesimo, nonché definendo e coordinando, in aderenza a quanto previsto dal Piano di gestione, il programma organico delle attività e degli interventi dell'Ente Gestore, la loro attuazione e la gestione di beni e attrezzature.

3. I Piani di Settore dovranno essere concertati con le rappresentanze agricole o delle organizzazioni di categoria di volta in volta interessate.

4. Il Piano di Settore è adottato dall'Ente Gestore, pubblicato

mediante deposito presso la segreteria dell'ente stesso e trasmesso in copia agli enti consorziati e alla Regione; l'avvio di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'Ente Gestore e di tutti gli enti interessati; nei 30 giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

5. Il Piano è approvato dall'Ente Gestore con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento e/o diniego motivato delle osservazioni; in mancanza di osservazioni il Piano è definitivamente approvato.

6. Il Piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'albo dell'Ente Gestore della deliberazione definitiva di approvazione ed è trasmesso per conoscenza alla Giunta Regionale nei 20 giorni successivi.

Art. 9 - *Regolamenti d'uso*

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione servizi sono approvati dall'Ente Gestore.

2. Il regolamento è adottato dall'Ente Gestore, pubblicato all'albo dell'Ente Gestore stesso e dei Comuni consorziati per 30 giorni; nei successivi 30 giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, sulle quali decide l'Ente Gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

3. I regolamenti, una volta approvati dall'Ente Gestore nei termini del precedente secondo comma, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo dell'Ente Gestore; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei Comuni interessati.

4. Entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi per gli eventuali adempimenti di competenza alla Giunta Regionale.

Art. 10 - *Il Piano di gestione*

1. Il Piano di gestione è strumento volto a promuovere organizzare - anche nel tempo - e coordinare l'attuazione del PTC e degli strumenti di cui al precedente art. 6; esso definisce, fra l'altro, gli studi ed i progetti nonché le iniziative e gli interventi necessari ed opportuni - nell'arco di un periodo triennale - per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, paesistico e culturale nonché per lo sviluppo dell'utilizzo sociale e ricreativo del Parco, definendo le priorità di intervento per il triennio e la previsione temporale degli interventi.

2. Il Piano di gestione ha validità triennale, è articolato in programmi di attività annuali relativi alle previsioni di settore o per specifici comparti funzionali; esso è finalizzato all'attuazione degli interventi ed attività propri dell'Ente Gestore e all'incentivazione delle attività economico-sociali compatibili con le finalità del PTC.

3. Al Piano di gestione è allegato un bilancio programmatico con la previsione delle risorse economiche e finanziarie od acquisibili nonché delle spese per l'attuazione del Piano. Il Piano di gestione vale anche come proposta alla Regione perché la stessa promuova e/o disponga gli interventi necessari a far fronte alle spese la cui copertura non sia prevista con mezzi dell'Ente Gestore, degli Enti consorziati o di operatori privati.

4. Il Piano di gestione è proposto dall'Ente Gestore e approvato dalla Giunta Regionale.

5. Il Piano di gestione viene attuato mediante programmi annuali da allegare al bilancio consortile di previsione. L'Ente Gestore può procedere all'adozione di un nuovo Piano di gestione solo una volta che gli interventi previsti dal precedente siano stati attuati o siano stati motivatamente stralciati o rinviati.

6. L'Ente Gestore entro il 31 marzo di ciascun anno trasmette agli enti consorziati ed alla Giunta Regionale la relazione sullo stato di attuazione del Piano di gestione.

Art. 11 - *Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati*

1. Per gli interventi esecutivi dell'Ente Gestore, qualora comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la relativa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, diretti a dare attuazione alle finalità del Piano, programmati ed approvati dagli Enti interessati, vanno sottoposti, nei casi previsti dall'art. 80, commi 4 e 5, della l.r. 12/05 ad autorizzazione paesaggistica la quale potrà indicare modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.

3. Gli Enti pubblici di cui ai precedenti commi possono convenzionarsi con operatori privati per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Piano.

4. Le convenzioni debbono prevedere: i soggetti che si obbligano, l'inerenza ad un bene reale onde consentire la trascrizione nei registri immobiliari, la durata che non può eccedere i nove anni, la descrizione e la consistenza delle obbligazioni, le garanzie, le forme di rendicontazione e di controllo, le sanzioni e le possibilità di revoca anticipata.

Art. 12 - Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Gestore:

- gli atti e i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), t), 4° comma, art. 21, l.r. 86/83;
- gli atti e i provvedimenti per i quali le leggi nazionali e regionali lo prevedano.

2. L'Ente Gestore esprime i pareri di propria competenza nei termini previsti dall'art. 21, sesto comma, della l.r. 86/83, decorso tale termine il parere si intende espresso negativamente.

3. L'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 è rilasciata dall'Ente Gestore nei casi previsti dall'art. 80, 50 comma, della l.r. 12/05.

4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente Piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, l'Ente Gestore e i comuni compresi nel perimetro del Parco il cui territorio è interessato dal progetto esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del d.P.R. n. 616/77, come modificato e integrato dal d.P.R. n. 383/94.

5. Sono soggetti a denuncia all'Ente Gestore gli interventi indicati nelle lett. b) e c) dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004.

6. La gestione di servizi di interesse del Parco può avvenire mediante concessione d'uso o gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'Ente Gestore, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'Ente Gestore del Parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.

7. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'Ente Gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente PTC, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o culturali derivanti dall'intervento secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli; l'Ente Gestore, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento e dettare prescrizioni esecutive qualora l'intervento proposto contrasti con le norme del presente Piano e con quelle contenute nei Piani di Settore e qualora venissero riscontrate false attestazioni a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine; in caso di false attestazioni l'Ente Parco informa l'Autorità giudiziaria competente.

8. Fermo restando quanto disposto dalla d.g.r. n. 6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3° S.S. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 ottobre 1997, e dall'art. 146, 3° comma, del d.lgs. 42/2004 l'Ente Gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

Art. 13 - Garanzie

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia l'Ente Gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari Istituti Bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente Gestore.

Art. 14 - Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale

1. Per la procedura di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale si applica quanto disposto dalla l.r. 20/99 e dall'art. 6 della L. 349/86.

2. Per quanto attiene la valutazione di incidenza, si rinvia al d.P.R. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla d.g.r. 7/14106 dell'8 agosto 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 - 3° Suppl. Straordinario del 12 settembre 2003.

**TITOLO II
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

Art. 15 - Perimetri e azzonamento

1. Il territorio del Parco, è articolato nelle seguenti zone territoriali individuate con apposito simbolo grafico nelle allegate tavv. P1:

- zone di interesse naturalistico-paesistico;
- riserve naturali;
- siti di Rete Natura 2000;
- zone agricole;
- nuclei di antica formazione;
- ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale;
- zone di iniziativa comunale orientata;
- villaggi e parchi privati di valore paesistico-ambientale;
- ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione;
- aree degradate da recuperare.

2. Il PTC individua altresì:

- le fasce fluviali del fiume Oglio (art. 29 Tutela idrologica ed idrogeologica), indicata con apposito tratto grafico sulle tavv. A4 degli studi preliminari, quale territorio di massima fragilità idrogeologica, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona e di settore;
- gli elementi di preminente interesse storico-culturale e paesistico, suddivisi in: chiese sussidiarie, santuari, cappelle votive, castelli o residenze fortificate, cimiteri di significativo valore paesistico, dighe, chiuse, opere idrauliche di significativo valore paesistico, ponti, preesistenze rurali, archeologia industriale, indicati con appositi simboli grafici sulle tavv. AIO degli studi preliminari, sottoposti a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme del Titolo II e III.

Art. 16 - Elementi, beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale

1. Il PTC individua con appositi simboli grafici nelle tavv. P1 gli elementi di archeologia classica ovvero i beni di elevato valore artistico, storico o culturale.

2. L'individuazione puntuale di detti elementi, beni e manufatti è operata dall'Ente Gestore del Parco nell'ambito del Piano di Settore di cui all'art. 27, al fine di garantirne - a seconda della natura e delle caratteristiche degli stessi - la tutela, la conservazione nonché il restauro, la valorizzazione, il riuso anche mediante l'eventuale promozione di nuovi usi compatibili. Le nuove destinazioni d'uso dovranno risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e strutturali, del singolo organismo edilizio valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico, culturale e paesaggistico.

3. Fermo restando le autorizzazioni delle autorità competenti sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione, di recinzione e di custodia necessari a garantire la conservazione e la tutela dei suddetti beni e manufatti, nonché gli interventi ingiunti dalle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia ovvero quelli individuati dagli strumenti di attuazione del presente PTC.

4. Fermo restando le autorizzazioni delle autorità competenti sono compatibili gli interventi di manutenzione e restauro, nonché - ove siano riconosciuti come tali, in relazione alla natura del bene e dell'eventuale relativo vincolo, dagli strumenti di pianificazione - gli interventi di recupero funzionale compresi quelli volti a consentire un diverso ma consona uso del bene nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi equivalenti a quelli del nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura. Deve essere sempre attentamente valutato e valorizzato il rapporto del singolo bene con il contesto specifico di riferimento e i caratteri che lo connotano dal punto di vista paesistico.

5. Non sono compatibili tutti gli interventi che possano in qualche modo compromettere la conservazione e la tutela degli elementi, dei beni, dei manufatti e dei reperti. Non sono altresì compatibili gli interventi edilizi di ampliamento, sopralzo o trasformazione dei fabbricati esistenti individuati dall'Ente Gestore come elementi da conservare.

6. Il Piano di Settore siti paesistici sensibili di cui al successivo art. 27 può integrare il complesso dei beni individuati di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze statali in materia.

Art. 17 - Edifici e complessi rurali da salvaguardare

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 i manufatti, edifici e complessi edificati a tipologia rurale ai quali viene riconosciuto particolare valore paesistico-ambientale in relazione alla loro ubicazione, o al loro impianto morfologico o alla loro distribuzione o configurazione planivolumetrica o ai caratteri e qualità specifiche.

2. L'individuazione di dati complessi è operata al fine di garantire la conservazione e la tutela dei loro valori paesistico-ambientali dei singoli manufatti e dei complessi edilizi in riferimento alle loro qualità intrinseche e allo specifico rapporto con il contesto paesistico di riferimento. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di risanamento o di restauro. È consentita la possibilità di procedere alla demolizione e ricostruzione, senza aumento di s.l.p., dei fabbricati esistenti fatiscenti, solo in caso di dimostrazione dell'impossibilità al recupero degli stessi. È ammesso in questi casi anche il cambio d'uso, esclusivamente mediante l'attuazione di apposito piano di recupero che definisca attentamente le modalità di intervento nel pieno rispetto dei caratteri architettonici e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi). Deve essere sempre attentamente considerato e valorizzato il rapporto tra edifici o complessi rurali e il loro intorno preservando le relazioni percettive e strutturali con il contesto specifico di riferimento e tenendo conto dei caratteri che lo connotano dal punto di vista paesistico.

3. Non sono compatibili gli interventi che comunque comportino - anche a mezzo della sola modificazione della destinazione d'uso - alterazioni delle qualità intrinseche o dei valori paesistico-ambientali all'intorno.

4. Eventuali modificazioni delle destinazioni d'uso sono consentite ove le stesse conseguano alla definitiva cessazione delle attività agricole in precedenza insediate o loro riqualificazione in coerenza con lo sviluppo del settore ed ove risulti - da uno specifico studio di dettaglio esteso all'intera unità (complesso od edificio) - che il nuovo uso consenta il mantenimento dei valori paesistico-ambientali anche nel rapporto del bene con i luoghi.

5. Il Piano di settore siti paesistici sensibili di cui al successivo art. 27 può integrare l'elenco dei beni di cui al presente articolo.

6. Sono fatte, comunque salve le disposizioni contenute nella l.r. 12/05.

Art. 18 - Riserve naturali

1. Sono individuate con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 le riserve naturali già istituite con specifici atti:

- Boschetto della Cascina Campagna (d.c.r. 20 marzo 1991, n. VII/35 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° S.S. al n. 27 del 2 luglio 1991);
- Bosco de l'Isola (d.c.r. 28 maggio 1991, n. VII/96 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° S.S. al n. 32 del 6 agosto 1991);
- Bosco di Barco (d.c.r. 20 dicembre 1989, n. IV/1804 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 12 del 22 marzo 1990);
- Bosco della Marisca (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1329 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 40 del 4 ottobre 1989);
- Isola Uccellanda (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1329 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 40 del 4 ottobre 1989);
- Lanche di Azzanello (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1388 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 40 del 4 ottobre 1989);
- Lanca di Gabbioneta (d.c.r. 31 maggio 1989, n. IV/1389 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° S.S. al n. 40 del 4 ottobre 1989).

2. In relazione ai valori naturalistici presenti, costituiti da biocenosi transitorie di particolare interesse ecologico, le riserve naturali sono classificate in orientate o parziali botaniche.

3. Le finalità istitutive di ciascuna riserva sono definite nelle rispettive delibere Consiliari di istituzione.

4. Fino all'entrata in vigore del Piano della riserva di cui all'art. 7 e nel rispetto delle disposizioni delle singole delibere istitutive, l'utilizzazione dei boschi, la gestione delle zone umide e l'esercizio dell'agricoltura sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 30, 31 e 32.

5. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale, educativo e ricreativo, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dalla presente disposizione, comma 8 e, dalle norme di settore.

6. Sono consentiti comunque tutti gli interventi previsti dal piano di gestione, di cui all'art. 7, necessari per l'attuazione degli scopi istitutivi dalla riserva, eseguiti dall'Ente Gestore o da soggetti con lo stesso convenzionati, nonché gli interventi autorizzati ai sensi del comma 6 art. 13 della l.r. 86/83.

Art. 18-bis - Siti di Rete Natura 2000

1. Ai sensi della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della Direttiva del Consiglio 92/143/CEE del 21 maggio 1992 (pubblicata sulla G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L. 206) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/143/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) e successive modifiche ed integrazioni, sono stati individuati:

- con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (*Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/143/CEE e 79/409/CEE*, pubblicato sulla G.U. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.) e successivamente con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (*Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/143/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7- Obiettivo 9.5.7.2*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003, 3° Supplemento Straordinario al n. 37) i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2004/1798/CE in data 7 dicembre 2004 (*Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale*):

Denominazione	Codice Sito Natura 2000
Boschetto della Cascina Campagna	IT2060014
Bosco de l'Isola	IT2060015
Lanca di Gabbioneta	IT20A0005
Lanche di Azzanello	IT20A0006
Bosco della Marisca	IT20A0007
Isola Uccellanda	IT20A0008
Bosco di Barco	IT20A0009

- con d.g.r. 13 febbraio 2004, n. 7/16338 (Individuazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE), le seguenti Zone di Protezione Speciale, successivamente classificate dal Ministero:

Denominazione	Codice Sito Natura 2000
Bosco de l'Isola	IT2060015
Lanca di Gabbioneta	IT20A0005
Isola Uccellanda	IT20A0008
Bosco di Barco	IT20A0009

2. Nei siti Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire:

- la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/143/CEE e dalla Direttiva 79/409/CEE;
- la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
- la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli.

3. Per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente l'insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, costituiscono documenti di riferimento la d.g.r. 20 aprile 2001 n.4345 «Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia» e le successive indicazioni gestionali relative ai Siti di Importanza Comunitaria e alle Zone di Protezione Speciale predisposte dalla Giunta Regionale.

4. Negli stessi Siti Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, valgono oltre ai divieti e le prescrizioni delle zone del presente Piano, le seguenti disposizioni:

- in corrispondenza dell'habitat 91FO «Foreste miste riparie

di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)>>si mantenga un'adeguata percentuale di alberi senescenti e di legno morto a beneficio di avifauna ed invertebrati;

- b. per il SIC Lanche di Azzanello - IT20A000, in corrispondenza dell'habitat 91EO «Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)>>si prevedano interventi di ricostruzione del bosco per contenere l'azione erosiva sulle sponde;
 - c. l'entità dei prelievi idrici non dovrà alterare il regime idraulico del suolo con intensificazione del processo di interrimento di lanche ed aree umide;
 - d. a tutto il territorio interessato dai Siti Natura 2000 si applicano, quale standard minimo di pratica agricola sostenibile, le norme base individuate per la condizionalità, con riferimento al d.m. 13 dicembre 2004, recepito dalla d.g.r. 20548 dell'11 febbraio 2005 e successive integrazioni.
5. In considerazione delle situazioni di vulnerabilità di varia natura che interessano i siti Natura 2000 presenti nel Parco, i piani di gestione degli stessi, coincidenti con i piani delle riserve di cui all'art. 7, disporranno, tra l'altro, l'attuazione delle seguenti regolamentazioni ed azioni:
- a. le modalità di contenimento delle specie alloctone invasive;
 - b. le modalità di gestione della vegetazione lungo le sponde delle aree umide, con riferimento alle esigenze della fauna che svolge in questo microhabitat parte del suo ciclo vitale;
 - c. la regolamentazione degli accessi, della viabilità (con opor: t-ne limitazioni di accesso ai mezzi motorizzati) e della fruizione;
 - d. la previsione di interventi di ripristino delle zone umide in fase di interrimento (Lanca di Gabbioneta, Lanche di Azzanello, Bosco di Barco).

Art. 19 - Zona di interesse naturalistico-paesistico

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 le aree ricadenti nella zona di interesse naturalistico-paesistico, le quali sono destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici esistenti, alla ricostruzione della copertura vegetale naturale, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.

2. In tale zona, l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostruzione degli ambienti boscati e delle zone umide; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura.

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività culturali compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del presente Piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza minima di 10 m deve essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale, fatti salvi gli impianti di arboricoltura preesistenti.

4. Sono ammesse le sole attività zootecniche esistenti compatibili con quanto stabilito dall'art. 20, comma 4. Le attività zootecniche ricadenti dovranno comunque essere orientate verso forme di basso impatto ambientale, che tutelino la risorsa suolo adottando misure idonee per evitare rischi di inquinamento delle acque da parte dei reflui zootecnici e dei fanghi di sedimentazione, ai sensi del d.lgs. 152/99. Non sono ammessi nuovi impianti di arboricoltura.

5. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 32; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione delle autorità competenti, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati, con un rapporto minimo di uno a due.

6. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della l.r. 12/05, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume con mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti. Per le strutture agricole esistenti sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se strettamente funzionali all'attività agricola, secondo gli indici della l.r. 12/05 con le modalità previste dal successivo art. 20, comma

10, garantendo la coerenza con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio salvaguardando inoltre le peculiarità del rapporto di questo con il contesto paesistico di riferimento. Per le residenze agricole sono ammessi interventi di ampliamento per adeguamenti igienico-sanitari una tantum non eccedenti il 20% del volume esistente, fatto salvo il rispetto degli indici per la residenza stabiliti dalla l.r. 12/05.

7. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti dal precedente comma 6; sono comunque ammessi tutti gli interventi coerenti con la normativa vigente in materia di livellamenti agrari. Non sono ammesse le bonifiche agrarie.

8. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.

9. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco, solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti alle aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli.

10. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi, per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-floro-vivaistiche, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Art. 20 - Zone agricole

1. Negli ambiti territoriali compresi nelle zone agricole la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.

2. Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti:

- a. le colture erbacee, l'orto cultura e la frutticoltura; l'attività culturale deve giungere, per le aree lungo le scarpate, non più vicino di 3 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall'erosione dovuta al forte ruscellamento;
- b. l'arboricoltura secondo le disposizioni di cui all'art. 33;
- c. nella sola seconda fascia di tutela l'allevamento zootecnico, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - per gli allevamenti suinicoli e avinicoli carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione: 30 q;
 - per gli altri allevamenti (bovini, equini, ovi-caprini) carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione: 40 q;
 - sono sempre ammessi gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare e a fini agrituristiche;
- d. l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nella sola seconda fascia di tutela;
- e. nella sola seconda fascia di salvaguardia l'attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso;
- f. l'agriturismo;
- g. attività di itticoltura e pesca sportiva, con relativi impianti ai sensi dell'art. 36, 3° comma, l.r. 14/98;
- h. la costruzione di box per cavalli ed accessori d'uso per allevamenti equini e/o maneggi collegati con l'attività agricola o di agriturismo;
- i. l'installazione di impianti di irrigazione di tipo PIVOT;
- j. le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 31 e ai sensi dell'art. 36, 2° comma, l.r. 14/98.

3. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici, caratterizzati da parametri superiori a quelli di cui al precedente comma 2, lettera c), né l'ampliamento degli allevamenti zootecnici esistenti.

4. Le attività zootecniche esistenti, non conformi ai parametri di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, devono essere compatibilizzate tramite l'adeguamento a detti parametri, o riconvertite in attività agricole colturali, arboricole o agrituristiche; il Parco detta indirizzi ed eventuali incentivi per la compatibilizzazione delle predette attività.

5. Nelle zone di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso.

6. Nella seconda fascia di salvaguardia, di cui al presente articolo, l'edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r. 12/05.

7. Nella prima fascia di tutela, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse paesistico-ambientale di cui all'art. 17, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricolo-produttiva o residenza agricola, entro i limiti stabiliti dalla l.r. 12/05 da realizzarsi a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente Piano, i cui proprietari dimostrino di possedere unicamente immobili rurali ubicati in dette zone.

8. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui.

9. Nella sola seconda fascia di tutela è consentita la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; tale intervento è assoggettato comunque anche se inferiore ai 1000 mq all'autorizzazione paesaggistica del Parco ai sensi della l.r. 12/05.

10. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazione e volumetrie aggiuntive disomogenee adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento *una tantum* non eccedenti il 20% della volumetria legittimamente preesistente alla data di adozione del presente Piano.

11. Nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a. l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;
- b. recinzioni delle proprietà se non con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni connesse ad esigenze di tutela delle pertinenze degli insediamenti agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco;
- c. la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- d. la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
- e. l'ammasso temporaneo al di fuori dei cantieri, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dei reflui zootecnici e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali reflui zootecnici, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
- f. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, ad esclusione della segnaletica per il servizio del Parco e per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalla l.r. 26/93, nonché per l'individuazione segnaletica delle aziende agricole;
- g. lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi;
- h. la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua.

12. Con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 è individuata la zona, di proprietà dell'Ente Gestore, del Nucleo del Mulino di Basso nel comune di Torre Pallavicina, attuale sede del Centro guardie e forestale del Parco. Su tali aree l'Ente Gestore potrà sviluppare un progetto organico di recupero del complesso degli edifici esistenti e delle aree pertinenziali, finalizzato allo svolgimento delle seguenti funzioni e destinazioni:

- a. didattico-educative da svolgersi prevalentemente nell'edificio principale costituito dal Mulino;
- b. centro forestale e sede delle Guardie Ecologiche Volontarie;

- c. foresteria destinata all'ospitalità di gruppi di scuole o turismo-ambientale;
- d. sede di attività amministrative dell'Ente Gestore connesse alle funzioni ambientali;
- e. attrezzature per le attività di sosta e fruizione nelle aree verdi pertinenziali del Centro Parco;
- f. strutture per il deposito di materiali e mezzi di supporto allo svolgimento delle funzioni didattiche, ambientali-fruibili e di vigilanza dell'area protetta.

13. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni suddette, il progetto di recupero potrà prevedere la realizzazione di strutture accessorie e/o nuovi edifici e attrezzature per la sosta e fruizione del Parco. La progettazione e realizzazione del progetto di recupero dovrà tenere conto e rispettare i caratteri paesistici dell'area e i caratteri tipologici e materici distintivi del Nucleo del Mulino di Basso nel comune di Torre Pallavicina e perseguire i seguenti obiettivi:

- a. attenersi, laddove tecnicamente possibile, alle disposizioni contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» di cui all'art. 29, comma 5;
- b. favorire l'inserimento ambientale delle opere nel Parco attraverso l'utilizzo di piantumazioni cortine alberate di contorno e pavimentazioni permeabili, in particolare per le opere di realizzazioni *ex-novo*;
- c. ridurre al minimo il consumo di nuove aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse.

Art. 21 - Nuclei di antica formazione

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 come nuclei di antica formazione le aree comprendenti gli immobili e le relative pertinenze che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il Parco, come tali da sottoporre a specifica tutela e valorizzazione.

2. I Comuni, in sede di adeguamento al PTC dei propri strumenti urbanistici generali, procedono ad azionare tali aree secondo le procedure stabilite dalla l.r. 12/05.

3. Dovranno in ogni caso considerarsi parti essenziali per la riconoscibilità ed identità dei centri storici, indipendentemente dalla classificazione urbanistica e/o dalla eventuale conduzione agricola:

- a. le aree di pertinenza funzionale o visiva degli edifici;
- b. le aree identificate in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
- c. il verde e le fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme; poiché indispensabili per il mantenimento della continuità degli spazi del tessuto edilizio, del verde e per la definizione dell'immagine paesistica complessiva.

4. Fino agli adempimenti di cui al precedente secondo comma nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti di cui all'art. 27, 10 comma, letto a), b) e c), della l.r. 12/05 nonché la ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria, di superficie o modifiche di sagoma.

5. Negli aggregati storici e nuclei di antica formazione le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione e dei cromatismi da utilizzare, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti;
- b. i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;
- c. non è consentito l'uso degli spazi aperti per il deposito di materiali.

6. Ai progetti delle opere da eseguirsi nei nuclei di antica formazione, escluse quelle di cui alle lett. a) e b) dell'art. 27 della l.r. 12/05, devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici riguardanti:

- a. la descrizione del paesaggio urbano, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato;
- b. la descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;
- c. l'evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sull'ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti;
- d. non sono comunque ammessi interventi di demolizione

nonché aumenti di volume e ristrutturazione urbanistica che non siano inquadrati in piani di recupero o permesso di costruire convenzionato con allegato planivolumetrico, tali interventi non devono comunque modificare o alterare i caratteri, l'impianto urbanistico ed edilizio dell'area interessata; nella predisposizione del piano di recupero o concessione convenzionata con allegato planivolumetrico si dovrà avere cura di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificio esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione del piano di recupero o concessione convenzionata con allegato planivolumetrico, lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo fluviale circostante; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso l'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

Art. 22 - Ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale

1. Il PTC individua nelle tavv. P1 gli edifici o i complessi di elevato significato di archeologia industriale, posti al di fuori dei centri storici.

2. L'individuazione puntuale di detti beni è operata dall'Ente Gestore del Parco nell'ambito del piano di settore di cui all'art. 27, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dei loro valori storici, artistici e culturali nonché il loro riutilizzo e la loro rivitalizzazione con l'insediamento di nuove attività compatibili con gli obiettivi di tutela. Le nuove destinazioni d'uso dovranno risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e strutturali, del singolo organismo edilizio valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico, culturale e paesaggistico dei manufatti e delle relazioni con il contesto paesistico di riferimento.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di restauro e di recupero ancorché volti a consentire un uso non più di carattere produttivo ma idoneo a garantire la conservazione dei valori oggetto di tutela. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno essere subordinati all'approvazione di apposito piano attuativo. In caso di perdurante presenza di attività produttive sono compatibili gli interventi edilizi e tecnologici - anche se parziali - necessari al permanere della suddetta attività, purché sia garantita la conservazione degli elementi architettonici e di ingegneria storica ed idraulica connotativi dei caratteri originari degli edifici.

4. Nella stesura del progetto del suddetto piano attuativo dovranno essere attentamente rilevati tutti gli elementi che caratterizzano l'ambito e compongono il complesso storico-architettonico, evidenziando elementi e componenti più significativi dal punto di vista storico-testimoniale, comprese attrezzature e impianti legati alla produzione originale, da sottoporre rigorosamente a restauro o risanamento conservativo. Il piano attuativo dovrà inoltre precisare per tutte le componenti del complesso edilizio e per le aree libere pertinenti tipologie e metodologie di intervento ammesse, tenendo conto dell'obiettivo fondamentale di valorizzazione dell'ambito in una logica confermativa della memoria storica del luogo e dei valori di paesaggio da questa inscindibili.

5. Non sono consentiti gli interventi edilizi e gli usi che risultino in contrasto con il significato ed il carattere del bene.

Art. 23 - Zona di iniziativa comunale orientata

1. È individuata con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 la zona di iniziativa comunale orientata, che comprende ambiti urbanizzati e/o in fase di urbanizzazione rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi al fine della salvaguardia delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifici esistenti dovranno garantire che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco sia nella scelta delle soluzioni tipologiche sia nelle scelte dei materiali da costruzioni sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.

3. Nella presente zona gli strumenti comunali dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri e indirizzi:

- il completamento della struttura urbana privilegerà il recupero dei volumi esistenti;
- le nuove edificazioni saranno realizzate nel rispetto dei

con visuali con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto;

- l'espansione dell'edificio avverrà in continuità rispetto all'esistente e preferibilmente sarà definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali;
- i nuovi interventi dovranno avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai con visuali di interesse paesistico;
- si favorirà il mantenimento del verde privato esistente in ville e giardini;
- i nuovi insediamenti produttivi saranno posti ad una distanza di rispetto pari all'altezza dei fabbricati esistenti con un minimo di m 10; la fascia di rispetto sarà destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi e arbusti autoctoni;
- l'espansione dell'edificio rispetterà le attività agricole ed i centri rurali preesistenti, garantendo le distanze prescritte dalla normativa vigente in materia.

Art. 24 - Ville e parchi privati di valore paesistico-ambientale

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 i complessi privati (aree e manufatti) di valore paesistico, monumentale o naturalistico.

2. L'individuazione di detti beni è operata al fine di garantire la conservazione degli stessi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di risanamento, di restauro e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume con mantenimento dell'involucro esterno e delle caratteristiche storico-architettoniche e ambientali originali; eventuali modificazioni d'uso sono consentite a condizione di garantire la conservazione dei valori oggetto di tutela.

4. Non sono compatibili gli interventi di demolizione o compromissione dei manufatti, dei percorsi e delle visuali originali costituenti l'impianto del Parco e/o giardino di pertinenza degli immobili di cui al comma 1 nonché quelli che riducano la quantità o compromettano la qualità delle aree verdi pertinenti.

Art. 25 - Ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico ambiti territoriali che a seguito di progetto unitario di valorizzazione previsto dal piano di settore di fruizione dovranno assumere una funzione strategica in termini di servizi ed attrezzature logistiche pubbliche o private mirate alla fruizione del Parco.

Gli ambiti identificati sono:

- **AMBITO n. 1:** dalla chiesa di Paratico a Palazzolo Valle del fiume incisa e stretta.

Buona concentrazione di preesistenze assimilabili ad «Archeologia industriale».

Da segnalare a Tagliuno la fabbrica MTV; a Castelli Calepio interessante insediamento industriale in località Porto; a Palazzolo: ex cotonificio Ferrari.

Questo ambito è inoltre fortemente connotato dalla presenza di castelli (castello di Trebecco, Castel de Conti, castello di Calepio etc.).

Significativa inoltre è l'antica chiesetta di S. Fermo ed il suo contesto in Comune di Credaro.

Suggestivo è il percorso ciclo-pedonale realizzato dal Comune di Credaro.

- **AMBITO n. 2:** dalla ferrovia MI-VE fino a Calcio (Foglio 3).

Area fortemente connotata dalla presenza del Naviglio civico di Cremona che da qui inizia il suo corso e dalla roggia Argenta.

Tra le preesistenze più rilevanti è da segnalare l'insediamento denominato «Custode dei Navigli».

Suggestivo è il percorso esistente tra la cascina Motta, lungo il Naviglio di Cremona fino all'abitato di Calcio.

- **AMBITO n. 3:** area ad est di Villacampagna.

Il fulcro di quest'area è costituito dalla Cascina Dosso Stalluzzo perfettamente inserita nel suo ampio contesto di contorno. Questa particolare assonanza tra preesistenza e sito di contorno

creano un quadro paesistico particolarmente attrattivo connotato dalla morfologia dolcemente ondulata, da un piccolo bosco con stagno d'acqua all'interno.

L'intero ambito individuato è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerose cascine significative come: Cascina Viola, Mirabella, Boffalora, Gazzuolo, Campazzo.

Suggestivo paesisticamente è il percorso longitudinale centrale all'area, che da Soncino conduce a Villa Campagna.

- **AMBITO n. 4:** area a sud di Orzinuovi fino ad Acqualunga.

Trattasi di un ambito fortemente caratterizzato da preesistenze storiche legate al dominio feudale della famiglia Martinengo.

In particolare è da segnalare un percorso paesisticamente rilevante che connette in sequenza nodo-lineare gli insediamenti di Barco, Martinenghe, Bompensiero, il romitorio della Madonna del Rino e il suo contesto, Villagana fino ad Acqualunga.

Altamente suggestivo è inoltre il percorso sterrato tra Villagana ed Acqualunga.

- **AMBITO n. 5:** ambiti di Monticelli d'Oglio e Monasterolo.

Trattasi di due nuclei frazionali ancora fortemente espressivi per i quali è previsto un collegamento attraverso un ponte ciclopedonale sul fiume. L'ambito è inoltre caratterizzato da un quadro paesistico molto attrattivo, ricco di preesistenze significative. Per la sua particolare morfologia, esso rappresenta un'area interessante sul piano fisico-ambientale. Suggestive le visuali offerte dai percorsi d'argine esistenti, che dovrebbero essere attrezzati e valorizzati.

- **AMBITO n. 6:** area compresa tra Robecco e Alfiano Nuovo.

Trattasi di area caratterizzata dalla presenza di nuclei ancora significativi. Interessante è il percorso d'argine da Robecco a Grumone, passando per Pieve di Grumone, inserito in un contesto paesistico caratterizzato dalla Pieve, dal vecchio cimitero e da un antico ponte sulla roggia.

2. L'individuazione di detti ambiti è operata al fine di garantire che le necessarie infrastrutture siano realizzate tenendo conto dell'esigenza di tutela ambientale e di minimizzazione dell'impatto.

3. Fermo restando quanto previsto dalle singole norme, in tali ambiti è consentita una fruizione a basso impatto ambientale. Sono consentite modeste attrezzature di arredo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostruzione naturalistica; nella realizzazione delle attrezzature dovrà essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie a verde deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a mq 1 ogni mq 10; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita l'installazione di strutture non permanenti per il gioco dei bambini, inoltre deve essere sempre attentamente valutato e valorizzato il rapporto tra le attrezzature da realizzare e i luoghi, nel rispetto dei valori paesistico-ambientali del contesto.

4. Gli ambiti sono soggetti ad apposito piano di settore di fruizione da realizzarsi in coerenza con le finalità e la disciplina prevista nelle singole zone.

5. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:

- a. l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto e l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;
- b. per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico:
 - il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media inferiore a 3 metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità di 1 metro per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente;
 - è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico purché una quota continua, di almeno il 40% del totale delle sponde realizzata con i predetti criteri, resti inaccessibile al pubblico;
 - è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni del successivo art. 30 (*Zone umide*);
 - le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico, sono piantumate con vegetazione autoctona;

- c. è ammessa la recinzione permanente dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di cui al successivo art. 29 (*Norma di tutela idrologica ed idrogeologica*) da realizzarsi preferibilmente con strutture trasparenti quali palizzate, cancellate, oppure da rete metallica con eventuale base in muratura non superiore a 0,50 metri affiancata da siepi o arbusti; per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea per un periodo non superiore ad un anno e previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- d. sono vietate le attività di auto e motocross.

Art. 26 - Aree degradate da recuperare

1. Sono individuate con appositi simboli grafici nelle tavv. P1 le aree degradate da recuperare, nelle quali l'attività di escavazione, di discarica di alterazione e modificazione del suolo hanno determinato un generale degrado ambientale.

2. Nelle aree di cui al precedente comma, il recupero ambientale e paesistico, persegue le seguenti finalità:

- a. mettere in sicurezza gli ambiti caratterizzati da elevata vulnerabilità idrogeologica al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfo-paesistico del territorio escludendo o sottoponendo a rigorose verifiche di ammissibilità qualsiasi intervento che possa modificare la morfologia (naturalità dei corsi d'acqua, meandri dei piani golenali, argini);
- b. ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario locale;
- c. ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico delle aree da destinare ad un'evoluzione naturale con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e di recupero delle zone umide;
- d. recuperare le aree da destinare alla fruizione di basso impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, didattico-educativi.

3. Al fine di garantire il recupero di tali aree, l'Ente Gestore del Parco predispone il piano di settore per le aree degradate. Tale piano dovrà individuare le destinazioni finali delle aree degradate, nel rispetto delle finalità di cui al comma precedente, indicando in particolare:

- a. le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con prevalenti materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell'ingegneria tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere, il migliore inserimento degli interventi nell'ambiente circostante;
- b. le modalità ed i termini per l'adeguamento degli insediamenti e delle attività esistenti, incompatibili con la destinazione finale, nonché gli interventi di adeguamento necessari all'utilizzazione degli insediamenti strutturalmente compatibili, prevedendo eventualmente il cambio di destinazione e la ristrutturazione, in coerenza con la destinazione finale dell'area recuperata.

Fermo restando quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente, per le aree ricomprese all'interno della presente zona e ricadenti nella fascia fluviale B, sono consentite esclusivamente le destinazioni finali di cui all'art. 19 e all'art. 25; per le aree esterne alla predetta fascia fluviale sono consentite, le destinazioni, di cui all'art. 19, art. 20, art. 25.

4. Nelle aree di cui al presente articolo non è ammessa nuova edificazione. Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere preceduti da un progetto che definisca puntualmente il livello di conservazione e la destinazione d'uso dei manufatti esistenti eventualmente riutilizzabili e ridefinisca i rapporti con il contesto paesistico di riferimento.

5. Il recupero delle aree degradate potrà essere attuato, in conformità alla normativa vigente, dall'Ente Gestore, da altre Amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto da un soggetto differente dal Parco, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'Ente Gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:

- a. una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle caratteristiche dell'area e delle relative condizioni di degrado ambientale; in particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche,

podologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;

- b. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
 - c. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
 - d. elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare.
6. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa o turistica ed il soggetto attuatore non sia l'Ente Gestore, il progetto convenzionato di cui al comma precedente, dovrà conformarsi alle previsioni del piano di settore per la fruizione e turismo sostenibile, di cui al precedente art. 36, ove esistente, e deve comunque contenere:

- a. l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggi;
 - b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
 - c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la connessione alle reti comunali di allontanamento dei reflui.
7. L'Ente Gestore potrà individuare, anche sulla base della tavola di analisi - A2 Carta geomorfologica e del degrado ambientale - ulteriori elementi puntuali di degrado ambientale di particolare criticità e determinare le relative modalità di recupero o compatibilizzazione in coerenza con la destinazione di zona stabilita dal presente PTC e nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.

TITOLO III NORME DI SETTORE

Art. 27 - Norma di tutela paesistico-culturale

1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità competenti, individuate dall'art. 80 della l.r. 12/05, deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nel presente Piano.
2. Gli interventi ammissibili sono autorizzati dall'autorità sub-delegata nel rispetto dei criteri di cui alla d.g.r. n. 6/30194 del 25 luglio 1997 «Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 18/97».
3. A specificazione del Piano Paesistico approvato con d.c.r. 6 marzo 2001, n. VII/197 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 32 del 6 agosto 2001 il Parco dovrà individuare le «visuali sensibili» di particolare rilevanza per la tutela paesistica del Parco.
4. Per tali luoghi è predisposto apposito Piano di Settore paesistico «Siti paesistici sensibili» il quale individua la sensibilità dei siti e valuta l'impatto delle trasformazioni possibili.
5. Il medesimo Piano di Settore:
 - prevede l'individuazione cartografica dettagliata dei tracciati paesistici lungo i quali dovrà essere vietata la disordinata disseminazione di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto alla strada;
 - garantisce la continuità e leggibilità dei tracciati conservando e mantenendo leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, ecc.;
 - individua modalità per mantenere e/o riqualificare il carattere di strade panoramiche e di percorsi verdi, definendo anche fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili od edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni.
6. Con il medesimo Piano di Settore il Parco provvede a censire, con apposita scheda tura, gli elementi, i beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale di cui al precedente art. 16, integrando, se del caso, l'identificazione ivi operata; le schede identificative dovranno individuare le specifiche qualità del bene o del manufatto censito, sotto il profilo architettonico, culturale, storico, ambientale e paesaggistico, illustrarne lo stato di conservazione e definire - ove necessario - gli interventi in relazione alle specifiche esigenze di tutela e valorizzazione nonché le destinazioni d'uso ammesse, ferme comunque restando le eventuali disposizioni speciali più restrittive dettate dalle presenti norme per la zona in cui il bene o il manufatto si trovano.

Art. 28 - Norma di tutela geomorfologica

1. I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche, nonché i corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile ricadenti all'interno del Parco, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del PTC.
2. Il Piano di Settore idrologia e idrogeologia di cui all'art. 29 individua cartograficamente gli elementi di cui al precedente comma 1.
3. In corrispondenza degli elementi morfologici di cui al precedente comma 1 e nelle relative fasce di rispetto da determinarsi nel Piano di Settore, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbanamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericolo per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvo-colturali, nonché, le opere di difesa e consolidamento dei terreni; tali interventi dovranno essere comunque eseguiti mediante tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» di cui all'art. 29, comma 5.
4. I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC, dettano per gli elementi morfologici, di cui al precedente comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al precedente comma 3, recependo i contenuti del Piano di Settore idrologia ed idrogeologia, ove formato.

Art. 29 - Norma di tutela idrologica ed idrogeologica

1. Il fiume Oglio, le sue acque, l'alveo e le sue rive e la relativa fascia fluviale comprendente le zone di divagazione e golenali costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del Parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e tutelato; a tale esigenza primaria sono subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali sportive e ricreative delle acque.
2. Le tavv. P1 riportano con simbolo topografico il fiume, nel suo attuale corso e nel suo limite medio di piena, e le isole; riguardo quest'ultime non devono essere alterati gli elementi geomorfologici e biologici presenti e per quanto non previsto si applicano le disposizioni di tutela contenute nell'art. 19.
3. Ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:
 - a. tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
 - b. le opere di sistemazione e regimazione fluviale debbono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del fiume, delle zone umide, restando la relativa tutela subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti civili o industriali esistenti o di opere infrastrutturali;
 - c. tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali;
 - d. gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesistico debbono prevedere l'impianto o il rimpianto di vegetazione naturale potenziale, come primario strumento del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti.
4. La delimitazione delle fasce fluviali del fiume Oglio è individuata e rappresentata nella cartografia tavv. A4 del «Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po redatto, adottato e approvato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183. Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali, devono essere compatibili con le prescrizioni di tale Piano».
5. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, dovranno privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile e opportuno, l'impianto o il rimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si farà riferimento al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» di cui alla d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 e pubblicato sul l.o. S.S. del B.U.R.L. n. 19 del 9 maggio 2000, alla d.g.r. n. 6/6586 del 19 dicembre 1995, pubblicata sul 4° S.S. del B.U.R.L. n. 4 del 26 gennaio 1996 e della d.g.r. n. 6/29567 dell'11 luglio 1997 pubblicata sullo S.S. del B.U.R.L. n. 31 del 29 luglio 1997; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consen-

tite esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa deve essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 37 relativa alle «Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»; tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere vincolante dell'Ente Gestore del Parco ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Nei Siti di Rete Natura 2000, la provenienza e la scelta del materiale vegetale impiegato per gli interventi di rimboschimento, dovrà essere concordata con il Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia.

6. Per le opere idrauliche valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- in caso di taglio o salto di meandro non sono consentite nuove arginature né riempiimenti, salvo nell'ipotesi in cui l'arginatura risulti indispensabile ai fini di difesa di insediamenti civili, industriali e di interesse pubblico, e dovrà comunque garantire il minimo deflusso vitale necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico;
- la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta alle autorizzazioni o denunce alle autorità competenti;
- qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
- le escavazioni in alveo non sono consentite salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazione e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso dei bacini d'accumulo, fatti salvi gli adempimenti relativi al comma 2, art. 40 del d.lgs. n. 152/99.

7. I corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi naturali e artificiali di fondamentale importanza del Parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e pertanto devono essere attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati i nuovi interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione, nonché ~li interventi di copertura e tombinatura; sono autorizzabili dall'Ente Gestore del Parco gli interventi che si rendano necessari per eliminare perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica; per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al precedente comma 5; l'asportazione della vegetazione arborea di ripa finalizzata alla pulizia delle sponde è ammessa, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto - ad eccezione delle situazioni comportanti rischio idraulico - previa autorizzazioni o denunce alle autorità competenti.

8. Nelle acque fluviali è vietata la navigazione con natanti a venti motore superiore ai 20 HP e comunque con velocità superiore a 10 nodi, salvo che risulti necessaria una maggiore velocità per superare la corrente; il regolamento d'uso può escludere la navigazione a motore o limitare la velocità, per certi tratti il fiume di particolare interesse ambientale; è vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore anche di carattere non agonistico.

9. Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:

- l'accesso con mezzi motorizzati, al di fuori di eventuali percorsi;
- il campeggio, l'attendamento, il bivacco;
- la piantumazione, salvo che per interventi di ingegneria naturalistica di cui ai precedenti commi;
- le coltivazioni agricole, orticole e il pascolo;
- l'allestimento di qualsiasi manufatto anche provvisorio;
- l'escavazione o l'asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione ai sensi dei precedenti commi;
- l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi specie o il getto di rifiuti nelle acque del fiume.

10. L'installazione di pontili, barconi ed altre strutture galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del fiume è soggetta alle autorizzazioni delle autorità competenti previa verifica, della conformità con le destinazioni dei tratti di riva prospicienti, verificando che l'accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate e che le attività svolte non arrechino disturbo all'ambiente circostante.

11. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Oglio e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere agli obiettivi di qualità previsti dal d.lgs. n. 152/99 e individuati nella pianificazione da questo derivante.

12. Le nuove concessioni di derivazione e il rinnovo di quelle esistenti sono soggette al parere dell'Ente Gestore del Parco ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. e), della l.r. 86/83.

13. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'Ente Gestore, attraverso il Piano di Settore idrologia ed idrogeologia, da approvarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente PTC, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del d.lgs. 152/99 e successive modifiche e della normativa regionale attuativa del suddetto decreto, in merito alla delimitazione e alla disciplina dell'attività all'interno delle aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile.

14. L'Ente Gestore predisporrà, con la collaborazione dei Comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idro potabili ed irrigui (Consorzi di bonifica), il Piano di Settore idrologia ed idrogeologia che avrà i seguenti contenuti:

- definizione dei criteri, delle modalità per promuovere e realizzare interventi di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni;
- individuazione grafica delle fasce fluviali, secondo quanto previsto al precedente comma 3, nonché individuazione cartografica dei terrazzi fluviali e delle relative scarpate morfologiche, dei corsi d'acqua minori, dei solchi di ruscellamento concentrato, delle rogge, dei canali ricadenti all'interno delle fasce fluviali;
- analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
- analisi degli insediamenti, delle attività civili e produttive, individuando specificamente i centri di pericolo per le acque sotterranee nonché analisi del territorio al fine di predisporre un quadro aggiornato degli usi e delle attività da regolamentare;
- formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendente;
- formulazione di criteri per la gestione delle derivazioni e captazioni al fine di garantire gli equilibri biologici ed ecologici all'interno dell'area protetta anche ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7, d.lgs. 258/2000;
- individuazione, in attuazione del disposto di cui al comma 1, art. 25 della L. 36/94, delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

14. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nella l.r. 26/2003.

Art. 30 - Zone umide

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche e i paleomeandri, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del Parco, il loro ecosistema complesso è soggetto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse ambientale, scientifico e culturale, nonché per le attività di svago, ove compatibili.

2. Le zone umide devono essere attivamente conservate dal proprietario o possessore o detentore nel loro stato naturale, anche impedendone lo spontaneo riempimento; in particolare deve essere mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, a mezzo anche dello spurgo delle teste di fontanile; devono essere inoltre eseguiti gli interventi culturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.

3. Con apposito regolamento il Parco dispone incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori, in misura congrua all'esecuzione degli interventi previsti.

4. Fatti salvi gli interventi di cui al secondo comma, nelle zone umide è vietato:

- a. bonificare, riempire e alterare le zone stesse nonché effettuare qualsiasi intervento di drenaggio ed escavazione che ne depauperi il grado di naturalità;
- b. realizzare qualsiasi intervento di captazione anche parziale delle sorgenti e acque di alimentazione;
- c. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- d. usare antiparassitari ed erbicidi;
- e. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio.

5. Nel Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, soltanto in termini di recupero di aree degradate ai sensi dell'art. 26 o tramite l'adesione a programmi agroambientali che prevedono la rinaturalizzazione di terreni agricoli, e secondo quanto previsto dal relativo Piano di Settore; per tali aree può essere ammessa anche l'attrezzatura ad uso pubblico se compatibile con la zona e/o l'ambito di tutela in cui sono inserite. In ogni caso le nuove zone umide non dovranno alterare la morfologia del territorio e dovranno essere realizzate su aree vocate.

6. Dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona umida vanno rispettate - fatte salve le disposizioni più restrittive dettate per le riserve naturali - le seguenti distanze:

- a. una fascia di metri 20, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali;
- b. una fascia di metri 50, in cui è vietato il deposito di reflui zootecnici.

Art. 31 - Attività agricola ed agriturismo

2. Il perseguimento di un funzionale rapporto tra le attività agricole e la tutela dell'ambiente rappresenta un obiettivo primario che deve essere considerato e ricercato negli interventi nel territorio del Parco.

3. L'Ente Gestore del Parco definisce, in collaborazione con i Consorzi di bonifica e le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori, le linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecnica che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia delle risorse ambientali e degli ecosistemi del Parco.

3. A tale fine l'Ente Gestore elabora un Piano di Settore agricoltura da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti dal presente PTC; il Piano di Settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari (tra cui il censimento delle aziende agricole attive insediate nel Parco) ed in coordinamento con gli altri Piani di Settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti:

- a. favorire l'integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, compatibilmente con l'avvicendamento e la rotazione delle colture, l'aumento della diversità biologica negli agro-ecosistemi;
- b. favorire l'utilizzazione di colture e varietà colturali geneticamente resistenti;
- c. favorire lo sviluppo di tecniche colturali che consentano l'utilizzo ottimale dell'azoto atmosferico e dell'apporto fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui zootecnici ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE e del d.lgs. 152/99, al fine di diminuire gradualmente l'apporto di fertilizzanti di sintesi;
- d. favorire lo sviluppo di tecniche di controllo con mezzi agronomici, e meccanici ed estensivi delle infestanti e metodologie di lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti, ai fini di diminuire gradualmente l'uso di diserbanti e antiparassitari;
- e. favorire le pratiche di metodi di lavorazione del suolo conservativi;
- f. favorire l'ottimizzazione spaziale e temporanea, in armonia con i principi contenuti nella L. 36/94, del sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali interessati;
- g. favorire l'ottimizzazione delle attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica;
- h. favorire l'adozione di tecniche colturali che consentano la conservazione e il miglioramento quali-quantitativo degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;

- i. favorire la conservazione e valorizzazione degli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici dell'organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;
- j. favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni agricole;
- k. favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, Parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all'attività di agriturismo ed alla promozione di un marchio del Parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;
- l. orientare in senso ecologico-naturalistico i provvedimenti colturali e fitosanitari in pioppicoltura;
- m. favorire la permanenza delle aziende agricole come strumento di tutela del territorio.

4. L'attività agricola deve essere esercitata secondo criteri di buona pratica agricola approvati con il d.m. del 19 aprile 1999 e pubblicati nel S.O. della G.U. del 4 maggio 1999.

5. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all'interno delle fasce fluviali B-PL e I, di cui all'art. 29, sono tenuti a segnalare all'Ente Gestore, in prima istanza e ad ogni successiva variazione, le quantità e le modalità di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.

6. I piani di utilizzazione agronomica di cui all'art. 5 della l.r. 37/93 devono essere trasmessi all'Ente Gestore per l'espressione del parere previsto dall'art. 21, 4° comma, lett. c) della l.r. 86/83.

7. Fatte salve le norme più restrittive contenute nei precedenti artt. 19 e 20, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, consistenti nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il risparmio di acqua o di energia all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote, con interventi di riporto di materiale coltivo; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi, fatto salvo nel caso di previsione di interventi compensativi e di riordino anche della vegetazione delle rive e dei filari. Qualora i progetti di bonifica agraria interessino una superficie superiore ai 10 ettari, gli stessi sono sottoposti al parere del Parco; lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i 50 cm; ad intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di massima escursione della falda non deve comunque essere inferiore a 100 cm; la quota finale del terreno a bonifica ultimata non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi.

8. L'Ente Gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ai sensi dell'art. 3 della l.r. 86/83 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura; fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle relative leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta e al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica e integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale dei PTC.

9. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti commi ed in conformità con le previsioni del Piano di Settore agricoltura, ove formato, l'Ente Gestore provvede annualmente alla predisposizione di un «Programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del Parco», il quale costituisce parte integrante del piano di gestione cui al precedente art. 10.

10. In tutto il territorio del Parco sono incentivati l'agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della l.r. 3/92 e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona.

Art. 32 - Complessi boscati e vegetazionali

1. I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese, i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono essere mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione culturale. La gestione del bosco e gli interventi su di esso saranno finalizzati al raggiungimento della massima maturità (e conseguente complessità strutturale del bosco) e al raggiungimento dell'equilibrio tra vegetazione e ambiente (climax), favorendo il recupero e la valorizzazione di spe-

cie autoctone, da gestire in armonia con gli aspetti faunistici ed idrogeologici presenti e la diffusione delle specie tipiche locali.

2. L'Ente Gestore del Parco, sentiti i Comuni interessati predispone il piano di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali ed approva il piano di assestamento forestale ai sensi della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*).

3. Gli interventi consentiti dovranno:

- a. essere essenzialmente volti ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri peculiari dell'ambiente nonché a favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati;
 - b. ogni taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, nel rispetto anche delle prescrizioni al riguardo dettate dal piano di indirizzo e di assestamento forestale; fino all'approvazione di detto piano si applicano, in tutto il territorio del Parco, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. il taglio del ceduo per legna da ardere è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti autoctoni; nelle fustaie è consentito effettuare i soli tagli colturali volti a migliorare le condizioni vegetative del bosco e a garantire l'affermazione della rinnovazione naturale, tagli da verificarsi con specifico riferimento alla composizione, alla densità, allo stato fitosanitario e alla struttura del bosco ed alla salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici;
 - d. per piante isolate, in parchi e giardini, irrimediabilmente compromesse e dichiarate insicure, può essere prescritta dall'autorità forestale competente, la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originali;
 - e. per i filari arborei è ammessa la sostituzione di individui morti, ammalati o deperenti con esemplari di specie autoctone.
4. Gli interventi sono ammessi in quanto altresì tendano:
- a. alla progressiva eliminazione di specie esotiche (robinia) ed infestanti (alianto, acero negundo, prugnolo tardivo, ecc.) e alla graduale loro sostituzione con potenziamento delle essenze locali;
 - b. al mantenimento di un numero di matricine adeguato, come disposto dal Regolamento Regionale 1193, artt. 44 e 46;
 - c. al reimpianto di alberi o arbusti autoctoni, nel caso di taglio di alberi ad alto fusto a causa di malattia o pericolosità, cambiando specie o genere nel caso di infezioni di particolare gravità (es. cancro colorato del platano o grafiosi dell'olmo).

5. Sono comunque vietati i tagli a raso e la sostituzione colturale a pioppicoltura o ad arboricoltura a rapido accrescimento, fatti salvi i casi di deroga previsti dal d.lgs. 227/01 e dalla d.g.r. 7/13900 dell'1 agosto 2003 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 Serie Ordinaria del 18 agosto 2003), con obbligo di compensazione.

6. La manutenzione delle fasce boscate gravate da servitù di elettrodotto è consentita mediante il taglio degli individui arborei con la salvaguardia della vegetazione arbustiva di sottobosco o, in alternativa, mediante taglio a raso, in deroga al disposto di cui al precedente comma, a condizione che venga effettuata la ripiantumazione con un rapporto minimo di uno a due di vegetazione arbustiva autoctona.

7. Per la pioppicoltura e per le altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché per gli impianti di arboricoltura di pregio, anche in filari, si applicano le disposizioni del successivo art. 33.

Art. 33 - Arboricoltura di pregio e a rapido accrescimento

1. Il nuovo impianto di pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo che in filari di ripa, o per la produzione di legname di pregio, è comunque vietato nelle riserve naturali. La produzione di legname di pregio è consentita solo nelle aree attualmente a conduzione agricola.

2. Per i filari di ripa, l'utilizzazione è subordinata alle prescrizioni di cui alla l.r. 9177.

3. Salvo che nell'esercizio dell'attività florovivaistica, è vietato l'impianto o il reimpianto di colture di conifere d'alto fusto e di colture a rapido accrescimento di essenze infestanti. Il taglio di colture di dette essenze è subordinato al reimpianto con essenze arboree autoctone.

Art. 34 - Prevenzione incendi

1. È vietato, nell'intero arco dell'anno eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia di 50 m di distanza dai confini delle riserve naturali o dal perimetro esterno delle aree boscate, nonché lungo le scarpate ripariali dei corsi d'acqua anche irrigui; il regolamento esecutivo stabilisce i casi e le cautele per l'uso colturale del fuoco.

2. Chiunque accenda fuochi, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui è consentito, deve curarne l'integrale spegnimento al termine dell'utilizzazione.

3. Il Presidente dell'Ente Gestore, in caso d'urgenza, sentito il Servizio competente della D.G. Agricoltura, dichiara lo stato di grave pericolosità.

4. Per l'attività di sorveglianza nonché di prevenzione e di estinzione degli incendi, l'Ente Gestore si avvale del personale - volontario od assunto, anche a tempo determinato - nonché dei mezzi e dei materiali di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 della l.r. 9177.

Art. 35 - Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico

1. Il Parco persegue l'obiettivo della conservazione della flora e della fauna autoctone. In particolare la conservazione della fauna è regolata dal Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia di cui alla delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 4345 del 20 aprile 2001.

2. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:

- a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il raggiungimento di densità di popolazione ottimali della flora e della fauna autoctona;
- b. disciplinare i prelievi floro-faunistici;
- c. effettuare il monitoraggio, il controllo, ed, eventualmente, l'eradicazione delle specie esotiche che possano perturbare l'equilibrio delle biocenosi esistenti.

Per quanto concerne le specie esotiche arbustive saranno favoriti interventi parziali di graduale sostituzione con le specie autoctone (*Ailanthus altissima*, *Robinia pseudoacacia*, *Prunus serotina* ecc.).

3. L'Ente Gestore del Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri Enti pubblici, ed in particolare:

- a. con le Amministrazioni provinciali per la ricostituzione dell'equilibrio naturale, gli interventi di rinaturazione di habitat e altri interventi a favore della fauna (creazione di zone umide o aree boschive, interventi agro ambientali, contenimento specie esotiche invasive ed in competizione con le specie autoctone ecc.);
- b. con le Amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia ed il miglioramento dei parametri chimico-fisico-biologico delle acque, promuovendo le tecniche dell'agugnaggio e della fitodepurazione per l'affinamento dei reflui e il trattamento degli scarichi in generale;
- c. con le Amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione ed il mantenimento di una portata idrica ottimale la tutela delle biocenosi acquatiche anche tramite interventi sul DMV e perseguendo la completa deframmentazione del reticolo idrico attraverso la creazione di passaggi artificiali per pesci.

4. La raccolta della flora spontanea e la tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 27 luglio 1977, n. 33, dalla l.r. 23 giugno 1997, n. 24 e successive modificazioni. Nelle aree di riserva naturale la conservazione della flora e della fauna è disciplinata dalle disposizioni definite nelle singole delibere consiliari di istituzione.

5. Nelle aree di riserva l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. 394/91 e dell'art. 43, comma 1 lett. b), della l.r. 16 agosto 1993, n. 26.

6. Nelle aree del Parco regionale l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano di settore per la gestione faunistica di cui al successivo comma 12, ove formato, e previo parere dell'Ente Gestore del Parco.

7. Fatte salve le norme più restrittive previste dal precedente

art. 18 relativo alle riserve, la tutela della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio naturale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel Parco ai sensi della l.r. 30 luglio 2001, n. 12, e successive modificazioni e dal Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n.9.

8. In materia della gestione della fauna ittica, competono all'Ente Gestore del Parco ai sensi del comma 8 dell'art. 9 della l.r. n. 12 del 30 luglio 2001:

- definire le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono;
- individuare gli interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici di competenza.

Gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti anche attraverso:

- il parere preventivo e il controllo di immissioni e ripopolamenti;
- il parere per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca al di fuori dei campi di gara permanenti.

9. L'Ente Gestore del Parco esprime altresì parere sulle domande di concessione - e relativi capitolati o disciplinari - previste dall'art. 4 della l.r. 30 luglio 2001, n. 12, e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernano acque in tutto o in parte comprese nel Parco.

10. La realizzazione di allevamenti ittici all'interno del Parco è soggetta a parere obbligatorio dell'Ente Gestore; l'attività di pesca sportiva nei Centri Privati di Pesca deve essere condotta in bacini che garantiscano un adeguato isolamento del corpo idrico naturale.

11. All'interno del Parco è vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona ai sensi della normativa vigente.

12. L'Ente Gestore del Parco, in accordo con la Provincia per quanto riguarda le aree del Parco regionale, tenendo conto delle linee guida regionali menzionate al comma 1, approva il Piano di Settore del patrimonio faunistico, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco di cui al precedente comma 2, programmando, in collaborazione con gli Enti di cui al precedente comma 3 e tenuto conto dei piani provinciali in materia faunistico-venatoria ed aleutica.

Il Piano di Settore, in particolare:

- definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con le Province, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel Parco;
- indica, determinandone la priorità di esecuzione, gli interventi di riqualificazione ambientale da attuarsi in funzione della conservazione della fauna e del suo irradiazione nei territori circostanti e determina i criteri per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il raggiungimento della densità di popolazione ottimale per le singole specie e per l'eventuale loro controllo, ivi compresi eventuali interventi di reintroduzione, ripopolamento di fauna selvatica;
- stabilisce, per le aree ad oasi di protezione, le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina;
- può proporre alle Province l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione e al ripopolamento della fauna ittica.

13. La disciplina degli interventi di controllo della consistenza della fauna di cui al precedente comma, lett. d), deve dettare disposizioni per:

- l'esame preliminare delle potenzialità faunistiche del territorio;
- il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali, tramite appositi censimenti;
- l'evidenziazione di eventuali elementi di disturbo delle zoonosi e la determinazione del relativo impatto sugli equilibri ecologici;
- l'elaborazione, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi di cui alle precedenti lettere a), b), c), di programmi di intervento contenenti l'identificazione dei tempi e delle

modalità di attuazione delle necessarie operazioni di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;

- l'individuazione delle strutture tecniche e del personale incaricati del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati per l'elaborazione dei programmi di intervento e la predisposizione delle relative indagini preliminari, nonché per il coordinamento delle operazioni.

Art. 36 - Attività ricreative, sociali, culturali e sportive

1. Il Piano di Settore per la fruizione:

- individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggior interesse sociale;
- definisce, in conformità con il Piano, la rete dei parcheggi e dei punti di corrispondenza con i mezzi di trasporto, dei percorsi ciclopeditoni ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic, e quant'altro necessario alla fruizione pubblica - compresa l'individuazione di percorsi per disabili - della natura e del paesaggio;
- specifica l'attuazione delle previsioni del Piano relativamente alla zona ad attrezzature per il Parco;
- individua puntualmente i confini degli ambiti a fruizione naturalistico-didattica del Parco specificandone gli interventi e le funzioni da realizzarsi, promuovendo la fruizione delle aree stesse e definendone le modalità;
- indica le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di Piano di Settore agricolo;
- stabilisce le priorità di realizzazione degli interventi.

2. Previa specifica convenzione con la proprietà privata, il Piano di Settore prevede che le aree di proprietà privata aventi destinazione funzionale di cui al comma 1, appositamente individuate dal Piano di Settore, siano organizzate ed allestite ai fini di fruizione pubblica, attraverso percorsi attrezzati, nel rispetto dell'ambiente, della vegetazione naturale e delle zone umide; la convenzione, in conformità con il Piano di Settore stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le eventuali limitazioni al flusso del pubblico, la ricostruzione di ambienti naturali le recinzioni ammesse per consentire l'ingresso controllato.

3. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti dal Piano di Settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con opportuna pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.

4. L'attività equestre è normata dall'Ente Gestore del Parco con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme.

5. Parcheggi di uso pubblico e punti di sosta sono da individuare prioritariamente in prossimità di strutture rurali dismesse, in funzione anche del riuso con finalità ricettive e ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero delle strutture previa convenzione con l'Ente Gestore del Parco.

Art. 37 - Sistema della viabilità interna al Parco

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali o simili, senza autorizzazione dell'Ente Gestore. L'apertura di nuove strade, percorsi e sentieri deve risultare coerente con il Piano di Settore di cui al precedente art. 36. Eventuali infrastrutture stradali principali di previsione dovranno seguire le indicazioni di tracciato proposto dal PTC e saranno soggette comunque all'autorizzazione dell'Ente Gestore, cui competerà fornire indicazioni precise sulle caratteristiche delle medesime anche in mancanza del Piano di Settore di cui al precedente art. 36. Le nuove strade non potranno comunque interessare le riserve, le zone umide, i siti archeologici e le zone di interesse naturalistico.

2. Il Piano di Settore per la fruizione disciplina e coordina il sistema generale di accessibilità, i luoghi, le modalità ed i livelli di fruizione dell'ambito fluviale; esso in particolare regola le caratteristiche tecniche dei percorsi, le pavimentazioni ammesse, i sistemi di eventuale protezione dei cigli nonché le caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi di arredo.

3. In assenza del citato Piano di Settore di cui all'art. 36, potranno essere realizzati nuovi tracciati per la viabilità pedonale e ciclabile o parcheggi, esclusivamente in attuazione di Accordi di Programma tra Ente Gestore del Parco, l'ente proprietario delle infrastrutture, i Comuni territorialmente interessati e le Province competenti.

4. I percorsi ed i sistemi di accessibilità dovranno evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati per la utilizzazione pedonale e ciclabile.

5. Con apposito regolamento il Parco disciplina la percorribilità e le modalità di gestione delle strade.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a strade o percorsi interni alle zone di iniziativa comunale orientata od interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentono la recinzione permanente, ovvero a brevi tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzabili ad altro scopo.

7. È vietato il transito di mezzi motorizzati, in tutte le strade non pubbliche, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di carattere silvo-pastorale, nelle strade di smacchio, nelle mulattiere e negli itinerari turistici pedonali. Ai proprietari o affittuari di boschi è consentito il transito con mezzi motorizzati nelle strade silvo-pastorali nei periodi in cui vengono effettuati gli interventi colturali sul bosco.

Art. 38 - Discariche

1. Nel Parco sono vietati gli impianti di trattamento e smaltimento finale, nonché l'ammasso, anche temporaneo, di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi; nella zona di iniziativa comunale orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. In applicazione dei disposti dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» sono ammessi impianti ed interventi di recupero di materie prime a seguito di frantumazione e selezione di materiali provenienti da scavi e di demolizioni secondo le procedure previste dagli artt. 28 e 33 dello stesso d.lgs. e successive modifiche ed integrazioni. Tali interventi non potranno essere attuati nelle aree naturalistiche, nelle riserve e nella zona agricola di prima fascia.

3. È ammesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore, il deposito temporaneo di materie prime, seconde o altri materiali di risulta provenienti da lavorazioni insediate nel territorio del Parco, o connesso all'esecuzione di interventi attuativi del presente piano, a condizione che sia realizzato all'interno del perimetro dei singoli insediamenti e che riguardi i processi lavorativi dell'insediamento interessato.

4. La discarica di materiali inerti non pericolosi è consentita esclusivamente nelle aree degradate ricomprese nella zona di cui al precedente art. 26, ai soli fini di recupero ambientale ed è soggetta alle prescrizioni dettate dal Piano di Settore di cui all'art. 26, o a quelle stabilite da apposito progetto di recupero debitamente autorizzato. Sono comunque da escludere le aree agricole di prima fascia, le riserve e i Siti di Rete Natura 2000.

5. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi devono essere concordati con l'Ente Gestore del Parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del Parco.

Art. 39 - Cave

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ad eccezione della zona Agricola (art. 20) - seconda fascia di tutela.

2. È consentita l'attività estrattiva in conformità alle disposizioni dei piani cave approvati ai sensi dell'art. 8 della l.r. 14/98 nonché al parere preventivo dell'Ente Parco.

3. Il ripristino ambientale delle cave cessate può essere proposto dall'Ente Gestore del Parco limitatamente alle aree classificate «aree degradate da recuperare» di cui all'art. 26 attuato in conformità alle disposizioni dell'art. 39 della l.r. 14/98 e alle prescrizioni del presente Piano.

Art. 40 - Strade e grandi opere infrastrutturali, interventi statali e regionali

1. Le infrastrutture esistenti non sono soggette ad interventi modificativi: gli enti proprietari e gestori devono comunicare i programmi di manutenzione o modificazioni che possono essere oggetto di convenzione con l'Ente Gestore del Parco allo scopo di stabilire accordi per una progressiva maggiore compatibilità delle infrastrutture e della loro gestione ai criteri espressi dal presente Piano.

2. Per ragioni di esercizio, gli Enti proprietari o gestori degli impianti esistenti, possono procedere agli interventi lungo le linee, necessari per ragioni di sicurezza, dell'esercizio e degli impianti, nonché al taglio delle piante radicate sulle scarpate del rilevato, della trincea ferroviaria o dei corridoi. Tali interventi

sono comunque sottoposti alle procedure previste dalle presenti norme e pertanto sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

3. Le nuove infrastrutture (rete viaria, rete ferroviaria, impianti a rete, ecc.) compresi gli attraversamenti, possono essere localizzati all'interno del Parco purché sia documentata l'improponibilità di tracciati alternativi esterni al Parco e non interessino le aree delle riserve naturali, le zone umide, gli ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale, i siti archeologici e le zone di interesse naturalistico. Devono essere progettate nel rispetto del presente Piano e non possono avere tracciati paralleli al corso del fiume. I viadotti dovranno essere realizzati, ove possibile, perpendicolari all'andamento del fiume, proponendo soluzioni plurifunzionali (strada più ferrovia). In tutti i casi dovrà essere studiato con grande attenzione l'inserimento paesistico dei nuovi manufatti, applicando gli indirizzi contenuti nei Piani di sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Ai fini dell'attenta valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi si può fare riferimento alla d.g.r. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

4. I progetti delle modificazioni delle infrastrutture esistenti o di nuova infrastrutturazione sono soggette, nei casi ivi previsti, alla procedura di cui al precedente art. 14.

Art. 41 - Impianti tecnologici e servizi a rete

1. Gli impianti tecnologici d'uso pubblico, le reti fognarie, idriche, i metano dotti, gli elettrodotti e le altre reti tecnologiche minori, sono ammessi nel territorio del Parco con le seguenti limitazioni:

- le reti devono essere sempre interrate con attento ripristino post intervento dei luoghi;
- le nuove reti non sono ammesse nelle riserve e nella zona di interesse naturalistico-paesistico;
- la realizzazione di impianti di depurazione per la rete fognaria ed i manufatti relativi ad impianti ed altre reti tecnologiche, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione di quelli esistenti, non sono ammesse nelle riserve naturali; sono fatti salvi i pozzi degli acquedotti e gli allacciamenti alle singole utenze relative a centraline o cabine.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'Ente Gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'Ente Gestore del Parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione ed eventuali compensazioni ambientali.

3. Ove le opere di cui al comma precedente siano realizzabili nel sottosuolo della viabilità esistente di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, ne aggravamento degli effetti di barriera relativi sono subordinati solo a parere dell'Ente Gestore del Parco.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nella zona di iniziativa comunale orientata.

5. Per gli impianti ed attività in essere sono consentiti, oltre all'esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Le strutture ad elevato impatto ambientale funzionali ad impianti tecnologici, dovranno essere regolamentate nel Piano di Settore delle aree degradate di cui all'art. 26. In tutti i casi dovrà essere studiato con grande attenzione l'inserimento paesistico dei singoli manufatti, applicando gli indirizzi contenuti nei Piani di sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Ai fini dell'attenta valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi si può fare riferimento alla d.g.r. n.7/11045 dell'8 novembre 2002.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 42 - Acquisizione di aree

1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 86/1983 è prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente Piano Territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico oppure i limiti alle attività antropiche, comportanti la totale inutilizzazione.

2. L'Ente Gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente Piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del Piano o dei suoi strumenti o provvedimenti attuativi.

3. Le indennità conseguenti a espropriazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 43 - Valenza e repressione degli interventi abusivi.***Potere cautelare e sanzioni amministrative***

1. Nel territorio del Parco la vigilanza e le sanzioni amministrative, che devono essere irrogate dall'Ente Gestore, sono disciplinate dal Titolo III della l.r. 86/83.

2. L'Ente Gestore ordina la sospensione di ogni intervento contrario alle prescrizioni del Piano Territoriale, dei Piani di Settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione o alle norme del presente Piano Territoriale o dei Piani di Settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione del Parco o denuncia o concessione d'uso o di gestione o convenzione, l'Ente Gestore ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, degli stessi.

3. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione - di cui al precedente comma, cessano qualora nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa non sia stato emanato dall'Ente Gestore il provvedimento di repressione dell'abuso, previsto dal Titolo III della l.r. 86/83.

4. Le sanzioni amministrative, previste dal Titolo III, l.r. 86/83, sono emanate dall'Ente Gestore con le modalità indicate dai disposti della legge medesima.

5. Le sanzioni amministrative di cui al precedente comma si applicano, oltre che nei casi di cui all'art. 27, IO comma, l.r. 86/83, anche per le violazioni delle norme contenute nel presente Piano Territoriale, nei Piani di Settore, nei regolamenti d'uso, nonché nel caso di interventi posti in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dell'Ente Gestore o di denuncia o concessione d'uso o di gestione o in difformità da tali provvedimenti; per opere poste in essere in difformità di convenzioni stipulate con l'Ente Gestore si applicano le sanzioni di cui al precedente comma, fatte salve diverse e specifiche disposizioni stabilite in sede di convenzione.

Art. 44 - Poteri di deroga

1. Alle norme del presente Piano Territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche, che non possano diversamente essere localizzate, ai sensi dell'art. 18 comma 6-ter l.r. 86/83. Sono comunque fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge.

2. Con deliberazione l'Ente Gestore propone le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, e l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.

3. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi della circolare n. 33 del 25 giugno 1997 pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 28 del 7 luglio 1997.

4. Nel caso che l'opera comporti una trasformazione d'uso del suolo di aree a vegetazione naturale, il richiedente dovrà allegare uno specifico studio di compatibilità ambientale, nel quale dovranno essere considerati il significato ecologico delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del Parco, il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicarianza, il significato paesaggistico, il significato ricreativo, il significato in relazione alla difesa idrogeologica.

5. Nel caso di trasformazione d'uso di aree boscate, si dovrà fare riferimento alla d.g.r. n. 7/13900 dell'1 agosto 2000 con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni relative alle compensazioni.